

Avv. ARDO ARZENI
16043 - Chiavari (GE)
Galleria Corso Garibaldi, 21/5
tel.: 0185.598363
e-mail: studiolegale@arzeni.it
PEC: ardo.arzeni@ordineavvgenova.it

Avv. ORLANDO CASSISI
16128 - Genova (GE)
Via Corsica, 19/5
tel.: 010.2481380
e-mail: orlando@cassisi.com
PEC: orlando.cassisi@ordineavvgenova.it

ATTO DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede:

TRIBUNALE DI GENOVA
- Sezione Lavoro -
Giudice Dott. Stefano Grillo

Numero di R.G. del procedimento:

R.G. n. 1258 / 2024

(a cui sono riunite le cause R.G. n. 2494 / 2024 e R.G. n. 4470 / 2024)

Data della prossima udienza:

10 giugno 2025 - ore 11:00

Estremi delle parti ricorrenti:

1. Dott.ssa **Marta GUGLIELMI** (c.f. GGLMRT66S56D969M), nata a Genova (GE), il 16 novembre 1966, residente in Genova (GE), CAP 16143 via Ayroli n. 24/24;
 2. Dott. **Luca LENTI** (c.f. LNTLMR65M03A182F), nato ad Alessandria (AL), il 3 agosto 1965, residente in Cogoleto (GE), CAP 16016, Via Priccone n. 18;
 3. Dott. **Alessandro CLAVARINO** (c.f. CLVLSN60P28B956N), nato a Casella (GE), il 28 settembre 1960, residente in Savignone (GE), CAP 16010, Località Gualdrà n. 3/A;
- tutti con domicilio elettivo digitale per il presente giudizio alle caselle PEC, inserite nel RegIndE, *orlando.cassisi@ordineavvgenova.it* dell'Avv. Orlando Cassisi (c.f. CSSRND66M07D969A) con Studio in Genova (GE), CAP 16128, Via Corsica n. 19/5 e *ardo.arzeni@ordineavvgenova.it* dell'Avv. Ardo Arzeni (c.f. RZNRDA63H29C621Y) con Studio in Chiavari (GE), Galleria di Corso Garibaldi n. 21/5, CAP 16043, i quali li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in forza di procure speciali alla lite *ex art. 83*, comma 3, c.p.c., depositate nei rispettivi fascicoli informatici, Registro Lavoro, del Tribunale di Genova: per Marta Guglielmi, datata 29.1.2024, depositata nel fascicolo R.G. n. 1258 / 2024; per Luca Lenti, datata 16.5.2024, depositata nel fascicolo R.G. n. 2494 / 2024, poi unito a quello R.G. n. 1258 / 2024; per Alessandro Clavarino, datata 16.10.2024 depositata nel fascicolo R.G. n. 4470 / 2024, poi unito a quello R.G. n. 1258 / 2024
- ricorrenti in riassunzione -**

Estremi delle parti convenute:

1. **Ministero dell’Istruzione e del Merito** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, CAP 00153, Viale Trastevere n. 76/a, rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (c.f. 80101740100), con sede in Genova, C.A.P. 16129, Viale Brigate Partigiane, n. 2, PEC ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it presso cui è domiciliato *ex lege* - **resistente** -
2. Dott.ssa **Nadia DALMASSO** (c.f. DLMNDA67A66D205R), nata il 26 gennaio 1967 a Cuneo (CN), residente in Chiusa di Pesio (CN), CAP 12013, Via Circonvallazione Mombrisone n. 8, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Martinetti del Foro di Cuneo, con elezione di domicilio presso il suo studio in Mondovì, Largo Campana n. 2, PEC *enrico.martinetti@ordineavvocatimondovi.eu* - **controinteressata** -

Altri controinteressati:

tutti i dirigenti, controinteressati, sebbene non nominativamente individuati, che hanno partecipato alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1324 del 19.1.2022

* * *

In adempimento a quanto disposto dal Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott. Stefano Grillo, con l’ordinanza a verbale del 23 gennaio 2025, **si procede alla “notifica dei ricorsi, dei decreti di fissazione delle udienze, delle memorie di costituzione dei convenuti, dei verbali delle precedenti udienze e del presente verbale nei confronti di tutti i dirigenti, controinteressati, sebbene non nominativamente individuati, che hanno partecipato alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1324 del 19.1.2022, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell’Istruzione e dell’USR Liguria, a spese di parte ricorrente, entro il 28.02.25 e per almeno 7 giorni consecutivi”** e, in particolare, dei seguenti atti:

- Ricorso in riassunzione della Dott.ssa Marta GUGLIELMI davanti al Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, datato 4.3.2024 (R.G. n. 1258/2024);
- Procura speciale alla lite della Dott.ssa Marta GUGLIELMI datata 29.1.2024;
- Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1608/2024 del 15.3.2024 R.G. n. 1258/2024 del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Stefano Grillo;
- Memoria di costituzione e risposta per il Ministero dell'Istruzione e del Merito nel giudizio R.G. n. 1258/2024 datata 14.5.2024;
- Memoria difensiva di costituzione e risposta nell'interesse della Dott.ssa Nadia Dalmasso nel giudizio R.G. n. 1258/2024 datata 17.5.2024;
- Verbale udienza 28.5.2024 giudizio R.G. n. 1258/2024;
- Decreto di fissazione udienza n. cronol. 3144/2024 del 31.5.2024 R.G. n. 1258/2024;
- Ricorso in riassunzione del Dott. Luca LENTI davanti al Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, datato 16.5.2024 (R.G. n. 2494/2024);
- Procura speciale alla lite del Dott. Luca LENTI datata 16.5.2024;
- Decreto di fissazione udienza n. cronol. 3143/2024 del 31.5.2024 R.G. n. 2494/2024 del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Stefano Grillo;
- Memoria di costituzione e risposta per il Ministero dell'Istruzione e del Merito nel giudizio R.G. n. 2494/2024 datata 9.9.2024;
- Memoria difensiva di costituzione e risposta nell'interesse della Dott.ssa Nadia Dalmasso nel giudizio R.G. n. 2494/2024 datata 16.9.2024;
- Verbale udienza 26.9.2024 giudizio R.G. n. 2494/2024 (riunione a R.G. n. 1258/2024);
- Verbale udienza 26.9.2024 giudizio R.G. n. 1258/2024;
- Ricorso in riassunzione del Dott. Alessandro CLAVARINO davanti al Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, datato 16.10.2024 (R.G. n. 4470/2024);
- Procura speciale alla lite del Dott. Alessandro CLAVARINO datata 16.10.2024;
- Decreto di fissazione udienza n. cronol. 5278/2024 del 4.11.2024 R.G. n. 4470/2024 del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Stefano Grillo;
- Memoria di costituzione e risposta per il Ministero dell'Istruzione e del Merito nel giudizio R.G. n. 4470/2024 datata 30.12.2024;
- Memoria difensiva di costituzione e risposta nell'interesse della Dott.ssa Nadia Dalmasso nel giudizio R.G. n. 4470/2024 datata 4.12.2024;
- Verbale udienza 23.1.2025 giudizio R.G. n. 4470/2024 (riunione a R.G. n. 1258/2024);
- Verbale udienza 23.1.2025 giudizio R.G. n. 1258/2024 (rinvio al 10.6.2025).

Genova, 12 febbraio 2025

Avv. Ardo Arzeni

Avv. Orlando Cassisi
(firmato digitalmente)

Avv. ARDO ARZENI

16043 - Chiavari (GE)
Galleria Corso Garibaldi, 21/5
tel.: 0185.598363 fax: 0185.598516
PEC: ardo.arzeni@ordineavvgenova.it
e-mail: studiolegale@arzeni.it

Avv. ORLANDO CASSISI

16128 - Genova (GE)
Via Corsica, 19/5
tel.: 010.2481380 fax: 010.2478504
PEC: orlando.cassisi@ordineavvgenova.it
e-mail: orlando@cassisi.com

TRIBUNALE DI GENOVA

- Sezione Lavoro -

Ricorso in riassunzione

per

la Dott.ssa **Marta GUGLIELMI** (c.f. GGLMRT66S56D969M), nata a Genova (GE), il 16 novembre 1966, residente in Genova (GE), CAP 16143 via Ayroli n. 24/24 e con domicilio elettivo digitale per il presente giudizio alle caselle PEC *ardo.arzeni@ordineavvgenova.it* presso l'Avv. Ardo Arzeni (c.f. RZNRDA63H29C621Y - fax 0185.598516) con Studio in Chiavari (GE), Galleria di Corso Garibaldi n. 21/5, CAP 16043 e *orlando.cassisi@ordineavvgenova.it* presso l'Avv. Orlando Cassisi (c.f. CSSRND66M07D969A - fax 010.2478504) con Studio in Genova (GE), CAP 16128, Via Corsica n. 19/5, i quali la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in forza di procura speciale alla lite *ex art. 83, comma 3, c.p.c.* da considerare in calce al presente ricorso

- *ricorrente in riassunzione* -

contro

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, CAP 00153, Viale Trastevere n. 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (c.f. 80101740100), con sede in Genova, C.A.P. 16129, Viale Brigate Partigiane, n. 2, PEC *ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it* rappresentato e difeso nel giudizio davanti al T.A.R. Lazio - Roma, Sezione Terza *bis*, n. 5234/2023 REG. RIC. dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), con sede in Roma, CAP 00186, Via dei Portoghesi n. 12, PEC *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*

- *resistente* -

e nei confronti

della Dott.ssa **Nadia DALMASSO** (c.f. DLMNDA67A66D205R), nata il 26 gennaio 1967 a Cuneo (CN), residente in Chiusa di Pesio (CN), CAP 12013, Via Circonvallazione Mombrisone n. 8, rappresentata e difesa nel giudizio davanti al T.A.R. Lazio - Roma, Sezione Terza *bis*, n. 5234/2023 REG. RIC. dall'Avv. Enrico Martinetti del Foro di Cuneo, con elezione di domicilio presso il suo studio in Mondovì, Largo Campana n. 2, PEC *enrico.martinetti@ordineavvocatimondovi.eu*

- *controinteressata* -



Premesso che:

- I -

La Dott.ssa **Marta GUGLIELMI** ha notificato, in data 9.3.2023, al **Ministero dell'Istruzione e del Merito** e alla controinteressata **Nadia Dalmasso** ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma (*doc. a - a1 - a2 - a3 - a4 - a5*) che di seguito si trascrive letteralmente, anche quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in punto esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

- ROMA

RICORSO

della Dott.ssa **Marta GUGLIELMI** (c.f. GGLMRT66S56D969M), nata a Genova (GE), il 16 novembre 1966, residente in Genova (GE), CAP 16143 via Ayroli n. 24/24 e con domicilio elettivo digitale per il presente procedimento alla casella PEC ardo.arzeni@ordineavvgenova.it presso l'Avvocato Ardo Arzeni (c.f. RZNRDA63H29C621Y - fax 0185.598516) con Studio in Chiavari (GE), Galleria di Corso Garibaldi n. 21/5, CAP 16043 e alla casella PEC orlando.cassisi@ordineavvgenova.it presso l'Avvocato Orlando Cassisi (c.f. CSSRND66M07D969A - fax 010.2478504) con Studio in Genova (GE), CAP 16128, Via Corsica n. 19/5, i quali la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in forza di procura speciale in calce al presente ricorso

- ricorrente -

contro

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, CAP 00153, Viale Trastevere n. 76/a, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), con sede in Roma, CAP 00186, Via dei Portoghesi n. 12, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- resistente -

e nei confronti

della Dott.ssa **Nadia DALMASSO** (c.f. DLMNDA67A66D205R), nata il 26 gennaio 1967 a Cuneo (CN), residente in Chiusa di Pesio (CN), CAP 12013, Via Circonvallazione Mombrisone n. 8

- controinteressata -

- 2 -



per l'annullamento

e, frattanto, la sospensione cautelare:

- 1) del **verbale n. 1 del 3 maggio 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui *"... il Presidente e i componenti della Commissione [...] decidono di definire la scheda di valutazione da utilizzare per ciascun candidato, che riporti distintamente i criteri di valutazione puntualmente indicati nell'Avviso. In particolare, si decide di predisporre la scheda di valutazione con l'assegnazione di punteggi agli elementi di conoscenza, di abilità, di attitudine e capacità professionale rinvenienti dal curriculum e corrispondenti ai criteri predefiniti nell'Avviso. Si decide di assegnare ai criteri di valutazione individuati nel suindicato Avviso (criteri A, B, C, D ed E), tre fasce di punteggio (minima, media e massima), di cui alla fascia minima corrisponde un punteggio pari a 3, alla fascia media corrisponde un punteggio pari a 6 e alla fascia massima un punteggio pari a 9. Inoltre viene previsto un ulteriore criterio F), che assegna un punteggio pari a 4 ai candidati che siano in posizione di comando con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione in servizio alla data di pubblicazione del bando. La scheda elaborata secondo le predette indicazioni è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (all.to n. 3). Con riferimento all'esame delle candidature, in accordo con quanto definito nell'Avviso, procederà ad esaminare le manifestazioni d'interesse pervenute e, tenendo conto della sede di destinazione indicata, elaborerà per ciascuna di esse uno specifico elenco", **nonché del relativo modello di "scheda valutativa"** per l'assegnazione dei punteggi da attribuire a ciascun candidato, allegata a detto verbale *sub* allegato 3 (***doc. 1***), **comunicati alla ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023** (***doc. 4***);*



- 2) del **verbale n. 4 del 14 giugno 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui ***"La Commissione procede all'esame dei curricula dei 14 candidati per la copertura di n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, secondo l'ordine alfabetico, e contestualmente attribuisce i punteggi relativamente ai criteri A, B, C, D, E e F, secondo quanto già definito nella precedente riunione (verbale n. 1) [...] I Punteggi spettanti a ciascuno sono riportati nelle schede che si allegano al presente verbale"***, nonché delle relative schede nelle quali sono riportati i punteggi attribuiti a ciascun candidato, allegate a detto verbale *sub* allegato 10 (***doc. 2***), **comunicati alla ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023** (*doc. 4*);
- 3) del **verbale n. 5 del 16 giugno 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui ***"La Commissione redige le tabelle riepilogative delle valutazioni (all.ti 13-16) e dispone l'invio di tutti gli atti alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie"***, nonché della tabella riepilogativa delle valutazioni attribuite ai candidati per i n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, allegata a detto verbale *sub* allegato 14 (***doc. 3***), **comunicati alla ricorrente in data 10 gennaio 2023** (*doc. 4*);
- 4) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, cognito e non, ivi compresi i verbali di attribuzione dei punteggi alla ricorrente ed i giudizi espressi, sia in forma individuale dai commissari sia in forma collegiale dalla Commissione valutativa, relativi alla predetta procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022 per due posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.



FATTO

1. - Con **Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 1324 del 19 gennaio 2022** (d'ora innanzi anche solo Bando o Avviso), il Ministero dell'Istruzione ha indetto, ai sensi dell'articolo 30, commi 1 e 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una **procedura di mobilità volontaria per l'immissione nel ruolo** del Ministero di **n. 5 unità di personale dirigenziale di seconda fascia** con professionalità amministrativa dell'Area Funzioni centrali, a tempo pieno e indeterminato, **destinata a figure con qualifica dirigenziale di livello non generale**, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **così ripartiti**: n. 1 presso gli Uffici della sede centrale del Ministero, **n. 2 presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria**, n. 1 presso l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria e n. 1 presso l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria (**doc. 5**).

2. - Essendo in possesso dei requisiti previsti dal bando, la ricorrente ha tempestivamente e ritualmente proposto regolare domanda di partecipazione alla procedura assunta a prot. n. 4130 del 14 febbraio 2022 (**doc. 6**), allegando il proprio *curriculum* (**doc. 7**).

3. - A distanza di otto mesi dalla presentazione della domanda, non veniva pubblicata alcuna graduatoria, né comunque comunicato alla ricorrente alcun esito della suddetta procedura di mobilità, né alcuna notizia delle operazioni di valutazione o della fissazione dei colloqui e neppure della nomina della Commissione per la valutazione dei candidati.

4. - Non essendo riuscita ad avere informazioni per le vie brevi, l'esponente inoltrava, a mezzo PEC del suo legale, in data 12 ottobre 2022, formale istanza di accesso agli atti (**doc. 8**), chiedendo di prendere visione della documentazione della citata procedura di mobilità.



5. - Con PEC del 10 gennaio 2023 (doc. 4), la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio III - del Ministero dell'Istruzione e del Merito trasmetteva i verbali n. 1, n. 4 e n. 5 della Commissione di valutazione (docc. 1-2-3), dai quali emergevano le macroscopiche violazioni delle norme del bando e di quelle di rango costituzionale che regolano, in via generale, l'attività della Pubblica Amministrazione, diffusamente esposte nel prosieguo del presente atto: innanzi tutto, che **la procedura si era conclusa senza pubblicazione di alcuna graduatoria**; in secondo luogo, che **non erano stati rispettati i criteri di valutazione delle specifiche esperienze lavorative, in relazione alle funzioni da svolgere**; inoltre, che **erano stati violati i criteri di valutazione prioritaria stabiliti dal bando**; infine, che **neppure erano palesati i criteri in base ai quali erano stati attribuiti i punteggi ai singoli candidati**.

* * *

Il ricorso, con salutare riserva di proposizione di eventuali motivi aggiunti, resta sin d'ora affidato al seguente

MOTIVO

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 2 E 4 E DELL'ART. 4, COMMI 1, 2, 3, 4, 5 DEL BANDO DELLA PROCEDURA, DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PROT. N. 1324 DEL 19/01/2022 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DELLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI AL COD. CIV. - OMESSA MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ.

6. - **Il quadro normativo di riferimento della procedura di mobilità in esame.**

6.1. - Il combinato disposto degli articoli 4 (comma 1) e 1 (commi 2 e 4) del Bando stabilisce i criteri valutativi dei candidati per i posti per gli Uffici scolastici regionali, tra cui quello della Liguria che ci occupa.



6.2. - In particolare, l'**art. 4, comma 1**, del Bando dispone: "... le candidature verranno valutate sulla base dei seguenti **criteri di valutazione**: **a) possesso di un diploma di laurea [...]** preferibilmente in discipline giuridiche ed economiche; **b) specifica esperienza lavorativa negli ambiti di competenze di cui all'articolo 1 [...]**".

6.3. - Tali *ambiti di competenze* sono, appunto, indicati nell'**art. 1 del Bando**: **al comma 2, in generale**: "- gestione delle risorse umane e finanziarie; - attività di pianificazione e programmazione strategica; - esperienza nella gestione di rapporti con soggetti esterni pubblici e privati" e, **al comma 4, per gli Uffici scolastici regionali** "**... si richiede un profilo professionale coerente con le competenze istituzionali di cui all'art. 7 del citato D.P.C.M. 166/2020**" (oltre al comma 3, per l'Amministrazione centrale).

L'art. 7 del D.P.C.M. 166/2020, "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione*" (**doc. 9**), disciplina le competenze degli Uffici scolastici regionali, cui sono assegnate le funzioni individuate dal suo comma 2: "*vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti ...*".

Il profilo professionale per i dirigenti destinati agli Uffici scolastici regionali doveva essere, quindi, *coerente* con tali **competenze istituzionali in materia di istruzione**.

6.4. - L'**art. 4, comma 2, del Bando** prevede che: "**Saranno in ogni caso valutate prioritariamente le istanze presentate da personale già in posizione di comando, con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione e in servizio alla data di pubblicazione del presente bando**".

Viene, pertanto, addirittura previsto un criterio di **valutazione prioritaria** per i candidati che si trovino già - sia pur in posizione di comando - ad esercitare le funzioni di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione, ovvero i posti che si vanno a coprire con la procedura di mobilità *de qua*.



6.5. - Il medesimo **art. 4 del Bando, ai commi 3 e 4**, stabilisce: *"All'esito della valutazione di cui sopra, l'Amministrazione si riserva di convocare per un colloquio i candidati ritenuti maggiormente idonei in relazione alle funzioni da svolgere [...] in modo da individuare le professionalità dirigenziali più coerenti con le esigenze organizzative e gestionali dell'Amministrazione"*.

Il bando prevede, quindi, proprio per scegliere i profili più attinenti alle specifiche esigenze dell'Amministrazione scolastica, la possibilità di effettuare un colloquio comparativo tra i candidati che presentino maggiori caratteristiche di idoneità alle funzioni da svolgere.

6.6. - Da ultimo, il **comma 5 dello stesso art. 4 del Bando**, dispone: *"Gli esiti della presente procedura di mobilità saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero"*.

Ciò, come ovvio per ogni procedura selettiva in materia di pubblico impiego, quale imprescindibile presidio di trasparenza delle operazioni concorsuali comparative tra più candidati.

7. - Le violazioni dedotte.

7.1. - Violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 1, commi 2 e 4 del Bando.

7.1.1 - Come risulta dal verbale n. 1 del 3 maggio 2022 (*doc. 1*), **la Commissione, istituita ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Bando, per la valutazione dei candidati sulla base dei criteri precisati nel medesimo articolo**, ha predisposto una *"scheda di valutazione con l'assegnazione di punteggi agli elementi di conoscenza, di abilità, di attitudine e capacità professionale rinvenienti dal curriculum e corrispondenti ai criteri predefiniti nell'Avviso"*, **assegnando "ai criteri di valutazione individuati nel suindicato Avviso (criteri A, B, C, D ed E), tre fasce di punteggio (minima, media e massima), di cui alla fascia minima corrisponde un punteggio pari a 3, alla fascia media corrisponde un punteggio pari a 6 e alla fascia massima un punteggio pari a 9 [...]"**.



7.1.2 - Innanzi tutto, la Commissione ha deciso, autonomamente e con assoluta discrezionalità, di **definire cinque criteri al posto dei due espressamente previsti dal comma 1 dell'art. 4: a) laurea; b) specifica esperienza lavorativa negli ambiti di competenze di cui all'articolo 1**, mediante un'operazione di "combinazione" tra il criterio b) e gli ambiti di cui all'art. 1, comma 2, nonché il profilo professionale di cui all'art. 1, comma 4.

Ne è conseguita la "**creazione**", **da parte della Commissione**, in luogo dei due criteri previsti dal bando, che prevedevano l'attribuzione di due soli punteggi, **dei seguenti cinque criteri valutativi (denominati A, B, C, D, E), non previsti nel Bando, con attribuzione ai candidati di cinque punteggi distinti:**

- A) esperienza nella gestione delle risorse umane e finanziarie;
- B) esperienza nell'attività di pianificazione e programmazione strategica;
- C) esperienza nella gestione di rapporti con soggetti esterni pubblici e privati;
- D) profilo coerente con le competenze istituzionali di cui all'art. 7 del DPCM 166/2020.

Il Bando, tuttavia, prevedeva un sistema di valutazione diverso, ove, tra l'altro, l'esperienza era richiesta solo per il terzo ambito di cui all'art. 1, comma 2: "esperienza nella gestione di rapporti con soggetti esterni pubblici e privati" e non anche negli altri due.

In disparte la considerazione sul punteggio attribuibile in astratto (perché, per le tre fasce, sono attribuiti 3, 6 e 9 punti e non 1, 2 e 3 punti o 5, 10, 15 punti?), è evidente che, aumentando la differenza tra le fasce, la distanza tra i candidati si dilata, attribuendo così un valore decisivo ad un criterio piuttosto che ad un altro, **trasmodando in un'inammissibile alterazione sostanziale dei criteri stabiliti dal Bando** (cfr. T.A.R. PIEMONTE, TORINO SEZ. II, Sent. 16/11/2007, n. 3487), **senza che ci sia una qualsiasi motivazione con l'indicazione di parametri concreti al fine di stabilire perché un "elemento", oggetto di valutazione secondo i criteri A, B, C, D o E, debba debba essere inserito nella fascia minima o in quella media oppure nella fascia massima.**

La violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 1, commi 2 e 4 del Bando è palese.



7.1.3 - Scendendo nel concreto, analizzando i *curricula* dei candidati ai primi due posti, rinvenuti in *internet* (**docc. 10 - 11**, v. *infra*, pagg. 10 e 12-13), in comparazione con quello della ricorrente (*doc. 7*), **non è dato minimamente comprendere perché, rispetto al criterio B (esperienza nell'attività di pianificazione e programmazione strategica)**, la Dott.ssa DALMASSO sia stata inserita nella fascia massima (9 punti), l'Avv. BEDUSCHI in quella media (6 punti) e **la Dott.ssa GUGLIELMI solo nella fascia minima (3 punti)**, nonostante le comprovate esperienze di quest'ultima:

- presso la Città metropolitana di Genova: a) **Dirigente ambito Istruzione** (2017-oggi): attività di pianificazione strategica del Piano dimensionamento e offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado, coinvolgendo Comuni, scuole, organizzazioni sindacali, l'Ufficio scolastico regionale; b) **Dirigente ambito Mobilità, formazione e sicurezza**, (2015-2017): gestione sicurezza sul lavoro e aggiornamento piani di sicurezza; sorveglianza sanitaria e formazione del personale (budget € 70.000); riorganizzazione dell'ente e conseguente gestione del personale in esubero, a seguito della riduzione da 980 a 530 unità, per la modifica di alcune funzioni delle Province;
- presso la Provincia di Genova: c) **Dirigente sviluppo risorse umane** (2004-2014): gestione organizzazione (analisi e reingegnerizzazione processi, definizione strutture, sviluppo metodologie di valutazione personale, descrizione posizioni), formazione, selezioni pubbliche e mobilità, ottenendo certificazione di qualità, coordinando 14 persone organizzate in tre uffici;
- presso GRTN, S.p.A. di proprietà del Ministero del tesoro: d) **Quadro Responsabile della formazione** (2002-2004): gestione e selezione personale, definizione piano della formazione e predisposizione appalti per acquisizione dei servizi formativi (budget € 500.000); e) **Responsabile sviluppo risorse umane** (2003-2004): introduzione sistema competenze, descrizione incarichi, sistema premiante;
- presso il Comune di Bologna: f) **Funzionario Specialista organizzazione** (1995-2002): coordinamento dei progetti di sviluppo organizzativo e di qualità totale; g) **Responsabile Ufficio Formazione** (1997-2002): valutazione performance, pesatura posizioni, per un Ente con circa 5.500 dipendenti.



Ancora, **relativamente al criterio E (possessiono di un diploma di laurea ... preferibilmente in discipline giuridiche ed economiche)**, pur considerando che le prime due candidate, in possessiono, rispettivamente, di diploma di laurea in economia e commercio ed in giurisprudenza, siano state inserite nella fascia massima con 9 punti, **non si capisce, né alcuna argomentazione è stata esplicitata in proposito, perché la Dott.ssa GUGLIELMI**, in possessiono di laurea in **Filosofia**, conseguita a seguito di corso di quattro anni con votazione **110/110** presso l'Università degli Studi di Genova, **seconda laurea in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni**, conseguita a seguito di corso di cinque anni con votazione **110/110** presso l'Università La Sapienza di Roma, anche abilitata alla professione di psicologo presso l'Università degli Studi di Bologna, (v. doc. 7), **sia stato collocata solo nella fascia minima, con l'attribuzione di 3 punti.**

La Commissione ha del tutto omesso qualsivoglia motivazione in proposito, incorrendo, inoltre, nella dedotta illegittimità per incoerenza nella valutazione e nella comparazione dei profili professionali e delle esperienze dei candidati. Donde la sussistenza anche del rubricato vizio di **eccesso di potere per illogicità.**

7.2. - Violazione dell'art. 4, commi 1 e 2 del Bando e dell'art. 12 disp. prel. c.c.

7.2.1 - Come visto sopra, il comma 2 dell'art. 4 del Bando prevede: "*Saranno in ogni caso **valutate prioritariamente** le istanze presentate da personale già in posizione di comando, con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione e in servizio alla data di pubblicazione del presente bando*".

Lo spirito della norma è chiarissimo nella sua espressione letterale e non ammette interpretazione diversa: **le domande** di chi si trovi in posizione di comando, nelle condizioni precisate, **devono essere valutate prioritariamente** rispetto alle domande dei candidati che non si trovino in tale posizione.

7.2.2 - La Commissione, invece, ha "*previsto un **ulteriore criterio F***), che assegna un punteggio pari a **4** ai candidati che siano in **posizione di comando con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione in servizio alla data di pubblicazione del bando**" (cfr. verbale n. 1 del 3 maggio 2022, doc. 1).



La violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, è evidentissima. **La valutazione prioritaria è stata illegittimamente trasformata in un ulteriore criterio, denominato F dalla Commissione, che assegna un punteggio pari a 4 ai candidati, le cui domande, invece, dovevano essere valutate prioritariamente rispetto a quelle degli altri che non si trovavano nella medesima posizione.** Attribuire 4 punti (perché poi 4 punti e non 6 o 10?) invece che valutare prioritariamente le domande come previsto dal Bando, ha determinato una graduatoria non rispondente alle regole della procedura, alterando i risultati e vulnerando le legittime aspettative dei candidati in posizione di comando presso il Ministero.

7.2.3 - Nel "creare" tale sesto criterio di valutazione, la Commissione ha violato anche l'art. 12 delle preleggi al c.c. che, come noto, dispone: *"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"*.

Le locuzioni usate nell'art. 2, comma 4 del Bando sono assolutamente inequivoche: **"Saranno in ogni caso valutate prioritariamente le istanze [...]"**.

Non vi può essere dubbio alcuno che, al significato di tali parole, secondo la loro connessione, non può essere attribuito altro senso che quello fatto palese dalle stesse: è pacifico che l'avverbio **"prioritariamente"** significa **"con priorità"** e, cioè, **"che deve avere la priorità, che deve avere la precedenza"** (cfr., tra le altre, Enciclopedia Treccani, in <https://www.treccani.it/vocabolario/prioritario/>).

7.2.4 - Attribuire 4 punti non significa valutare con priorità e precedenza la domanda, anzi, si è tramutato nell'esatto contrario, determinando una posizione inferiore in graduatoria per quei candidati, la cui domanda doveva - invece - essere valutata con priorità e precedenza.

Il significato letterale era, invece, chiarissimo e non consentiva alcun margine di discrezionalità, né per un'interpretazione diversa della norma, né - ancor peggio - per l'illegittima creazione di un criterio - non previsto dal Bando - che nella sostanza frustrasse proprio lo scopo della norma medesima.



7.3. - Violazione dell'art. 4, commi 3 e 4 del Bando

7.3.1 - Proprio allo specifico fine, espressamente indicato nel Bando, di **"individuare le professionalità dirigenziali più coerenti con le esigenze organizzative e gestionali dell'Amministrazione"**, i commi 3 e 4 dell'art 4 prevedono che sia riservata la convocazione dei **"candidati ritenuti maggiormente idonei in relazione alle funzioni da svolgere"** per un **"colloquio"**.

7.3.2 - **La Commissione, senza dar conto di alcuna motivazione in proposito, ha omesso di svolgere tale colloquio**, nonostante su quattordici candidati, i primi dieci fossero così ravvicinati da essere ricompresi in uno spazio di soli 9 punti (42 punti per il primo; 36 punti per la ricorrente, posizionata al n. 7; 33 per il decimo) e che il candidato posizionato al posto n. 2 (utile per la sottoscrizione del contratto presso l'USR Liguria) sopravanzasse i candidati posizionati a pari merito ai posti n. 3, 4 e 5 di soli 2 punti.

Non solo. Il Colloquio, finalizzato come previsto dal Bando, ad individuare le più idonee professionalità **dirigenziali** in relazione alle esigenze dell'amministrazione **scolastica**, avrebbe certamente fatto emergere le competenze di chi le stava esercitando da anni, come la ricorrente, evitando distorsioni nella formazione della graduatoria.

Infatti, anche a seguito dell'omissione del *colloquio* sono state collocate **ai primi due posti** della graduatoria due candidate, sia pur con *curricula* prestigiosi, ma **totalmente prive di qualsiasi esperienza nell'ambito scolastico e di pubblica istruzione** (da quanto si può apprezzare dai rispettivi *curricula* presenti in rete, v. *docc. 10 - 11*).

Infatti, è risultata al **1° posto, con 42 punti**, la Dott.ssa **Nadia DALMASSO**, con molte esperienze quale **direttore e responsabile dell'area amministrativa di alcune comunità montane piemontesi, con particolare riguardo agli ambiti economico-finanziari e fiscali** (*doc. 10*).

Al **2° posto** (ultimo utile per la Regione Liguria), è collocata, **con 39 punti**, l'Avv. **Elena BEDUSCHI**, con molte esperienze quale **Segretario comunale in comuni lombardi ed emiliani e Istruttore amministrativo in materia demografica, tributaria e legale** (*doc. 11*).



Al 7° posto, con 36 punti, è posizionata la **Dott.ssa Marta GUGLIELMI** che, quale **Dirigente ambito Istruzione** presso La Città metropolitana di Genova, **possiede le seguenti esperienze lavorative specifiche per le funzioni da svolgere nell'amministrazione scolastica**: gestione del Piano di dimensionamento e dell'offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado; partecipazione al gruppo scuole che si occupa della pianificazione delle acquisizioni, cessioni e manutenzioni straordinarie delle sedi scolastiche per migliorare la qualità complessiva del sistema; gestione, per delega regionale, dei servizi per il diritto allo studio degli studenti disabili (budget € 2,1 milioni annui); componente per Città metropolitana (con Università degli Studi di Genova, Ufficio scolastico regionale per la Liguria, Camere di Commercio di Genova e delle Riviere) del comitato promotore del progetto regionale Orientamenti, collaborando alla progettazione delle iniziative formative ed informative; riedizione del portale dell'ente dedicato all'istruzione rivedendone totalmente la logica di navigazione e contenuti per fornire uno strumento di supporto alle famiglie per l'orientamento scolastico e dare visibilità alle competenze di Città metropolitana, che oggi, con oltre 240.000 contatti annui, costituisce un'eccellente esperienza, in riuso a Regione Liguria per le tre province liguri; gestione del Centro sistema Bibliotecario metropolitano, struttura capofila per le biblioteche civiche del territorio (*doc. 7*).

L'omissione del *colloquio* costituisce una lesione concreta, da un lato, all'interesse legittimo della ricorrente ad ottenere il posto che, con valutazione effettuata in corretta applicazione delle norme del Bando, le sarebbe spettato; dall'altro lato, al diritto del Ministero dell'Istruzione di veder immesso in ruolo il candidato che fosse realmente più idoneo in relazione alle funzioni da svolgere presso tale amministrazione scolastica.

7.4. - Violazione dell'art. 4, comma 5, del Bando.

Ultima, ma non certo per importanza è la violazione della regola basilare di ogni procedura concorsuale: la pubblicazione degli esiti della procedura stessa.



Dispone, ovviamente, l'art. 4, comma 5 del Bando che: "*Gli esiti della presente procedura di mobilità saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero*".

La ricorrente non ha avuto alcuna informazione sullo svolgimento della procedura né sulla sua conclusione, di cui - con estremo stupore - ha appreso solo a seguito dell'accesso agli atti, dell'ostensione dei verbali e della relativa graduatoria, qui impugnati.

Omettere la dovuta pubblicazione degli esiti e della graduatoria finale costituisce il suggello all'illegittimità e alla totale opacità, della procedura.

8. - In definitiva, il **Ministero** ha violato l'art. 1, commi 2 e 4, nonché l'art. 4, commi 1, 2 (anche in relazione all'art 12 disp. prel. c.c.), 3, 4 e 5 del Bando, da un lato, avendo la **Commissione** (i) stravolto le regole di valutazione, sostituendo i due criteri stabiliti con cinque criteri, per i quali sono state previste tre fasce di punteggio ma non i criteri in base ai quali l'elemento da valutare andasse inserito in una delle tre fasce; (ii) trasformato la valutazione prioritaria delle domande dei candidati in posizione di comando prevista nel Bando in un ulteriore mero sesto criterio con l'attribuzione di un punteggio, svincolato anche nel *quantum* da qualsiasi previsione del Bando ed, anzi, apertamente in contrasto con il significato letterale e lo scopo della norma; (iii) omissso di convocare per un colloquio i candidati maggiormente idonei per individuare le professionalità dirigenziali più coerenti con le esigenze dell'Amministrazione; dall'altro, avendo la **Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie** (iv) omissso di pubblicare gli esiti della procedura e la graduatoria finale.

Tali modalità hanno comportato, anche per i loro effetti, l'ulteriore **violazione** dei canoni costituzionalmente presidiati del **buon andamento** ed **imparzialità** della P.A., di cui all'art. 97 Cost., con ricadute anche sull'**efficienza** e l'**efficacia** dell'**organizzazione territoriale** e dell'**azione** dell'**Amministrazione scolastica**, a vantaggio della quale, mediante l'inserimento delle figure dirigenziali più coerenti con le specifiche esigenze della pubblica istruzione, la procedura di mobilità in esame era stata indetta.

A maggior gravità, si evidenzia che le violazioni lamentate sono state commesse in totale **omissione di alcuna motivazione** a supporto dell'adozione dei relativi atti amministrativi e con **eccesso di potere per illogicità**.



* * *

Il presente ricorso viene notificato anche alla Dott.ssa **Nadia DALMASSO** (c.f. DLMNDA67A66D205R), nata il 26 gennaio 1967 a Cuneo (CN), residente in Chiusa di Pesio (CN), CAP 12013, Via Circonvallazione Mombrisone n. 8, quale **controinteressata**, come sopra esposto.

* * *

ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 55 C.P.A.

Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti per richiedere l'emissione di misura cautelare, al fine di scongiurare il pericolo imminente sulla ricorrente di vedersi sottratto definitivamente il posto cui ha conclamatamente diritto, alla luce di quanto precede.

Le ragioni poste a fondamento della presente istanza riposano nella palese illegittimità dell'intera procedura valutativa e della conseguente graduatoria formata, sulla base degli argomenti diffusamente sopra illustrati, da intendersi all'uopo integralmente richiamati in questa sede.

L'estrema gravità ed imminenza del periculum risiedono nel fatto che l'Amministrazione convenuta sta procedendo all'immissione in ruolo, per quanto riguarda la Regione Liguria, dei due candidati collocati alle prime due posizioni, al primo dei quali (odierna controinteressata) è già stato conferito l'incarico dirigenziale non generale di cui alla procedura, come risulta dal sito *internet* istituzionale (**doc. 12**).

Evidente come, in tale contesto, una pronuncia di merito che intervenisse successivamente al conferimento degli incarichi oggetto del Bando, risulterebbe *inutiliter data*, con conseguente irreversibile pregiudizio per la ricorrente la quale vedrebbe irrimediabilmente compromesso il proprio diritto.

Di qui l'interesse alla presente impugnativa e alla sospensione dei provvedimenti gravati, per cui si insta affinché l'Ecc.mo Tribunale adito emetta l'invocata misura cautelare, ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

* * *



Per i motivi sopra esposti,
la Dott.ssa **Marta GUGLIELMI**, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,
rassegna le seguenti conclusioni e

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, **previa sospensione dei provvedimenti impugnati ex art. 55 c.p.a., per la quale sin d'ora si insta**
ed ogni provvedimento meglio visto e ritenuto, **voglia, nel merito:**

A) annullare:

- 1. il verbale n. 1 del 3 maggio 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui *"... il Presidente e i componenti della Commissione [...] decidono di definire la scheda di valutazione da utilizzare per ciascun candidato, che riporti distintamente i criteri di valutazione puntualmente indicati nell'Avviso. In particolare, si decide di predisporre la scheda di valutazione con l'assegnazione di punteggi agli elementi di conoscenza, di abilità, di attitudine e capacità professionale rinvenienti dal curriculum e corrispondenti ai criteri predefiniti nell'Avviso. Si decide di assegnare ai criteri di valutazione individuati nel suindicato Avviso (criteri A, B, C, D ed E), tre fasce di punteggio (minima, media e massima), di cui alla fascia minima corrisponde un punteggio pari a 3, alla fascia media corrisponde un punteggio pari a 6 e alla fascia massima un punteggio pari a 9. Inoltre viene previsto un ulteriore criterio F), che assegna un punteggio pari a 4 ai candidati che siano in posizione di comando con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione in servizio alla data di pubblicazione del bando. La scheda elaborata secondo le predette indicazioni è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (all.to n. 3). Con riferimento all'esame delle candidature, in accordo con quanto definito nell'Avviso, procederà ad esaminare le manifestazioni d'interesse pervenute e, tenendo conto della sede di destinazione indicata, elaborerà per ciascuna di esse uno specifico elenco", nonché il relativo modello*



- di **"scheda valutativa"** per l'assegnazione dei punteggi da attribuire a ciascun candidato, allegata a detto verbale *sub* allegato 3, **comunicati alla ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023;**
2. il **verbale n. 4 del 14 giugno 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui ***"La Commissione procede all'esame dei curricula dei 14 candidati per la copertura di n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, secondo l'ordine alfabetico, e contestualmente attribuisce i punteggi relativamente ai criteri A, B, C, D, E e F, secondo quanto già definito nella precedente riunione (verbale n. 1) [...] I Punteggi spettanti a ciascuno sono riportati nelle schede che si allegano al presente verbale"***, nonché le relative schede nelle quali sono riportati i punteggi attribuiti a ciascun candidato, allegata a detto verbale *sub* allegato 10, **comunicati alla ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023;**
3. il **verbale n. 5 del 16 giugno 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui ***"La Commissione redige le tabelle riepilogative delle valutazioni (all.ti 13-16) e dispone l'invio di tutti gli atti alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie"***, nonché la tabella riepilogativa delle valutazioni attribuite ai candidati per i n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, allegata a detto verbale *sub* allegato 14, **comunicati alla ricorrente in data 10 gennaio 2023;**
4. ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, cognito e non, ivi compresi i verbali di attribuzione dei punteggi alla ricorrente ed i giudizi espressi, sia in forma individuale dai commissari sia in forma collegiale dalla Commissione valutativa, relativi alla predetta procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022 per due posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;



B) ordinare all'amministrazione di provvedere all'integrale rinnovazione delle operazioni valutative, in conformità alle disposizioni del Bando e dei criteri in esso stabiliti;

C) con vittoria delle spese di lite.

Dichiarazione di valore

Si dichiara che il presente ricorso ha valore indeterminato e sconta un Contributo Unificato nella misura dimezzata di € 325,00 trattandosi di controversia in materia di **pubblico impiego**.

Si allega e produce:

1. verbale n. 1 del 03.05.2022 della Commissione e modello scheda valutativa;
2. verbale n. 4 del 14.06.2022 della Commissione e schede valutazione candidati;
3. verbale n. 5 del 16.06. 2022 della Commissione e tabella valutazioni candidati;
4. PEC del 10.01.2023 Ministero Istruzione - Avv. Cassisi;
5. Bando - DCD MI prot. n. 1324 del 19.01.2022;
6. domanda Dott.ssa Marta GUGLIELMI prot. n. 4130 del 14.02.2022;
7. *curriculum* Dott.ssa Marta GUGLIELMI;
8. PEC 13.10.2022 Avv. Cassisi - Ministero Istruzione - istanza accesso agli atti;
9. DPCM 30.09.2020 n. 166 in GU n. 309 del 14.12.2020;
10. *curriculum* Dott.ssa Nadia DALMASSO;
11. *curriculum* Avv. Elena BEDUSCHI;
12. estratto dal sito internet USR Liguria incarico Dott.ssa Nadia DALMASSO.

Genova, 9 marzo 2023

Avv. Ardo Arzeni

Firmato digitalmente da
ARDO ARZENI
CN = ARZENI ARDO
C = IT"

Avv. Orlando Cassisi

Firmato digitalmente da: Orlando Cassisi
Data:09/03/2023 11:48:33

* * *



- II -

Il ricorso veniva depositato al T.A.R. Lazio - Roma in data 24.3.2023, iscritto a ruolo con il n. 5234 / 2023 REG. RIC. ed assegnato alla Sezione Terza *bis*.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito (*doc. a7*) e la Dott.ssa Dalmasso (*doc. a8*).

La Dott.ssa Guglielmi depositava in data 5.5.2023 una memoria (*doc. a9*) con la quale correggeva un errore materiale contenuto nel ricorso e puntualizzava alcune argomentazioni, che di seguito si trascrive letteralmente, ad integrazione di quanto sopra:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ROMA

- Sezione terza bis -

R.G. N. 5234 / 2023

(Camera di consiglio del 9 maggio 2023)

MEMORIA

della Dott.ssa **Marta GUGLIELMI**

- *ricorrente* -

(*Avv.ti Ardo Arzeni e Orlando Cassisi*)

contro

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**

- *resistente* -

(*Avvocatura Generale dello Stato - Avv. Monica De Vergori*)

e nei confronti

della Dott.ssa Nadia DALMASSO

- *controinteressata* -

(*Avv. Enrico Martinetti*)

* * *

A correzione di un errore materiale contenuto nel ricorso, si precisa quanto segue.

A **pagina 9** del ricorso, **paragrafo 7.1.3**, la valutazione contestata dalla ricorrente è quella relativa al **criterio D** (e non al criterio B).

Infatti, **non si comprende perché, rispetto al criterio D** (coerenza del profilo professionale del candidato con le competenze richieste per la figura dirigenziale da ricoprire negli *Uffici Scolastici Regionali*), la Dott.ssa GUGLIELMI, in possesso delle numerosissime **esperienze lavorative specifiche per le funzioni da svolgere nella amministrazione scolastica, indicate a pag. 13 del ricorso** (*cfr. curriculum, doc. 7*),



sia stata inserita solo nella fascia media (con attribuzione 6 punti) al pari delle due candidate, Dalmasso e Beduschi, totalmente prive di qualsiasi esperienza nell'ambito scolastico e di pubblica istruzione (da quanto si può apprezzare dai rispettivi *curricula* presenti in rete, v. *docc. 10 - 11*), poi collocate ai primi due posti della graduatoria (i soli utili per l'immissione in ruolo).

* * *

Con l'occasione, fermo e ribadito integralmente tutto quanto dedotto ed argomentato in ricorso, si puntualizza brevemente quanto segue.

A) L'Amministrazione non ha mai pubblicato gli esiti della procedura de qua e, cioè, la graduatoria predisposta dalla Commissione, in violazione dell'art. 4, comma 5, del Bando.

Costituisce consolidato principio giurisprudenziale che, per le procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, **l'approvazione della graduatoria rappresenta l'atto terminale del procedimento (CONS. STATO SEZ. VI, 26/02/2019, n. 1356) ed anche qualora la graduatoria sia provvisoria, essa costituisce di per sé l'atto terminale della procedura concorsuale, nei pubblici concorsi che ne prevedono la pubblicazione (CONS. STATO SEZ. IV, 05/04/2019, n. 1487).**

Principio certamente applicabile alla presente fattispecie, ove la procedura ha avuto avvio con l'emanazione del Bando di cui al DCD MI prot. n. 1324 del 19.01.2022 (*doc. 5*), è stata caratterizzata dalla valutazione comparativa dei candidati e si è conclusa con la predisposizione della graduatoria definitiva (*doc. 3*) - mai pubblicata - in forza della quale l'Amministrazione ha già direttamente immesso in ruolo la candidata n. 1 (*doc. 12*).

E', infatti, nel momento dell'approvazione che la graduatoria deve essere pubblicata, poiché essa, individuando precisamente i *vincitori*, dà luogo alla violazione dell'interesse legittimo degli altri candidati che, proprio in esito alla sua pubblicazione, sono in grado di percepirne la lesività con conseguente insorgenza della legittimazione alla sua impugnazione ed alla richiesta di sua cautelare sospensione. Diversamente opinando, se la pubblicazione dovesse ritenersi ammissibile soltanto a seguito dell'immissione in ruolo dei vincitori, tale tutela si rivelerebbe *inutiliter data*.



B.1) Sui criteri di valutazione.

Si ribadisce - com'è tenore letterale - che l'art. 4, comma 1, del Bando prevede solo due criteri valutativi: a) *laurea*; b) *specificata esperienza lavorativa negli ambiti di competenze di cui all'articolo 1)* con attribuzione di **due** soli punteggi e che **la Commissione** - invece - ha **creato cinque criteri valutativi (A, B, C, D, E), non previsti nel Bando, attribuendo ai candidati cinque punteggi distinti.**

Non solo. **Il Bando, richiedeva esperienza solo per il terzo ambito di cui all'art. 1, comma 2 (esperienza nella gestione di rapporti con soggetti esterni pubblici e privati)** e non anche per gli altri due. Donde l'ulteriore violazione del Bando ed l'illogica arbitrarietà da parte della Commissione.

Anche ammettendo che stabilire 3, 6 e 9 punti per le fasce di valutazione corrisponda alla *discrezionalità tecnica* della Commissione, la violazione del Bando e l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà emerge in tutta la sua gravità nell'aver **completamente omesso la previsione - certa, trasparente ed anticipata - dei parametri concreti in base ai quali un elemento, oggetto di valutazione per i criteri A, B, C, D o E, debba essere inserito nella fascia minima o in quella media o in quella massima.**

B.2) Sull'omessa effettuazione del colloquio di cui all'art. 4, commi 3 e 4 del Bando.

E' pacifico che il tenore letterale della norma preveda il colloquio quale *facoltà* e non quale *obbligo*. Ma l'attività esegetica non può terminare a questo primo livello. E' necessario interrogarsi se ci si trovi di fronte ad una *discrezionalità vincolata* ovvero ad una *discrezionalità assoluta*.

Invero, tale *riserva* non appare del tutto discrezionale, poiché il Bando specifica che il colloquio, da un lato, non avrebbe dovuto essere tra tutti i candidati ma solo tra quelli *ritenuti maggiormente idonei in relazione alle funzioni da svolgere* e, dall'altro, che sarebbe stato *"finalizzato all'accertamento del possesso delle competenze professionali e delle esperienze di servizio, nonché delle attitudini personali, in modo da individuare le professionalità dirigenziali più coerenti con le esigenze organizzative e gestionali dell'Amministrazione"* scolastica.

Nella specie, poiché i primi dieci candidati erano ricompresi in soli 9 punti (42 per il primo; 36 per la ricorrente, posizionata al n. 7; 33 per il decimo), non si può ritenere che



si tratti di una discrezionalità assoluta, ma di una *discrezionalità vincolata*, nel senso che la Commissione, preso atto che i candidati maggiormente idonei erano stati valutati in misura quasi uguale, avrebbe *dovuto* esercitare la propria *discrezionalità*, per accertare veramente quali fossero i *candidati maggiormente idonei alle funzioni dirigenziali da svolgere nel Ministero dell'istruzione*, a maggior ragione in quanto i primi due candidati non avevano mai avuto alcuna esperienza e competenza in ambito scolastico, mentre quelli che seguivano di pochi punti, tra cui la ricorrente, sì.

Ed, invece, la Commissione non solo ha omesso di svolgere tale colloquio, ma non ha neppure dato conto di alcuna motivazione in proposito.

Peraltro, la stessa locuzione ("*si riserva*") è utilizzata all'art. 4, comma 1, del Bando: "*In relazione al numero ed alla tipologia di istanze che perverranno l'Amministrazione si riserva di nominare apposita Commissione che provveda alla valutazione dei candidati*", ma non vi è alcun dubbio che, anche in questo caso, si tratti di *discrezionalità vincolata*, nel senso che, pervenute più di due istanze di candidati con titoli astrattamente idonei, l'Amministrazione non poteva far altro che nominare la Commissione valutativa.

C) Sull'istanza di sospensiva ex art. 55 c.p.a.

Quanto al *periculum*, si ribadisce che, nel caso che ci occupa, non si verte sul trasferimento da una sede di servizio ad un'altra, ma sull'immissione della Dott.ssa GUGLIELMI nel ruolo di dirigente di seconda fascia del Ministero dell'Istruzione, immissione in ruolo che le risulterebbe definitivamente preclusa dalla denegata esecuzione del provvedimento impugnato, da cui conseguirebbe un pregiudizio irreversibile a carico della ricorrente per effetto del collocamento, negli unici due posti disponibili, di candidati con titoli inferiori ai suoi.

* * *

Tutto ciò premesso, si insiste come in ricorso per l'annullamento degli atti impugnati, previa loro cautelare sospensione.

Genova, 4 maggio 2023

Avv. Ardo Arzeni

Firmato digitalmente da
ARDO ARZENI
CN = ARZENI ARDO
C = IT"

Avv. Orlando Cassisi

Firmato digitalmente da: Orlando Cassisi
Data:04/05/2023 20:16:29



La controinteressata Dott.ssa Dalmasso, con memoria depositata il 5.5.2023, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario.

L'amministrazione non depositava memorie.

L'istanza cautelare veniva discussa all'udienza collegiale del giorno 9.5.2024.

- III -

Con sentenza n. 8033 / 2023 REG. PROV. COLL., pubblicata in data 11.05.2023 (*doc. b*), il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione Terza bis, dichiarava il *“difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro, davanti al quale l'odierno giudizio potrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 c.p.a. Spese compensate”*.

- IV -

La controinteressata Dott.ssa Dalmasso impugnava tale sentenza limitatamente alla statuizione concernente la compensazione tra le parti delle spese processuali (*doc. c*) e la Dott. Guglielmi si costituiva contestando chiedendo la conferma della sentenza impugnata, senza proporre appello incidentale avverso la statuizione in punto giurisdizione (*doc. d*).

Anche il Ministero intimato si costituiva senza proporre appello incidentale (*doc. e*).

Pertanto, la sentenza n. 8033 / 2023 del T.A.R. Lazio - Roma, Sezione Terza bis è passata in giudicato in data 12.12.2023 (sei mesi e 31 giorni dopo la sua pubblicazione avvenuta in data 11.5.2023) quanto al capo che ha dichiarato il *“difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro”*.

Il termine per la riassunzione del giudizio scade, quindi, il giorno 12.3.2024.

* * *



Tutto ciò premesso, la Dott.ssa **Marta GUGLIELMI**, *ut supra* rappresentata e difesa, con il presente atto **riassume tempestivamente il giudizio n. 5234 / 2023 REG. RIC. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma** facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda e

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Genova, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia fissare l'udienza di comparizione e discussione della presente controversia per ivi, in contraddittorio nei confronti dei convenuti ovvero in loro legittima *declaranda* contumacia, sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, in funzione di Giudice del Lavoro, *contrariis reiectis*, previ i provvedimenti e le declaratorie meglio visti e ritenuti:

A) **annullare** e/o comunque disapplicare:

1. **il verbale n. 1 del 3 maggio 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui *"... il Presidente e i componenti della Commissione [...] decidono di definire la scheda di valutazione da utilizzare per ciascun candidato, che riporti distintamente i criteri di valutazione puntualmente indicati nell'Avviso. In particolare, si decide di predisporre la scheda di valutazione con l'assegnazione di punteggi agli elementi di conoscenza, di abilità, di attitudine e capacità professionale rinvenienti dal curriculum e corrispondenti ai criteri predefiniti nell'Avviso. Si decide di assegnare ai criteri di valutazione individuati nel suindicato Avviso (criteri A, B, C, D ed E), tre fasce di punteggio (minima, media e massima), di cui alla fascia minima corrisponde un punteggio pari a 3, alla fascia media corrisponde un punteggio pari a 6 e alla fascia massima un punteggio pari a 9. Inoltre viene previsto un ulteriore criterio F), che assegna un punteggio pari a 4 ai candidati che siano in posizione di comando con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione in*



*servizio alla data di pubblicazione del bando. La scheda elaborata secondo le predette indicazioni è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (all.to n. 3). Con riferimento all'esame delle candidature, in accordo con quanto definito nell'Avviso, procederà ad esaminare le manifestazioni d'interesse pervenute e, tenendo conto della sede di destinazione indicata, elaborerà per ciascuna di esse uno specifico elenco", **nonché il relativo modello di "scheda valutativa"** per l'assegnazione dei punteggi da attribuire a ciascun candidato, allegata a detto verbale *sub* allegato 3, **comunicati alla ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023;***

2. **il verbale n. 4 del 14 giugno 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui *"La Commissione procede all'esame dei curricula dei 14 candidati per la copertura di n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, secondo l'ordine alfabetico, e contestualmente attribuisce i punteggi relativamente ai criteri A, B, C, D, E e F, secondo quanto già definito nella precedente riunione (verbale n. 1) [...] I Punteggi spettanti a ciascuno sono riportati nelle schede che si allegano al presente verbale"*, nonché le relative schede nelle quali sono riportati i punteggi attribuiti a ciascun candidato, allegate a detto verbale *sub* allegato 10, **comunicati alla ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023;**
3. **il verbale n. 5 del 16 giugno 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui *"La Commissione redige le tabelle riepilogative delle valutazioni (all.ti 13-16) e dispone l'invio di tutti gli atti alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie"*, nonché la tabella riepilogativa delle valutazioni attribuite ai candidati per i n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, allegata a detto verbale *sub* allegato 14, **comunicati alla ricorrente in data 10 gennaio 2023**



4. ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, cognito e non, ivi compresi i verbali di attribuzione dei punteggi alla ricorrente ed i giudizi espressi, sia in forma individuale dai commissari sia in forma collegiale dalla Commissione valutativa, relativi alla predetta procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022 per due posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;
- B) condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t., a **provvedere all'integrale rinnovazione delle operazioni valutative, in conformità alle disposizioni del Bando e dei criteri in esso stabiliti**;
- C) con vittoria delle spese di lite".

IN VIA ISTRUTTORIA

Si depositano telematicamente i seguenti documenti informatici conformi:

- a) ricorso Guglielmi al TAR Lazio-Roma 9.3.2023
- a1) messaggio notifica PEC 9.3.2023 ricorso Guglielmi al MIM
- a2) ricevuta accettazione notifica PEC 9.3.2023 ricorso Guglielmi al MIM
- a3) ricevuta consegna notifica PEC 9.3.2023 ricorso Guglielmi al MIM
- a4) relazione notificazione PEC 9.3.2023 ricorso Guglielmi al MIM
- a5) procura ricorso Guglielmi al TAR Lazio-Roma
- a6) ricorso Guglielmi notificato a mezzo posta 9.3.2023 a Dalmasso
- a7) atto costituzione MIM giudizio n. 5234-2023 TAR Lazio-Roma
- a8) memoria costituzione Dalmasso giudizio n. 5234-2023 TAR Lazio-Roma
- a9) memoria Guglielmi giudizio n. 5234-2023 TAR Lazio-Roma
- b) sentenza n. 8033-2023 TAR Lazio-Roma giudizio n. 5234-2023
- c) appello Dalmasso al Consiglio di Stato RG 9710-2023
- d) memoria costituzione in appello Guglielmi Consiglio di Stato RG 9710-2023
- e) atto costituzione in appello MIM Consiglio di Stato RG 9710-2023
- 1. verbale n. 1 del 03.05.2022 della Commissione e modello scheda valutativa;
- 2. verbale n. 4 del 14.06.2022 della Commissione e schede valutazione candidati;
- 3. verbale n. 5 del 16.06. 2022 della Commissione e tabella valutazioni candidati;



4. PEC del 10.01.2023 Ministero Istruzione - Avv. Cassisi;
 5. Bando - DCD MI prot. n. 1324 del 19.01.2022;
 6. domanda Dott.ssa Marta GUGLIELMI prot. n. 4130 del 14.02.2022;
 7. *curriculum* Dott.ssa Marta GUGLIELMI;
 8. PEC 13.10.2022 Avv. Cassisi - Ministero Istruzione - istanza accesso agli atti;
 9. DPCM 30.09.2020 n. 166 in GU n. 309 del 14.12.2020;
 10. *curriculum* Dott.ssa Nadia DALMASSO;
 11. *curriculum* Avv. Elena BEDUSCHI;
 12. estratto dal sito internet USR Liguria incarico Dott.ssa Nadia DALMASSO.
- f) attestazione di conformità.

* * *

Dichiarazione di valore

Si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato ed è dovuto un contributo unificato ridotto nella misura del 50% di quello ordinario, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego, pari ad € 259,00.

* * *

Parole chiave ex art. 2, comma 1, lett. c), D.M. Giustizia 7 agosto 2023, n. 110:
procedura di mobilità volontaria ex art. 30, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165
- violazione del Bando - violazione dell'art. 97 Cost. - violazione dell'art. 12 disp. prel. c.c.
- omessa motivazione - eccesso di potere per illogicità.

Genova, 4 marzo 2024

Avv. Ardo Arzeni

Avv. Orlando Cassisi
(firmato digitalmente)



AVV. ARDO ARZENI

16043 - Chiavari (GE)
Galleria Corso Garibaldi, 21/5
tel.: 0185.598363 fax: 0185.598516
PEC: ardo.arzeni@ordineavvgenova.it
e-mail: studiolegale@arzeni.it

AVV. ORLANDO CASSISI

16128 - Genova (GE)
Via Corsica, 19/5
tel.: 010.2481380 fax: 010.2478504
PEC: orlando.cassisi@ordineavvgenova.it
e-mail: orlando@cassisi.com

PROCURA SPECIALE ALLA LITE**ex art. 83, comma 3, c.p.c.**

Io sottoscritta **Marta GUGLIELMI** (c.f. GGLMRT66S56D969M), nata a Genova (GE), il 16.11.1966, residente in Genova (GE), CAP 16143, via Ayroli n. 24/24, con il presente atto delego gli Avvocati **Orlando Cassisi** e **Ardo Arzeni**, entrambi del Foro di Genova, a rappresentarmi e difendermi, anche disgiuntamente tra loro, davanti al **Tribunale di Genova, Sezione Lavoro**, in ogni fase, stato e grado, precetto ed esecuzioni comprese, del presente **giudizio di riassunzione**, a seguito della sentenza del T.A.R. per il Lazio - Roma, Sezione Terza *bis*, n. 8033 / 2023 REG. PROV. COLL., pubblicata in data 11.05.2023, non notificata, passata in giudicato in data 12.12.2023 in punto difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, rientrando la controversia nell'ambito della giurisdizione del Giudice ordinario, con funzioni di Giudice del lavoro, **del ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, n. 5234 / 2023 REG. RIC.**, contro il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (c.f. 80101740100), con sede in Genova, C.A.P. 16129, Viale Brigate Partigiane, n. 2, PEC ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it rappresentato e difeso nel giudizio davanti al T.A.R. Lazio - Roma, Sezione Terza *bis*, n. 5234/2023 REG. RIC. dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), con sede in Roma, CAP 00186, Via dei Portoghesi n. 12, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, nonché nei confronti della Dott.ssa **Nadia DALMASSO** (c.f. DLMNDA67A66D205R), nata a Cuneo il 26.01.1967, residente in Chiusa di Pesio (CN), via Circonvallazione Mombrisone n. 8, rappresentata e difesa nel giudizio davanti al T.A.R. Lazio - Roma, Sezione Terza *bis*, n. 5234/2023 REG. RIC. dall'Avv. Enrico Martinetti del Foro di Cuneo, con elezione di domicilio presso il suo studio in Mondovì, Largo Campana n. 2, PEC *enrico.martinetti@ordineavvocatimondovi.eu*, **per l'annullamento e, frattanto, la sospensione cautelare:**

- 1) **del verbale n. 1 del 3 maggio 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui *"... il Presidente e i componenti della Commissione [...] decidono di definire la scheda di valutazione da utilizzare per ciascun candidato, che riporti distintamente i criteri di valutazione puntualmente indicati nell'Avviso. In particolare, si decide di predisporre la scheda di valutazione con l'assegnazione di punteggi agli elementi di conoscenza, di*

abilità, di attitudine e capacità professionale rinvenienti dal curriculum e corrispondenti ai criteri predefiniti nell'Avviso. Si decide di assegnare ai criteri di valutazione individuati nel suindicato Avviso (criteri A, B, C, D ed E), tre fasce di punteggio (minima, media e massima), di cui alla fascia minima corrisponde un punteggio pari a 3, alla fascia media corrisponde un punteggio pari a 6 e alla fascia massima un punteggio pari a 9. Inoltre viene previsto un ulteriore criterio F), che assegna un punteggio pari a 4 ai candidati che siano in posizione di comando con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione in servizio alla data di pubblicazione del bando. La scheda elaborata secondo le predette indicazioni è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (all.to n. 3)". Con riferimento all'esame delle candidature, in accordo con quanto definito nell'Avviso, procederà ad esaminare le manifestazioni d'interesse pervenute e, tenendo conto della sede di destinazione indicata, elaborerà per ciascuna di esse uno specifico elenco", **nonché del relativo modello di "scheda valutativa" per l'assegnazione dei punteggi da attribuire a ciascun candidato, allegata a detto verbale sub allegato 3, comunicati alla ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023;**

- 2) del **verbale n. 4 del 14 giugno 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui *"La Commissione procede all'esame dei curricula dei 14 candidati per la copertura di n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, secondo l'ordine alfabetico, e contestualmente attribuisce i punteggi relativamente ai criteri A, B, C, D, E e F, secondo quanto già definito nella precedente riunione (verbale n. 1) [...] I Punteggi spettanti a ciascuno sono riportati nelle schede che si allegano al presente verbale"*, nonché delle relative schede nelle quali sono riportati i punteggi attribuiti a ciascun candidato, allegate a detto verbale sub allegato 10, **comunicati alla ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023;**
- 3) del **verbale n. 5 del 16 giugno 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui *"La Commissione redige le tabelle riepilogative delle valutazioni (all.ti 13-16) e dispone l'invio di tutti gli atti alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie"*, nonché della tabella riepilogativa delle valutazioni attribuite ai

candidati per i n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, allegata a detto verbale *sub* allegato 14, comunicati alla ricorrente in data 10 gennaio 2023;

- 4) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, cognito e non, ivi compresi i verbali di attribuzione dei punteggi alla ricorrente ed i giudizi espressi, sia in forma individuale dai commissari sia in forma collegiale dalla Commissione valutativa, relativi alla predetta procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022 per due posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

Conferisco, anche disgiuntamente tra loro, ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti processuali, eleggere domicili, chiamare in causa terzi, proporre domande cautelari e domande riconvenzionali, disporre dei diritti in contesa, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare l'altrui rinuncia, transigere, incassare e quietanzare.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., di essere stata edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico; che il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico stesso e presto conseguentemente il mio consenso al loro trattamento anche in relazione alla loro utilizzazione ai fini della normativa concernente il D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.

Eleggo domicilio digitale alle caselle PEC *orlando.cassisi@ordineavvgenova.it* presso l'Avvocato Orlando Cassisi (c.f. CSSRND66M07D969A) con Studio in Genova (GE), CAP 16128, Via Corsica 19/5 e ***ardo.arzeni@ordineavvgenova.it*** presso l'Avvocato Ardo Arzeni (c.f. RZNRDA63H29C621Y) con Studio in Chiavari (GE), CAP 16043, Galleria di Corso Garibaldi, 21/5

Genova, 29 gennaio 2024

Marta GUGLIELMI

Si certifica l'autografia della sottoscrizione.

Avv. Orlando Cassisi

Avv. Ardo Arzeni

RG 1258 / 2024



**TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE LAVORO**

IL GIUDICE

Letto il ricorso in riassunzione che precede,
fissa per la discussione l'udienza del 28.5.2024, ore 12:30;
avverte parte convenuta che dovrà costituirsi almeno 10 giorni prima di tale
udienza a pena di decadenza;
invita la parte costituitasi in via telematica a portare all'udienza i documenti in
formato cartaceo.

Genova, 15/03/2024

**IL GIUDICE
Stefano Grillo**





AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

V.le Brigate Partigiane, n. 2 - Genova - C.F. 80101740100

Tel. 010-530831 – Fax. 010-591613

PEC: genova@mailcert.avvocaturastato.it

CT 843/24, Avv. Eugenio Costa, Procuratore dello Stato

Ill.mo Tribunale di Genova

Sezione Lavoro

Dott. S. Grillo

Udienza 28.05.2024

Memoria di costituzione e risposta

PER

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane 2, è elettivamente domiciliato

Resistente

nel giudizio R.G. n. 1258/2024

promosso da

MARTA GUGLIELMI, rappresentata e difesa come in atti

Ricorrente

Anche contro

NADIA DALMASSO

Resistente

*** **



Letto ed integralmente contestato il ricorso *ex adverso* notificato, l'Amministrazione in epigrafe, come sopra rappresentata e difesa, si costituisce nel presente procedimento rilevando ed eccependo quanto segue.

Premesse e oggetto del giudizio

Con l'odierno ricorso la sig.ra GUGLIELMI, ha chiesto **l'annullamento dei verbali contenenti le valutazioni dei partecipanti alla procedura di mobilità volontaria** indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19 gennaio 2022, indetta ai sensi dell'articolo 30, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **nonché la conseguente condanna dell'Amministrazione alla integrale rinnovazione delle operazioni valutative.**

In particolare, ha chiesto l'annullamento:

- del verbale n. 1 del 3 maggio 2022 della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità sopra descritta, nella parte in cui *“il Presidente e i componenti della Commissione decidono di definire la scheda di valutazione da utilizzare per ciascun candidato, che riporti distintamente i criteri di valutazione puntualmente indicati nell'avviso” (All. 1);*
- del verbale n. 4 del 14 giugno 2022, nella parte in cui *“la Commissione procede all'esame dei curricula dei 14 candidati per la copertura di n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria e contestualmente definisce i punteggi” (All. 2);*
- del verbale n. 5 del 16 giugno 2022, nella parte in cui *“la Commissione redige le tabelle riepilogative delle valutazioni e dispone l'invio di tutti gli atti alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie” (All. 3);*
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, conosciuto e non, ivi compresi i verbali di attribuzione dei punteggi al ricorrente ed i giudizi espressi, sia in forma individuale dai commissari sia in forma collegiale dalla Commissione valutativa, relativi alla predetta procedura di mobilità volontaria.



Esponde a suffragio delle proprie domande di aver partecipato alla procedura e si duole dell'illegittimità dell'omissione della pubblicazione degli esiti della procedura e della graduatoria finale, e – soprattutto – dell'illegittimità dell'operato della Commissione avendo questa (i) stravolto le regole di valutazione, sostituendo i due criteri stabiliti con cinque criteri, per i quali sono state previste tre fasce di punteggio ma non i criteri in base ai quali l'elemento da valutare andasse inserito in una delle tre fasce; (ii) trasformato la valutazione prioritaria delle domande dei candidati in posizione di comando prevista nel Bando in un ulteriore mero sesto criterio con l'attribuzione di un punteggio, svincolato anche nel *quantum* da qualsiasi previsione del Bando ed, anzi, apertamente in contrasto con il significato letterale e lo scopo della norma; (iii) omesso di convocare per un colloquio i candidati maggiormente idonei per individuare le professionalità dirigenziali più coerenti con le esigenze dell'Amministrazione.

La controversia in esame afferisce dunque ad una procedura di mobilità per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, espressamente richiamato nell'avviso della procedura *de quo*.

Ciò premesso, il ricorso avverso deve essere rigettato, in quanto infondato per le seguenti

CONSIDERAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO

1) Sull'inammissibilità del ricorso per difetto dell'interesse ad agire

Al par. 7.4 del ricorso introduttivo la ricorrente lamenta la mancata pubblicazione degli esiti della procedura selettiva in oggetto, citando a riguardo l'art. 4, comma 5 del Bando (D.D. 1324 del 19 gennaio 2022 – All. 4), il quale sul punto così dispone: “*Gli esiti della presente procedura di mobilità saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero*”.

In particolare, la ricorrente sottolinea di non aver avuto alcuna informazione circa lo svolgimento della procedura, né circa la sua conclusione, di cui avrebbe appreso solo a seguito dell'accesso agli atti e della conseguente ostensione dei verbali e della relativa graduatoria.



Sul punto preme rappresentare che la prescritta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione non è ancora avvenuta perché la procedura non si è ancora conclusa e pertanto non è, allo stato attuale, ancora acclarato il definitivo "esito" della medesima.

Quanto dianzi illustrato evidenzia come gli atti oggetto di gravame debbano essere correttamente riqualificati come meri atti endoprocedimentali, inidonei pertanto alla lesione degli interessi della ricorrente, non sussistendo allo stato attuale alcuna certezza né evidenza dell'asserita lesione.

2) Sull'infondatezza nel merito del ricorso

In disparte i sopra illustrati profili di inammissibilità, il ricorso appare altresì infondato nel merito per plurime ragioni.

2.1)

L'odierna ricorrente impugna i suindicati verbali della Commissione di valutazione per violazione dell'art. 1, commi 2 e 4 e dell'art. 4, commi 1-5 dell'Avviso di indizione della procedura. Ad avviso del ricorrente, in primo luogo, la Commissione *"ha deciso, autonomamente e con assoluta discrezionalità, di definire cinque criteri al posto dei due espressamente previsti dal comma 1 dell'art.4 [...] Ne è conseguita la "creazione", da parte della Commissione, in luogo dei due criteri previsti dal bando, che prevedevano l'attribuzione di due soli punteggi, di cinque criteri valutativi, non previsti dal Bando, con attribuzione ai candidati di cinque punteggi distinti"* (pag. 9).

La doglianza appare priva di pregio.

A riguardo si sottolinea come l'art. 4 dell'Avviso reciti testualmente che *"le candidature verranno valutate sulla base dei seguenti criteri di valutazione: a) possesso di un diploma di laurea; b) specifica esperienza lavorativa negli ambiti di competenze di cui all'art.1, comprovata da incarichi ricoperti e maturata presso amministrazioni pubbliche in posizioni lavorative corrispondenti o equiparate alla posizione da ricoprire negli ambiti di competenze di cui all'art. 1 del presente bando"*.



La Commissione ha confermato il criterio *sub a)* e declinato in più punti il criterio *sub b)*: in tal modo, la Commissione ha potuto assegnare a ciascun profilo professionale le valutazioni con maggior dettaglio e con un livello più elevato di precisione, valorizzando, ove possibile, ogni singolo ambito di competenza riconosciuto al candidato.

È evidente, dunque, come il citato art. 4 non esaurisca i criteri di valutazione, ma rinvii ad un altro articolo dell'Avviso (art. 1), il quale individua le professionalità oggetto della procedura di mobilità, da ricercare prioritariamente nei seguenti ambiti di competenze:

- gestione delle risorse umane e finanziarie;
- attività di pianificazione e programmazione strategica;
- esperienza nella gestione di rapporti con soggetti esterni pubblici e privati.
- con riferimento al posto in Amministrazione centrale, profilo professionale coerente con le competenze istituzionali previste dai regolamenti di organizzazione vigente del Ministero dell'istruzione e del merito (artt. 5-6 d.P.C.M. 30 settembre 2020, nn. 166 e d.P.C.M. 30 settembre 2020, n.167);
- con riferimento ai posti presso gli UU.SS.RR., profilo professionale coerente con le competenze istituzionali di cui all'art. 7 del citato d.P.C.M. 166/2020.

Da ultimo, l'art. 4 prevede un obbligo di valutazione prioritaria delle istanze presentate da personale già in posizione di comando con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione e del merito alla data di pubblicazione del bando.

Così ricostruito il combinato disposto delle norme in esame, è evidente come i criteri di valutazione divengano sei, correttamente elencati nella griglia di valutazione predisposta dalla commissione nella seduta del 3 maggio 2022, in sede di definizione della scheda di valutazione e indicate con le lettere A,B,C,D,E,F, **con le quali – si badi bene – la Commissione non ha creato nuovi criteri di valutazione non previsti dal Bando, ma ha semplicemente esplicitato e ordinato in modo misurabile i criteri già previsti nel Bando medesimo**, nel modo che segue (per comodità espositiva, si illustra la scheda di valutazione inerente alla procedura per la copertura dei posti presso gli UU.SS.RR., essendo uno di detti posti di interesse per la ricorrente):



- A) Comprovata esperienza nella gestione delle risorse umane e finanziarie maturata presso amministrazioni pubbliche in posizioni lavorative corrispondenti o equiparate alla posizione da ricoprire negli ambiti di competenze;

- B) Comprovata esperienza nell'attività di pianificazione e programmazione strategica maturata presso amministrazioni pubbliche in posizioni lavorative corrispondenti o equiparate alla posizione da ricoprire negli ambiti di competenze;

- C) Comprovata esperienza nella gestione di rapporti con soggetti esterni pubblici e privati maturata presso amministrazioni pubbliche in posizioni lavorative corrispondenti o equiparate alla posizione da ricoprire negli ambiti di competenze;

- D) Profilo professionale coerente con le competenze istituzionali previste dai regolamenti di organizzazione vigenti, adottati con D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166 (art.7);

- E) Possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) / corrispondenti lauree specialistiche/magistrali del nuovo ordinamento, ovvero titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente alle predette lauree in base alla legislazione/vigente in Italia, preferibilmente in discipline giuridiche ed economiche;

- F) Posizione di comando, con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione e del merito e in servizio alla data di pubblicazione del bando.

Si sottolinea sin d'ora come, perfettamente in linea con quanto previsto dal Bando, a tale ultimo criterio, contrassegnato con la lettera F), la Commissione abbia deciso di assegnare un punteggio suppletivo (+4 punti).

Per ciascuno di detti criteri la Commissione ha previsto tre distinte fasce di punteggio: minima (3 punti), media (6 punti), massima (9 punti).

Anche tale distinzione in fasce di punteggio è oggetto di doglianza da parte della ricorrente, ritenendola apoditticamente irragionevole e arbitraria ("*perché per le tre fasce sono attribuiti 3, 6 e 9 punti e non 1, 2 e 3 punti?*", pag. 9); ma ciò non coglie nel segno.

Anche *in parte qua* la Commissione di valutazione appare aver fatto **corretto uso della propria discrezionalità tecnica**, per consolidata giurisprudenza censurabile solo in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza, circostanza che non appare ricorrere nel caso



di specie. A riguardo, si può far riferimento a quanto di recente espresso dal T.A.R. del Lazio: *“La Commissione esaminatrice di un pubblico concorso è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell'attribuire rilevanza ai titoli e nell'individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell'ambito del punteggio massimo stabilito, senza che l'esercizio di tale discrezionalità possa essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità, a meno che non venga dedotto l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà”* (T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 07/02/2022, n. 1383).

Detto orientamento è stato condiviso dal Consiglio di Stato in plurime pronunce (*ex multis*, si veda Consiglio di Stato, sez. IV, 17/05/2022, n. 3889, secondo cui *“deve essere riconosciuta all'amministrazione e alla commissione valutatrice ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste”*).

2.2)

In secondo luogo, la ricorrente lamenta l'irragionevolezza *“della collocazione, ai primi due posti della graduatoria, di due candidate, sia pur con curricula prestigiosi, ma totalmente prive di qualsiasi esperienza nell'ambito scolastico e della pubblica istruzione”* (pag. 13), ossia la dott.ssa Nadia Dalmasso (risultata al 1° posto, con 42 punti) e l'avv. Elena Beduschi (al 2° posto con 39 punti), risultando invece la ricorrente collocata al settimo posto (con punti 36), nonostante ella possieda le esperienze lavorative specifiche per le funzioni da svolgere nell'amministrazione scolastica, quale dirigente ambito istruzione presso la Città Metropolitana di Genova.

A riguardo, occorre invero precisare come il possesso di dette esperienze lavorative specifiche da parte della dott.ssa GUGLIELMI sia stato senza dubbio valorizzato dalla Commissione di valutazione, come risulta dalla scheda di valutazione della ricorrente, in cui



per il criterio valutativo *sub D*), ossia la coerenza del profilo professionale con le competenze istituzionali dell'Amministrazione, la votazione è stata media (6 punti, pari ai 6 attribuiti alla Dalmasso), e per i criteri *sub A*), *B*), *C*) la valutazione è stata massima (ovverosia 9 punti; in particolare, preme evidenziare che quanto al criterio *sub B* i punti attribuiti alla GUGLIELMI sono stati 9 e NON 3, come erroneamente attestato dalla ricorrente a pag. 10) (v. **all. 2 “verbale 4”**).

Il mancato conseguimento di una più favorevole valutazione per la ricorrente, pari o superiore a quella attribuita al candidato collocatosi al primo posto, si spiega esaminando la valutazione comparativa del criterio individuato alla lettera E) della scheda di valutazione, ossia il titolo di studio.

All'uopo la Commissione si è strettamente attenuta al criterio di valutazione previsto **all'art. 4, lettera a)** dell'Avviso, il quale espressamente considera **“preferibile”**, per l'attribuzione degli incarichi *de quibus*, **la laurea “in discipline giuridiche ed economiche”**.

La Commissione, pertanto, attribuendo 3 punti alla ricorrente (laureata in *Filosofia e in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni*) e 9 punti alla dott.ssa Dalmasso (laureata in *Economia e Commercio*) ha applicato pedissequamente i criteri individuati dal Bando, senza discostarsene né fare uso di alcuna forma di discrezionalità.

Appare pertanto evidente che nella valutazione comparativa dei profili professionali della ricorrente e dei primi due classificati la Commissione di valutazione abbia fatto corretto uso della propria discrezionalità tecnica, non rilevandosi macroscopiche irragionevolezza o illogicità nell'attribuzione dei sopra illustrati punteggi. Sul punto si rinvia agli orientamenti giurisprudenziali dianzi citati.

2.3)

In terzo luogo, la ricorrente lamenta la mancata valutazione prioritaria della propria istanza da parte della Commissione di valutazione, in discrasia con quanto previsto all'art. 4, comma 2 del Bando, secondo cui *“Saranno in ogni caso valutate prioritariamente le istanze presentate da personale già in posizione di comando, con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione e in servizio alla data di pubblicazione del presente bando”*.



La ricorrente, tuttavia, omette di considerare che ella alla data di pubblicazione del bando – e, per quanto consta, anche alla data odierna – **NON era dipendente del Ministero dell’Istruzione, MA della Città Metropolitana di Genova**, con qualifica di dirigente ambito istruzione (v. pag. 10 ricorso): ad essa non può pertanto applicarsi l’art. 4 co. 2 del Bando.

La sig. GUGLIELMI sembra, peraltro, intendere l’avverbio “*prioritariamente*” come nei fatti veicolante una sorta di riserva di posti in favore di soggetti a vario titolo in servizio presso il Dicastero, riserva che invece non appare in alcun modo esplicitabile dalle risultanze del Bando.

Non si vuole in questa sede discutere circa l’etimologia dell’avverbio “*prioritariamente*”, di cui correttamente la ricorrente illustra nell’atto introduttivo del giudizio il significato letterale (“*che ha la priorità, la precedenza*”). Si vuole invece sottolineare – come già dianzi accennato – che la Commissione ha correttamente valorizzato tale priorità, attribuendo un punteggio aggiuntivo (individuato in punti 4) al personale in posizione di comando con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito e in servizio alla data di pubblicazione del bando.

Detta soluzione appare tutt’altro che manifestamente irragionevole, illogica o abnorme (per citare le parole del Consiglio di Stato) e dunque inevitabilmente sfugge al sindacato dell’autorità giudiziaria. La Commissione, infatti, non ha fatto altro che tradurre in un vantaggio numerico misurabile il carattere di priorità attribuibile ai candidati già in posizione di comando con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Dicastero. Inoltre, la scelta di assegnare un punteggio pari a 4, maggiore rispetto allo scarto tra una fascia di punteggio e l’altra (3 punti), denota ancor più il rilievo attribuito a tale elemento di priorità.

2.4)

Infine, si può quasi soprassedere sul quarto motivo di doglianza da parte della ricorrente, inerente alla mancata convocazione, per un colloquio, dei candidati ritenuti maggiormente idonei in relazione alle funzioni da svolgere.

Sul punto è sufficiente richiamare l’art. 4, comma 3 del Bando, ai sensi del quale “*l’Amministrazione si riserva di convocare per un colloquio i candidati ritenuti*



maggiormente idonei”, con ciò incontrovertibilmente stabilendo che detto colloquio debba correttamente intendersi come una **facoltà e non un obbligo** per l’Amministrazione medesima. Nella procedura in esame, la Commissione ha ritenuto non fosse necessario effettuare i colloqui con i candidati, ma senza per ciò solo contravvenire a quanto stabilito dal Bando.

**** **

Alla luce di quanto sopra, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia a codesto Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione

- **rigettare** il ricorso avversario, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa;

Con il favore delle spese.

Si producono:

- 1) Verbale 1, 3 maggio 2022;
- 2) Verbale 4, 14 giugno 2022;
- 3) Verbale 5, 16 giugno 2022;
- 4) Avviso di mobilità volontaria.

*Ex art. 14 d.p.r. n. 115/2002 si dichiara che con la presente comparsa non è integrato alcuno dei presupposti cui il comma 3, seconda parte (“*Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al**



contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta”), riconnette l’obbligo di corresponsione del contributo unificato.

Genova, 14 maggio 2024.

Eugenio Costa
Procuratore dello Stato



AVVOCATO
ENRICO MARTINETTI
12084 MONDOVI, LARGO CAMPANA N. 2
TEL. 0174 47155 – FAX 0174 554759
pec: enrico.martinetti@ordineavvocatimondovi.eu

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

-----0000000000-----

Giudice: Dott. Stefano GRILLO

Causa n. 1258/2024 – Udiienza 28.05.2024

-----0000000000-----

MEMORIA DIFENSIVA DI
COSTITUZIONE E RISPOSTA

nell'interesse della

Dott.ssa Nadia Dalmasso, nata a Cuneo il 26.01.1967, residente in Chiusa Pesio, via Circonvallazione Mombrisone n. 8, C.F.: DLM NDA 67A66 D205R, rappresentata e difesa – giusta procura 14.05.2024 – dall'Avv. Enrico Martinetti del Foro di Cuneo, con elezione di domicilio presso il suo studio professionale in Mondovì, Largo Campana n. 2, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di segreteria ex art. 136 c.p.a. al numero di fax: 0174 554759, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: enrico.martinetti@ordineavvocatimondovi.eu,

- resistente -

contro

Guglielmi Dott.ssa Marta, nata a Genova il 16.11.1966, ivi residente in via Ayroli n. 24/24, C.F.: GGL MRT 66S56 D969M, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Ardo Arzeni e Orlando Cassisi del Foro di Genova, con domicilio eletto



presso lo studio di quest'ultimo in Genova, via Corsica n. 19/5,

- ricorrente -

e nei confronti del

Ministero dell'Istruzione e del Merito, C.F. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con sede in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it, rappresentato e difeso nel giudizio innanzi al TAR Lazio – Roma, Sezione Terza bis n. 5234/2023 Reg. Ric. Dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- resistente -

-----oooOOOooo-----

Premesso che:

la ricorrente, dapprima con ricorso al T.A.R. Lazio, e successivamente, preso atto della statuizione da parte di quest'ultimo circa il suo difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, ha chiesto, con ricorso in riassunzione del 04.03.2024 notificato unitamente al decreto di fissazione udienza in data 19.03.2024, a codesto Ill.mo Tribunale l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:

1. del verbale n. 1 del 3 maggio 2022 della Commissione



per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui *"... il Presidente e i componenti della Commissione [...] decidono di definire la scheda di valutazione da utilizzare per ciascun candidato, che riporti distintamente i criteri di valutazione puntualmente indicati nell'Avviso. In particolare, si decide di predisporre la scheda di valutazione con l'assegnazione di punteggi agli elementi di conoscenza, di abilità, di attitudine e capacità professionale rinvenienti dal curriculum e corrispondenti ai criteri predefiniti nell'Avviso. **Si decide di assegnare ai criteri di valutazione individuati nel suindicato Avviso (criteri A, B, C, D ed E), tre fasce di punteggio (minima, media e massima), di cui alla fascia minima corrisponde un punteggio pari a 3, alla fascia media corrisponde un punteggio pari a 6 e alla fascia massima un punteggio pari a 9. Inoltre viene previsto un ulteriore criterio F), che assegna un punteggio pari a 4 ai candidati che siano in posizione di comando con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione in servizio alla data di pubblicazione del bando. La scheda elaborata secondo le predette indicazioni è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (all.to n. 3). Con***



riferimento all'esame delle candidature, in accordo con quanto definito nell'Avviso, procederà ad esaminare le manifestazioni d'interesse pervenute e, tenendo conto della sede di destinazione indicata, elaborerà per ciascuna di esse uno specifico elenco", **nonché del relativo modello di "scheda valutativa" per l'assegnazione dei punteggi da attribuire a ciascun candidato**, allegata a detto verbale sub allegato 3 (**doc. 1**); **comunicati alla ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023 (doc. 4)**;

2. del verbale n. 4 del 14 giugno 2022 della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui **"La Commissione procede all'esame dei curricula dei 14 candidati per la copertura di n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, secondo l'ordine alfabetico, e contestualmente attribuisce i punteggi relativamente ai criteri A, B, C, D, E e F, secondo quanto già definito nella precedente riunione (verbale n. 1) [...] I Punteggi spettanti a ciascuno sono riportati nelle schede che si allegano al presente verbale"**, **nonché delle relative schede nelle quali sono riportati i punteggi attribuiti a ciascun candidato**, allegata a detto verbale sub allegato 10 (**doc. 2**),



comunicati alla ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023 (doc. 4);

3. del verbale n. 5 del 16 giugno 2022 della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui **"La Commissione redige le tabelle riepilogative delle valutazioni (all.ti 13-16) e dispone l'invio di tutti gli atti alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie", nonché della tabella riepilogativa delle valutazioni attribuite ai candidati per i n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, allegata a detto verbale sub allegato 14 (doc. 3), comunicati alla ricorrente in data 10 gennaio 2023 (doc. 4);**

4. di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, cognito e non, ivi compresi i verbali di attribuzione dei punteggi alla ricorrente ed i giudizi espressi, sia in forma individuale dai commissari sia in forma collegiale dalla Commissione valutativa, relativi alla predetta procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022 per due posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.



-----oooOOOooo-----

Esaminato l'avverso ricorso in riassunzione, la Dott.ssa Nadia Dalmasso, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, si costituisce nel presente giudizio, contestando integralmente i motivi di annullamento degli atti dedotti da controparte.

-----oooOOOooo-----

FATTO E DIRITTO.

I motivi di ricorso *ex adverso* svolti sono inammissibili ed in ogni caso infondati, come si confida di poter dimostrare.

I.

CONFUTAZIONE DEL MOTIVO DI RICORSO SUB I.

7.1) Violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 1, commi 2 e 4 del Bando.

L'avviso pubblicato è finalizzato alla copertura di posti di dirigente - **professionalità amministrativa.**

Nel bando all'art. 1, commi 2 e 4, coerentemente con quanto previsto dall'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, sono stati fissati i requisiti e le competenze professionali richieste e, a tal fine è stato precisato che la professionalità richiesta era attinente agli ambiti di competenze seguenti:

- gestione delle risorse umane e finanziarie;
- attività di pianificazione e programmazione strategica;
- esperienza nella gestione di rapporti con soggetti esterni pubblici e privati;
- con riferimento ai posti dirigenziali presso gli Uffici



scolastici regionali, profilo professionale coerente con le competenze istituzionali di cui all'art. 7 del citato D.P.C.M. 166/2020.

All'art. 4 sono stati indicati i criteri nel rispetto dei quali la Commissione chiamata a procedere alla valutazione sarebbe stata tenuta ad operare al fine di comparare le competenze professionali richieste possedute dai singoli candidati, prevedendo che la valutazione effettuata dalla stessa avrebbe dovuto tenere conto:

- del possesso di un diploma di laurea, **preferibilmente in discipline giuridiche ed economiche;**
- **della specifica esperienza lavorativa** negli ambiti di competenze di cui all'articolo 1, comprovata da incarichi ricoperti e maturata presso amministrazioni pubbliche in posizioni lavorative corrispondenti o equiparate alla posizione da ricoprire negli ambiti di competenze di cui all'articolo 1 del bando.

Dalla tipologia di professionalità specificata nel bando (dirigente amministrativo), dalla tipologia di competenze richieste e dalle indicazioni fornite alla Commissione per quanto attiene gli elementi di valutazione risulta evidente che la figura richiesta per la copertura del posto fosse una figura con una formazione ed una esperienza di tipo manageriale-gestionale ad ampio spettro, non specificatamente ed espressamente con formazione ed esperienza in materia di



istruzione.

La Commissione, come si evince dal verbale n. 1, ha provveduto, **prima che le venisse messo a disposizione l'elenco dei candidati**, a predisporre la scheda di valutazione in piena coerenza con la tipologia di professionalità ricercata e nel rispetto degli elementi che nel bando sono stati indicati per essere considerati nella valutazione al fine di orientare l'attività della stessa e circoscriverne l'ambito di discrezionalità.

Nella scheda in questione i fattori da valutare sono stati definiti nel pieno rispetto e nei limiti definiti dal bando, considerando il combinato disposto degli artt. 1 e 4 ed in coerenza con gli stessi – di cui sono una mera trasposizione analitica – per finalizzare la valutazione su tutte le specifiche capacità richieste; infatti:

- il fattore A consente di valorizzare il criterio di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) del bando;
- i fattori B, C, D consentono di valorizzare il criterio di **specificata esperienza lavorativa** di cui all'art. 4 comma 1 lettere b), con riferimento specifico e puntuale agli ambiti di professionalità espressamente richiesti dal bando, così come precisati all'art. 1 comma 2;
- il fattore E consente di valorizzare il criterio di cui all'art. 4 comma 1 lettere b), con riferimento più specificatamente al requisito professionale previsto



all'art. 1 comma 4.

Dal primo verbale si evince inoltre che la Commissione si è anche data, **sempre prima di essere in possesso della lista dei candidati**, una griglia di valutazione dei singoli fattori di valutazione individuati, e ha stabilito quindi **ex ante i criteri di attribuzione del punteggio**, in modo che potessero essere riconoscibili *ex post* le ragioni del voto attribuito; anche qui con la finalità di autolimitare la propria riconosciuta discrezionalità tecnica in sede di valutazione concreta dei *curricula* dei singoli candidati, garantendo così la trasparenza, il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, in ossequio all'art. 97 Cost..

E' evidente che applicando griglie diverse fosse possibile magari addivenire a risultati diversi e che per ciascun candidato avrebbero potuto esserci griglie e valori maggiormente favorevoli rispetto a quelli adottati; ciò non toglie tuttavia che, poichè la definizione delle fasce e dei rispettivi parametri numerici è stata effettuata prima di venire a conoscenza delle candidature di tutti i concorrenti, è stata in tal modo garantita in modo assoluto l'imparzialità e la parità di trattamento di tutti gli interessati.

Per quanto attiene specificatamente la valutazione dei *curricula* presentati dai candidati per la procedura, la Commissione ha operato in maniera logica e coerente con l'impianto valutativo impostato nel corso della prima seduta,



finalizzato a valorizzare figure con formazione ed una esperienza di tipo manageriale-gestionale ad ampio spettro, maggiormente rispondenti alle caratteristiche professionali richieste ed indicate dal bando, che rimandano alla ricerca di una dirigenza scolastica con una impostazione di tipo “aziendalistico”, basata su metodologie di gestione aggiornate e maggiormente orientate e formate nella programmazione e gestione efficienti ed efficaci dei progetti anche europei e di partenariato, nonché delle risorse finanziarie relative; questo forse proprio nell’ottica anche della sfida che rappresenta il PNRR, per un ambito come quello dell’istruzione meno avvezzo a confrontarsi con tali tipologie di risorse.

Nello specifico, relativamente alla valutazione attribuita alla Dott.ssa Dalmasso con riferimento al criterio B (esperienza nell’attività di pianificazione e programmazione strategica), va considerato che l’attività di pianificazione e programmazione strategica necessita di profonde e solide basi, date:

- da una formazione finalizzata al pensiero strategico;
- da una profonda esperienza sul campo determinata anche dal rapporto con soggetti privati e pubblici operanti a livelli diversi e dall’operatività di contesti ed ambiti eterogenei atti a favorire una visione multidisciplinare.

Il curriculum della Dott.ssa Dalmasso evidenzia, sicuramente, il **possesso pieno** di queste caratteristiche, esplicitando chiare competenze nella gestione amministrativa e programmazione



strategica.

Infatti:

- ella è stata prima Direttore/Segretario Generale di Enti complessi (Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna e Comunità Montana delle Alpi del Mare) a cui lo Statuto regionale riconosceva il ruolo di agenzia di sviluppo e che, come si evince dalla normativa regionale di riferimento, aveva nella pianificazione e programmazione strategica il principale strumento d'azione, e poi Direttore di un Ente (Unione Montana Alpi del Mare) definito dalla Legge regionale come "la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive, in armonia con le specifiche politiche settoriali regionali, le misure di promozione e sviluppo economico, di tutela e valorizzazione dei territori montani" ed istituzionalmente inquadrabile quale soggetto di secondo livello per la gestione di funzioni e servizi sovracomunali, per il quale, altrettanto, la pianificazione e programmazione strategica costituivano sicuramente elemento centrale e preminente dell'attività;
- ha gestito il personale in prima persona come "responsabile della gestione del personale";
- quale Direttore si è occupata della impostazione e proposta agli organi competenti della programmazione esecutiva della gestione degli Enti di appartenenza, in coerenza con la programmazione strategica degli stessi e del controllo di



gestione;

- ha maturato esperienza nella programmazione e gestione della chiusura di Enti (anche come Commissario liquidatore della Comunità Montana Valli Grana e Maira nominato dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte);

- ha supportato e gestito fasi di impostazione, avvio, gestione e rendicontazioni di strumenti di programmazione negoziata (Patto Territoriale Cuneese generale e rimodulazione) gestendo i rapporti con enti di diverso livello;

- si è occupata della programmazione e gestione di risorse regionali e statali;

- ha potenziato le sue competenze in ambito di pianificazione strategica anche utilizzando la esperienza acquisita mediante:

- la partecipazione alla fase di impostazione, programmazione e rendicontazione di progetti sovranazionali ed europei (tra cui:* Piano Integrato Transfrontaliero (PIT) - “Spazio transfrontaliero Marittime Mercantour: la diversità naturale e culturale al centro dello sviluppo sostenibile ed integrato” - progetto inerente l’Asse 3 – Misura 3.2 denominato “Accesso al territorio e mobilità sostenibile” ---Piano Integrato Transfrontaliero (PIT);

- la partecipazione alla impostazione e gestione di Accordi di



programma per la gestione delle risorse assegnate finalizzate allo sviluppo, salvaguardia e promozione dei territori montani (tra cui: * Accordo di Programma di definizione programmatica ed attuazione operativa dell'iniziativa avente per oggetto la realizzazione di un programma di interventi per lo sviluppo del complesso turistico e termale di Valdieri, delle acque minerali e dello sviluppo energetico e sostenibile; * Accordo di Programma attuativo del Programma Territoriale Integrato (PTI) "Un distretto rurale e ambientale di qualità"; * risorse di cui alla Delibera CIPE 3/2006);

- la partecipazione ad attività di pianificazione e sviluppo integrato delle attività economiche del territorio (Piano degli insediamenti produttivi (PIP) realizzato su delega dei Comuni di Robilante e Roccavione).

Anche la sua formazione è stata orientata ad acquisire forti competenze specifiche e strumentali, in ambito di pianificazione e programmazione strategia ad alti livelli:

- Master di II livello in "Management Pubblico";
- Seminario presso Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno: "Le tecniche di programmazione in partenariato dello sviluppo socio-economico di aree vaste (unioni di Comuni)";
- Giornata di Studio: "Redazione Atti Amministrativi: elaborazione e analisi dei contenuti dell'atto e sue



irregolarità”

- Corso “Patti territoriali Contatti d’area. Funzioni e Responsabilità dei Soggetti Responsabili e dei Responsabili unici” – Roma;
- Seminario presso Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno: “Modelli applicativi al processo di integrazione dei Comuni” – Roma;
- Seminario presso Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno: “Il personale degli enti locali e l’associazionismo intercomunale (Comunità montane – Unione di comuni montani)” – Roma;
- Seminario presso Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno: “L’Amministrazione digitale. Regole ed opportunità per l’associazionismo intercomunale”;
- Seminario presso Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno: “Dalla Comunità Montana all’Unione dei comuni: casi pratici e novità nella gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali” – Roma;
- Seminario presso Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno: “Analisi dei procedimenti per la legalità e la trasparenza nelle forme associative territoriali intercomunali” – Roma;
- Seminario “Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione e decreto legislativo in materia di pubblicità e trasparenza (c.d. “Foia”) – Torino.



Sul versante giurisprudenziale, quanto ai profili e ai limiti del sindacato giurisdizionale esperibile dal G.A. sull'attività di predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove di un concorso, va tenuto presente che *“La predeterminazione dei criteri, ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della valutazione dei titoli, rientra nell'ambito della discrezionalità amministrativa riservata alla Commissione esaminatrice nell'ambito del perimetro generale delineato dal bando; essa, pertanto, può stabilire il punteggio attribuibile ripartendo il punteggio assegnato ad una categoria di titoli, tra le varie sottocategorie nelle quali quella più generale può essere scomposta. L'esercizio di tale discrezionalità è sottratto al controllo di legittimità del G.A., impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che l'esercizio di tale discrezionalità non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o errore di fatto”* (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 03/02/2021, n. 1396).

Così, ancora, *“L'attività di predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte di un concorso rientra a pieno titolo in quell'ampia discrezionalità riservata alla Commissione esaminatrice, con conseguente sottrazione di ogni relativa determinazione al sindacato di legittimità del G.A. salvo che non sia ictu oculi inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti”* (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 14/07/2022, n. 9853; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III,



24/09/2019, n. 11306).

Orbene, non è revocabile in dubbio che la procedura selettiva posta in essere nel caso di specie rientri nell'alveo della piena legalità, sol che si consideri che *“I criteri di valutazione delle prove di una selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, con l'unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi sono fissati prima dell'avvio delle operazioni valutative e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa. La predeterminazione dei relativi criteri in un momento antecedente alla valutazione delle prove è volta ad evitare che l'attribuzione del punteggio per i titoli stessi possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato delle prove precedenti, calibrando i punteggi da attribuire ai singoli candidati”* (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 04/04/2022, n. 3835; *idem*, 04/03/2022, n. 2601; *idem*, 07/02/2022, n. 1383).

Più nel dettaglio, *“L'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura concorsuale è frutto dell'ampia discrezionalità amministrativa di cui è fornito l'organo tecnico per lo svolgimento della propria funzione e si deve escludere che le relative scelte siano assoggettabili al sindacato di legittimità del G.A., impingendo esse nel merito dell'azione amministrativa, salvo che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o*



travisamento dei fatti, nella specie da escludere, sicché, in assenza di un rilevante scostamento dai detti canoni di coerenza, le scelte operate dalla Commissione appaiono del tutto immuni dai dedotti vizi; peraltro, **l'introduzione di una pluralità di criteri, specificati per indicatori e descrittori, su una scala numerica di riferimento differenziata per massimi di punteggio, non solo non appare irragionevole e arbitraria, ma tutt'al contrario, persegue due finalità virtuose, per un verso autolimitando il potere discrezionale della Commissione nella successiva valutazione degli elaborati, e per altro verso rendendo più compiutamente ricostruibile il percorso seguito dalla Commissione esaminatrice nell'attribuzione del voto, in piena aderenza al principio di trasparenza**" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 06/05/2021, n. 5327).

D'altro canto, "La predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della commissione esaminatrice è attività idonea a rendere intelligibile il processo logico seguito dalla stessa nella valutazione delle prove e dei titoli, e a rendere sufficiente, ai fini della motivazione, il giudizio finale sinteticamente espresso, e persino il giudizio numerico, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; tale interpretazione, afferendo al generale dovere di motivazione nell'esercizio della discrezionalità - anche tecnica - da parte della Pubblica



amministrazione, trova ampia applicazione anche nell'ipotesi in cui la commissione debba procedere a una mera comparazione tra i titoli dei candidati e anche al di fuori delle procedure concorsuali in senso stretto, direttamente disciplinate sul punto dall'art. 12, d.P.R. n. 487 del 1994” (T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, 24/03/2020, n. 101).

Così ancora, “Il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3, l. n. 241/1990, nel momento in cui, come nella fattispecie, siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio. La motivazione numerica risponde, infatti, ad un chiaro principio di economicità della valutazione in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione in relazione ad ogni singolo elaborato e alla stregua dei parametri generali predeterminati del giudizio, contenendo così in sé la motivazione senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato” (T.A.R. Valle d'Aosta, Sez. I, 03/08/2020, n. 31; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 07/11/2019, n. 12820).

Conclusivamente, “Nelle procedure concorsuali la Commissione è titolare di un'ampia discrezionalità, oltre che in ordine



all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, anche con riguardo alla valutazione dei titoli: conseguentemente, il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla Commissione d'esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari. D'altronde è regola generale (valevole anche nel settore dei concorsi a pubblici impieghi) quella per cui, fatto salvo il caso limite dell'abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che si sostanziano nel tentativo di sostituzione del punteggio attribuito dalla Commissione, perché sollecitano il G.A. ad esercitare un sindacato sostitutorio al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a.” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 16/03/2023, n. 845).

7.2) Violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 del Bando e dell’art. 12 disp. prel. c.c.

La previsione di cui al comma 2 dell’art. 4 – a mente del quale *“Saranno in ogni caso valutate prioritariamente le istanze presentate da personale già in posizione di comando, con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell’istruzione e in servizio alla data di pubblicazione del presente bando”* – non può essere intesa nei termini indicati nel ricorso poiché in tal caso non potrebbe parlarsi di *“priorità”* bensì verrebbe a configurarsi una vera e propria



“riserva”, peraltro possibile solamente nei casi espressamente previsti dalla legge.

Con l’inserimento nella scheda valutativa del fattore F la Commissione ha voluto valorizzare le competenze specifiche istituzionali di cui all’art. 7 del DPCM 166/2020 come previsto all’art. 1 comma 4 del bando e non dare attuazione alla priorità prevista all’art. 4 comma 2 del bando.

La previsione della valutazione prioritaria indicata all’art. 4 comma 2 del bando non può avere altra lettura che quella dell’introduzione di una preferenza per il personale in comando che pertanto, come avviene normalmente per le preferenze stabilite dalla legge, assume valore gerarchico comportando che, a parità di punteggio, chi ne è in possesso prevale su chi non ne è provvisto.

Ciò sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 5, comma 4, D.P.R. n. 487/1994, rubricato “*Categorie riservatarie e preferenze*”, riguardo alla disciplina sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni, concernente “*le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno **preferenza a parità di merito e a parità di titoli***”.

Nel diritto amministrativo è ben nota la distinzione tra “preferenza” e “riserva”.

Quando due candidati hanno lo stesso punteggio nella graduatoria finale, i **titoli di preferenza** determinano la precedenza di uno dei due concorrenti nell’assegnazione del



posto.

La **riserva** invece è un determinato quantitativo di posti assegnato esclusivamente ad alcune categorie di cittadini (categorie protette, volontari delle Forze Armate o personale interno). Le percentuali spettanti sono stabilite dalla legislazione vigente e sono differenti per ciascuna di esse.

Ordunque, non vi è dubbio alcuno che l'art. 4, comma 2, del bando individui un criterio di preferenza e non già certamente una riserva.

La giurisprudenza è chiara nell'affermare che *“i titoli di preferenza non sono oggetto di esame della Commissione giudicatrice, ma intervengono nella redazione della graduatoria, esclusivamente nell'ipotesi in cui più candidati conseguano il medesimo punteggio di merito, con loro applicazione automatica nel rispetto dell'ordine previsto dall'art. 5, d.P.R. n. 487/1994 che ha carattere tassativo”* (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 03/08/2020, n. 3467; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 17/12/2011, n. 1613; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 08/07/2010, n. 8359).

D'altro canto, *“In tema di concorsi a pubblici impieghi, i titoli di preferenza, indicati nell'art. 5, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, non sono in alcun modo assimilabili ai titoli di merito, per i quali l'art. 8, d.P.R. n. 487 del 1994, impone la loro valutazione prima dell'espletamento delle prove selettive”* (T.A.R. Sicilia, Palermo Sez. II, 06/09/2007, n. 1985).



7.3) Violazione dell'art. 4, commi 3 e 4 del Bando

Nel bando la previsione di un colloquio era indicata come **mera ipotesi, ossia come eventualità** (comma 3: *“All’esito della valutazione di cui sopra, l’Amministrazione **si riserva di convocare** per un colloquio i candidati ritenuti maggiormente idonei in relazione alle funzioni da svolgere”*: comma 4: **“In tale ipotesi il colloquio sarà finalizzato...”**), e quindi rimessa alla discrezionalità della Commissione, la quale, stante l’iter seguito, ha ritenuto, anche nel rispetto dei principi di economicità e contenimento dei tempi della procedura, non necessario espletarlo, ritenendo gli esiti della valutazione documentale effettuata chiari ed idonei a garantire la richiesta idoneità in relazione alle funzioni dirigenziali da svolgere.

Anche in tal caso varrà dunque il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'attività di determinazione dei criteri di valutazione (e tra essi, la decisione di ricorrere o meno al colloquio orale, ove previsto dal bando come mera eventualità) rientra nella discrezionalità della commissione esaminatrice del concorso, insindacabile ad opera del Giudice: *“In tema di concorsi pubblici, l'attività di determinazione dei criteri di valutazione rientra nella discrezionalità della commissione esaminatrice, essendo quindi sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia ictu oculi caratterizzata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti”* (T.A.R. Lazio,



Roma, Sez. I, 27/09/2022, n. 12225).

Così ancora: *“Deve essere riconosciuta all'amministrazione e alla commissione valutatrice ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intelleggibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17/05/2022, n. 3889; Consiglio di Stato, Sez. VI, 26/11/2021, n. 7917).

7.4) Violazione dell'art. 4, comma 5 del Bando

Lamenta da ultimo parte ricorrente che vi sarebbe stata una violazione della norma indicata in epigrafe laddove essa stabiliva che *“Gli esiti della presente procedura di mobilità saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero”*.

Ciò in quanto la ricorrente non avrebbe avuto alcuna informazione sullo svolgimento della procedura né sulla sua conclusione, di cui avrebbe appreso solo a seguito di accesso agli atti, dell'ostensione dei verbali e della relativa graduatoria, qui impugnati. L'argomentazione pare invero quantomeno strumentale, se non addirittura pretestuosa.

Vero è che l'esito della procedura è stato pubblicato e reso



noto *erga omnes* sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Titolari di incarichi dirigenziali (*cf. doc. 16*). Ivi si rinviene, tra il resto, la menzione del provvedimento di incarico concernente la Dott.ssa Nadia Dalmasso; pur tuttavia l'atto di conferimento dell'incarico non risulta scaricabile per evidenti ragioni di tutela della privacy.

Inoltre, dal sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria si evince che la Dott.ssa Dalmasso è stata chiamata a dirigere in posizione di Dirigente l'Ufficio III Ambito Territoriale di Savona, facente parte del medesimo Ufficio Scolastico Regionale Liguria (*cf. doc. 17*).

Infine, *ad abundantiam*, la notizia di avvenuto conferimento dell'incarico dirigenziale *de quo* alla Dott.ssa Nadia Dalmasso è stata financo divulgata a mezzo di organi di stampa (*cf. doc. 18*): con il che, non pare una forzatura affermare che l'informazione del conferimento dell'incarico ha avuto una diffusione *erga omnes*.

In ogni caso, va tenuto presente il chiaro disposto dell'art. 21-*octies*, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., a mente del quale *“Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”*.



Parte ricorrente non spiega (né potrebbe comunque spiegare e dimostrare) quale violazione delle garanzie procedurali di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. abbia concretamente determinato la lamentata asserita omessa pubblicazione degli esiti della presente procedura di mobilità sul sito istituzionale del Ministero.

Difetta dunque in assoluto un concreto interesse a far valere il lamentato vizio, che, quand'anche effettivamente sussistente, sarebbe relegato a vizio meramente formale, inidoneo ad arrecare pregiudizi di sorta in capo alla denunciante, che infatti ha ben potuto svolgere i propri motivi di ricorso avverso gli atti della procedura senza incorrere in alcuna decadenza per decorso dei termini di impugnazione.

Ed infatti la pubblicazione della graduatoria ha il precipuo scopo di rendere pubblica la decisione adottata dalla Commissione esaminatrice, anche al fine di consentire all'interessato di attivare le forme di tutela previste dall'ordinamento.

“Qualora le riscontrate violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, la trasgressione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell'atto risultano irrilevanti allorché il contenuto dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Ciò alla luce dell'art. 21 octies, l. n. 241 del 1990, in base al quale - laddove sia dedotto un vizio di natura formale - è



imposto al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e, conseguentemente, di non annullare l'atto nell'ipotesi in cui la dedotta violazione formale non abbia inciso sulla legittimità sostanziale dei provvedimenti impugnati" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 28/08/2018, n. 5278; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 24/12/2018, n. 7327; *idem*, 04/03/2019, n. 1183).

Ed è esattamente il caso di specie.

In via analogica, non pare fuori luogo citare quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui *"L'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, in violazione della regola fissata dall'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, non è causa di annullamento del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della stessa legge; nei casi in cui il suo contenuto non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia perché vincolato, sia perché sebbene discrezionale sia raggiunta la prova della sua concreta e sostanziale non modificabilità"* (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 09/04/2020, n. 3849).

Così ancora, similmente: *"In ambito amministrativo un vizio di procedura non può costituire motivo di annullamento di un provvedimento, ex art. 21 octies l. n. 241/1990, nel caso in cui tale provvedimento non avrebbe mai potuto avere esito diverso da quello in concreto adottato"* (Consiglio di Stato, Sez. V, 12/08/2019, n. 5669).



Si consideri ancora, poi, ad ulteriore riprova della dequotazione del vizio in esame a mera irregolarità formale, priva di conseguenze caducanti sul provvedimento amministrativo sostanziale, che l'ordinamento persegue un bilanciamento tra gli obblighi di trasparenza in capo alla P.A. e gli obblighi di protezione dei dati personali: bilanciamento che si traduce in concreto, ad esempio, nella possibilità di consentire ai soli partecipanti alla procedura concorsuale di accedere ai documenti concernenti la medesima, mediante l'attribuzione agli stessi di credenziali di accesso, password, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi diritto, oppure mediante dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi.

-----oooOOOooo-----

II.

CONCLUSIONI.

Per le deduzioni suesposte la resistente, come sopra rappresentata e difesa, allo stato, rassegna le sottoestese

conclusioni:

Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro designato:

- *contrariis reiectis*;

nel merito:

- previo ogni necessario incombente istruttorio;

- dichiarare inammissibile, ovvero irricevibile, ovvero improcedibile, e comunque rigettare in quanto infondato il



ricorso di cui in epigrafe;

- conseguentemente dichiarare la legittimità, validità ed efficacia degli atti amministrativi *ex adverso* impugnati per la declaratoria del loro annullamento e/o per la loro disapplicazione;

- rigettare la richiesta del ricorrente di condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, a provvedere all'integrale rinnovazione delle operazioni valutative dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022 per due posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;

- conseguentemente confermare la legittimità, validità ed efficacia dei verbali di attribuzione dei punteggi ai candidati partecipanti alla procedura e i giudizi espressi, sia in forma individuale dai commissari sia in forma collegiale dalla Commissione valutativa;

- conseguentemente confermare la legittimità, validità ed efficacia del verbale n. 5 del 16 giugno 2022 della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui "*La Commissione*



redige le tabelle riepilogative delle valutazioni (all.ti 13-16) e dispone l'invio di tutti gli atti alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie", nonché della tabella riepilogativa delle valutazioni attribuite ai candidati per i n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, allegata a detto verbale sub allegato 14 (doc. 3);

- conseguentemente confermare la legittimità, validità ed efficacia di tutti gli atti connessi e conseguenti alla attivazione e conclusione della procedura di mobilità *de qua* da parte del Ministero dell'Istruzione, tra cui *i*) la formalizzazione del passaggio ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 della Dott.ssa Nadia Dalmasso nell'organico ministeriale, *ii*) la cessione del suo contratto di lavoro dall'Unione Montana Alpi del Mare al Ministero dell'Istruzione e del Merito, *iii*) la stipula del nuovo contratto di lavoro con quest'ultimo, e *iv*) la sua registrazione da parte dell'organo di controllo;

- con il favore delle spese e del compenso di causa, oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 e s.m.i., oltre CPA ed IVA *ex lege*.

---===0000000000===---

Si deposita:

❖ ricorso in riassunzione del 04.03.2024, notificato unitamente al decreto di fissazione udienza in data



19.03.2024.

Si producono i seguenti atti e documenti:

1. domanda 18.2.2022 della Dott.ssa Nadia Dalmasso di partecipazione bando mobilità dirigenti Ministero istruzione, con allegato *curriculum vitae* e carta d'identità;
2. proposta di contratto individuale di lavoro 19.10.2022 alla Dott.ssa Nadia Dalmasso;
3. accettazione proposta di contratto individuale di lavoro 19.10.2022 della Dott.ssa Nadia Dalmasso;
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione 19.10.2022;
5. accettazione cessione contratto della Dott.ssa Nadia Dalmasso 19.10.2022;
6. cessione di contratto di lavoro subordinato tra Unione Montana Alpi del Mare e Ministero dell'istruzione con decorrenza 20.10.2022;
7. manifestazione di disponibilità al conferimento dell'incarico di direzione presso l'Ufficio III (Ambito Territoriale di Savona. Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo studio. Comunicazione) del 20.10.2022;
8. contratto individuale di lavoro 20.10.2022;
9. dichiarazione di assunzione del servizio in data 20.10.2022;
10. decreto 2.11.2022 del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione di assegnazione all'Ambito Territoriale



Provinciale di Savona;

11. comunicazione della Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova di superamento con esito positivo del controllo preventivo di regolarità contabile e di registrazione del 7.11.2022;

12. comunicazione della Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova di superamento con esito positivo del riscontro preventivo amministrativo contabile del 7.11.2022;

13. attestazione 10.11.2022 di protocollazione e ammissione alla registrazione del provvedimento di incarico di dirigenza dell'Ufficio III;

14. attestazione del 14.11.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di superamento con esito positivo del riscontro preventivo amministrativo contabile;

15. notifica in data 21.11.2022 da parte del Ministero dell'Istruzione alla Dott.ssa Dalmasso del contratto di assunzione registrato;

16. estratto sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

17. estratto sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale Liguria;

18. estratto sito web Savona News.

-----oooOOOooo-----

Mondovì, 17 maggio 2024

Avv. Enrico Martinetti



RG 1258/ 2024

TRIBUNALE di GENOVA

Sezione Lavoro

Verbale di udienza nella causa promossa da:

GUGLIELMI MARTA elettivamente domiciliata/o in VIA CORSICA, 19/5
16128 GENOVA presso l'avv. CASSISI ORLANDO che la/o rappresenta per
mandato a margine del ricorso

avv. CASSISI ORLANDO
ricorrente

CONTRO

MIM-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO , elettivamente
domiciliata/o in presso l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA che la/o
rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione

DALMASSO NADIA, elettivamente domiciliata/o in presso l'avv. MARTINETTI
ENRICO che la/o rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione

avv. AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA
convenuto

Il giorno 28/05/2024 davanti al giudice monocratico dott. Stefano Grillo, assistito dal cancelliere sottoscritto, sono comparsi: la ricorrente con l'avv. Cassisi il quale deposita fascicolo di cortesia, per il MIM l'avv. Ricci dell'Avvocatura e i dott. Ronci Federico e Giacomo Podestà ai fini della pratica forense e per la convenuta Nadia Dalmasso l'avv. Martinetti il quale deposita fascicolo di cortesia.

L'avv. Cassisi preliminarmente formula istanza di riunione della presente causa con altra pendente davanti alla Sezione portante il RG 2494/24 in quanto relativa ad impugnazione dello stesso bando di mobilità, per gli stessi motivi di cui all'odierno ricorso in riassunzione e nei confronti della medesima contro interessata.

L'avv. Ricci si rimette.

L'avv. Martinetti si oppone alla riunione.

L'avv. Cassisi anticipa che in occasione della prossima udienza chiederà l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati.

Il Giudice

Dispone la trasmissione degli atti al Sig. Presidente di Sezione

L'Assistente Giudiziario

Marina Licandro

Il Giudice

dr. S. Grillo



RG 1258 / 2024



**TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE LAVORO**

IL GIUDICE

Nel procedimento sopra emarginato,
rilevato che il sig. Presidente di Sezione, a seguito della trasmissione degli atti per le valutazioni di competenza a fronte della richiesta di riunione del presente procedimento a quello portante n. r.g. 2494/2024, assegnato ad altro giudice della Sezione, ha disposto l'assegnazione allo scrivente anche di detto ultimo fascicolo, la cui udienza di discussione è stata dunque fissata il 26.9.2024, ore 12:30;

fissa per discussione l'udienza del 26.9.2024, ore 12:35.

Manca la Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.

Genova, 31/05/2024

**IL GIUDICE
Stefano Grillo**



Avv. ARDO ARZENI

16043 - Chiavari (GE)
Galleria Corso Garibaldi, 21/5
tel.: 0185.598363 fax: 0185.598516
PEC: ardo.arzeni@ordineavvgenova.it
e-mail: studiolegale@arzeni.it

Avv. ORLANDO CASSISI

16128 - Genova (GE)
Via Corsica, 19/5
tel.: 010.2481380 fax: 010.2478504
PEC: orlando.cassisi@ordineavvgenova.it
e-mail: orlando@cassisi.com

TRIBUNALE DI GENOVA

- Sezione Lavoro -

Ricorso in riassunzione

per

il Dott. **Luca LENTI** (c.f. LNTLMR65M03A182F), nato ad Alessandria (AL), il 3 agosto 1965, residente in Cogoleto (GE), CAP 16016, Via Priccone n. 18 e con domicilio elettivo digitale per il presente giudizio alle caselle PEC *ardo.arzeni@ordineavvgenova.it* presso l'Avv. Ardo Arzeni (c.f. RZNRDA63H29C621Y - fax 0185.598516) con Studio in Chiavari (GE), Galleria di Corso Garibaldi n. 21/5, CAP 16043 e *orlando.cassisi@ordineavvgenova.it* presso l'Avv. Orlando Cassisi (c.f. CSSRND66M07D969A - fax 010.2478504) con Studio in Genova (GE), CAP 16128, Via Corsica n. 19/5, i quali lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in forza di procura speciale alla lite *ex art. 83, comma 3, c.p.c.* da considerare in calce al presente ricorso

- *ricorrente in riassunzione* -

contro

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, CAP 00153, Viale Trastevere n. 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (c.f. 80101740100), con sede in Genova, C.A.P. 16129, Viale Brigate Partigiane, n. 2, PEC *ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it* rappresentato e difeso nel giudizio davanti al T.A.R. Lazio - Roma, Sezione Terza *bis*, n. 9703/2023 REG. RIC. dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), con sede in Roma, CAP 00186, Via dei Portoghesi n. 12, PEC *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*

- *resistente* -

e nei confronti

della Dott.ssa **Nadia DALMASSO** (c.f. DLMNDA67A66D205R), nata il 26 gennaio 1967 a Cuneo (CN), residente in Chiusa di Pesio (CN), CAP 12013, Via Circonvallazione Mombrisone n. 8, rappresentata e difesa nel giudizio davanti al T.A.R. Lazio - Roma, Sezione Terza *bis*, n. 9703/2023 REG. RIC. dall'Avv. Enrico Martinetti del Foro di Cuneo, con elezione di domicilio presso il suo studio in Mondovì, Largo Campana n. 2, PEC *enrico.martinetti@ordineavvocatimondovi.eu*

- *controinteressata* -



Premesso che:

- I -

Il Dott. **Luca LENTI** ha notificato, in data 2.5.2023, al **Ministero dell'Istruzione e del Merito** e, in data 4.5.2023, alla controinteressata **Nadia Dalmasso** ricorso al Presidente della Repubblica Italiana (*doc. a e docc. a1 - a12*), poi trasmesso al Ministero per il seguito di competenza (*docc. a13 - a19*) che di seguito si trascrive letteralmente, anche quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in punto esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda:

“A S.E. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- ROMA

RICORSO STRAORDINARIO

ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

CON ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

ai sensi dell'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205

E CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

PER PUBBLICI PROCLAMI CON MODALITÀ SPECIALI

ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 52 c.p.a.

del Dott. **Luca LENTI** (c.f. LNTLMR65M03A182F), nato ad Alessandria (AL), il 3 agosto 1965, residente in Cogoleto (GE), CAP 16016, Via Priccone n. 18 e con domicilio elettivo digitale per il presente procedimento alla casella PEC ardo.arzeni@ordineavvgenova.it presso l'Avvocato Ardo Arzeni (c.f. RZNRDA63H29C621Y - fax 0185.598516) con Studio in Chiavari (GE), Galleria di Corso Garibaldi n. 21/5, CAP 16043 e alla casella PEC orlando.cassisi@ordineavvgenova.it presso l'Avvocato Orlando Cassisi (c.f. CSSRND66M07D969A - fax 010.2478504) con Studio in Genova (GE), CAP 16128, Via Corsica n. 19/5, i quali lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in forza di procura speciale in calce al presente ricorso **- ricorrente -**

contro

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, CAP 00153, Viale Trastevere n. 76/a, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), con sede in Roma, CAP 00186, Via dei Portoghesi n. 12, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it **- resistente -**

e nei confronti

della Dott.ssa **Nadia DALMASSO** (c.f. DLMNDA67A66D205R), nata il 26 gennaio 1967 a Cuneo (CN), residente in Chiusa di Pesio (CN), CAP 12013, Via Circonvallazione Mombrisone n. 8 **- controinteressata -**



per l'annullamento

e, frattanto, la sospensione cautelare:

- 1) del **verbale n. 1 del 3 maggio 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui *"... il Presidente e i componenti della Commissione [...] decidono di definire la scheda di valutazione da utilizzare per ciascun candidato, che riporti distintamente i criteri di valutazione puntualmente indicati nell'Avviso. In particolare, si decide di predisporre la scheda di valutazione con l'assegnazione di punteggi agli elementi di conoscenza, di abilità, di attitudine e capacità professionale rinvenuti dal curriculum e corrispondenti ai criteri predefiniti nell'Avviso. **Si decide di assegnare ai criteri di valutazione individuati nel suindicato Avviso (criteri A, B, C, D ed E), tre fasce di punteggio (minima, media e massima), di cui alla fascia minima corrisponde un punteggio pari a 3, alla fascia media corrisponde un punteggio pari a 6 e alla fascia massima un punteggio pari a 9. Inoltre viene previsto un ulteriore criterio F), che assegna un punteggio pari a 4 ai candidati che siano in posizione di comando con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione in servizio alla data di pubblicazione del bando. La scheda elaborata secondo le predette indicazioni è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (all.to n. 3). Con riferimento all'esame delle candidature, in accordo con quanto definito nell'Avviso, procederà ad esaminare le manifestazioni d'interesse pervenute e, tenendo conto della sede di destinazione indicata, elaborerà per ciascuna di esse uno specifico elenco", **nonché del relativo modello di "scheda valutativa"** per l'assegnazione dei punteggi da attribuire a ciascun candidato, allegata a detto verbale *sub* allegato 3 (**doc. 1**), **comunicati al ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023 (doc. 4)**;***



- 2) del **verbale n. 4 del 14 giugno 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui ***"La Commissione procede all'esame dei curricula dei 14 candidati per la copertura di n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, secondo l'ordine alfabetico, e contestualmente attribuisce i punteggi relativamente ai criteri A, B, C, D, E e F, secondo quanto già definito nella precedente riunione (verbale n. 1) [...] I Punteggi spettanti a ciascuno sono riportati nelle schede che si allegano al presente verbale"***, nonché delle relative schede nelle quali sono riportati i punteggi attribuiti a ciascun candidato, allegate a detto verbale *sub* allegato 10 (***doc. 2***), **comunicati al ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023** (*doc. 4*);
- 3) del **verbale n. 5 del 16 giugno 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui ***"La Commissione redige le tabelle riepilogative delle valutazioni (all.ti 13-16) e dispone l'invio di tutti gli atti alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie"***, nonché della tabella riepilogativa delle valutazioni attribuite ai candidati per i n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, allegata a detto verbale *sub* allegato 14 (***doc. 3***), **comunicati al ricorrente in data 10 gennaio 2023** (*doc. 4*);
- 4) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, cognito e non, ivi compresi i verbali di attribuzione dei punteggi al ricorrente ed i giudizi espressi, sia in forma individuale dai commissari sia in forma collegiale dalla Commissione valutativa, relativi alla predetta procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022 per due posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.



FATTO

1. - Con Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 1324 del 19 gennaio 2022 (d'ora innanzi anche solo Bando o Avviso), il Ministero dell'Istruzione ha indetto, ai sensi dell'articolo 30, commi 1 e 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una **procedura di mobilità volontaria per l'immissione nel ruolo del Ministero di n. 5 unità di personale dirigenziale di seconda fascia** con professionalità amministrativa dell'Area Funzioni centrali, a tempo pieno e indeterminato, **destinata a figure con qualifica dirigenziale di livello non generale**, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **così ripartiti**: n. 1 presso gli Uffici della sede centrale del Ministero, **n. 2 presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria**, n. 1 presso l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria e n. 1 presso l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria (**doc. 5**).

2. - Essendo in possesso dei requisiti previsti dal bando, il ricorrente ha tempestivamente e ritualmente proposto regolare domanda di partecipazione alla procedura assunta a prot. n. 4147 dell'8 febbraio 2022 (**doc. 6**), allegando il proprio *curriculum* (**doc. 7**).

3. - A distanza di otto mesi dalla presentazione della domanda, non veniva pubblicata alcuna graduatoria, né comunque comunicato al ricorrente alcun esito della suddetta procedura di mobilità, né alcuna notizia delle operazioni di valutazione o della fissazione dei colloqui e neppure della nomina della Commissione per la valutazione dei candidati.

4. - Non essendo riuscito ad avere informazioni per le vie brevi, l'esponente inoltrava, a mezzo PEC del suo legale, in data 12 ottobre 2022, formale istanza di accesso agli atti (**doc. 8**), chiedendo di prendere visione della documentazione della citata procedura di mobilità.



5. - Con PEC del 10 gennaio 2023 (doc. 4), la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio III - del Ministero dell'Istruzione e del Merito trasmetteva i verbali n. 1, n. 4 e n. 5 della Commissione di valutazione (docc. 1-2-3), dai quali emergevano le macroscopiche violazioni delle norme del bando e di quelle di rango costituzionale che regolano, in via generale, l'attività della Pubblica Amministrazione, diffusamente esposte nel prosieguo del presente atto: innanzi tutto, che **la procedura si era conclusa senza pubblicazione di alcuna graduatoria**; in secondo luogo, che **non erano stati rispettati i criteri di valutazione delle specifiche esperienze lavorative, in relazione alle funzioni da svolgere**; inoltre, che **erano stati violati i criteri di valutazione prioritaria stabiliti dal bando**; infine, che **neppure erano palesati i criteri in base ai quali erano stati attribuiti i punteggi ai singoli candidati**.

* * *

Il ricorso, con salutare riserva di proposizione di eventuali motivi aggiunti, resta sin d'ora affidato al seguente

MOTIVO

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 2 E 4 E DELL'ART. 4, COMMI 1, 2, 3, 4, 5 DEL BANDO DELLA PROCEDURA, DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PROT. N. 1324 DEL 19/01/2022 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DELLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI AL COD. CIV. - OMESSA MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ.

6. - Il quadro normativo di riferimento della procedura di mobilità in esame.

6.1. - Il combinato disposto degli articoli 4 (comma 1) e 1 (commi 2 e 4) del Bando stabilisce i criteri valutativi dei candidati per i posti per gli Uffici scolastici regionali, tra cui quello della Liguria che ci occupa.



6.2. - In particolare, l'**art. 4, comma 1**, del Bando dispone: "... le candidature verranno valutate sulla base dei seguenti **criteri di valutazione**: **a) possesso di un diploma di laurea [...] preferibilmente in discipline giuridiche ed economiche; b) specifica esperienza lavorativa negli ambiti di competenze di cui all'articolo 1 [...]**".

6.3. - Tali *ambiti di competenze* sono, appunto, indicati nell'**art. 1 del Bando**: **al comma 2, in generale**: "- gestione delle risorse umane e finanziarie; - attività di pianificazione e programmazione strategica; - esperienza nella gestione di rapporti con soggetti esterni pubblici e privati" e, **al comma 4, per gli Uffici scolastici regionali** "... **si richiede un profilo professionale coerente con le competenze istituzionali di cui all'art. 7 del citato D.P.C.M. 166/2020**" (oltre al comma 3, per l'Amministrazione centrale).

L'art. 7 del D.P.C.M. 166/2020, "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione*" (**doc. 9**), disciplina le competenze degli Uffici scolastici regionali, cui sono assegnate le finzioni individuate dal suo comma 2: "*vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti ...*".

Il profilo professionale per i dirigenti destinati agli Uffici scolastici regionali doveva essere, quindi, *coerente* con tali **competenze istituzionali in materia di istruzione**.

6.4. - **L'art. 4, comma 2, del Bando** prevede che: "*Saranno in ogni caso valutate prioritariamente le istanze presentate da personale già in posizione di comando, con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione e in servizio alla data di pubblicazione del presente bando*".

Viene, pertanto, addirittura previsto un criterio di **valutazione prioritaria** per i candidati che si trovino già - sia pur in posizione di comando - ad esercitare le funzioni di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione, ovvero i posti che si vanno a coprire con la procedura di mobilità *de qua*.



6.5. - Il medesimo **art. 4 del Bando**, ai commi **3 e 4**, stabilisce: *"All'esito della valutazione di cui sopra, l'Amministrazione si riserva di convocare per un colloquio i candidati ritenuti maggiormente idonei in relazione alle funzioni da svolgere [...] in modo da individuare le professionalità dirigenziali più coerenti con le esigenze organizzative e gestionali dell'Amministrazione"*.

Il bando prevede, quindi, proprio per scegliere i profili più attinenti alle specifiche esigenze dell'Amministrazione scolastica, la possibilità di effettuare un colloquio comparativo tra i candidati che presentino maggiori caratteristiche di idoneità alle funzioni da svolgere.

6.6. - Da ultimo, il **comma 5 dello stesso art. 4 del Bando**, dispone: *"Gli esiti della presente procedura di mobilità saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero"*.

Ciò, come ovvio per ogni procedura selettiva in materia di pubblico impiego, quale imprescindibile presidio di trasparenza delle operazioni concorsuali comparative tra più candidati.

7. - Le violazioni dedotte.

7.1. - Violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 1, commi 2 e 4 del Bando.

7.1.1 - Come risulta dal verbale n. 1 del 3 maggio 2022 (*doc. 1*), **la Commissione, istituita ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Bando, per la valutazione dei candidati sulla base dei criteri precisati nel medesimo articolo**, ha predisposto una *"scheda di valutazione con l'assegnazione di punteggi agli elementi di conoscenza, di abilità, di attitudine e capacità professionale rinvenienti dal curriculum e corrispondenti ai criteri predefiniti nell'Avviso"*, **assegnando "ai criteri di valutazione individuati nel suindicato Avviso (criteri A, B, C, D ed E), tre fasce di punteggio (minima, media e massima), di cui alla fascia minima corrisponde un punteggio pari a 3, alla fascia media corrisponde un punteggio pari a 6 e alla fascia massima un punteggio pari a 9 [...]"**.



7.1.2 - Innanzi tutto, la Commissione ha deciso, autonomamente e con assoluta discrezionalità, di **definire cinque criteri al posto dei due espressamente previsti dal comma 1 dell'art. 4: a) laurea; b) specifica esperienza lavorativa negli ambiti di competenze di cui all'articolo 1**, mediante un'operazione di "combinazione" tra il criterio b) e gli ambiti di cui all'art. 1, comma 2, nonché il profilo professionale di cui all'art. 1, comma 4.

Ne è conseguita la "**creazione**", **da parte della Commissione**, in luogo dei due criteri previsti dal bando, che prevedevano l'attribuzione di due soli punteggi, **dei seguenti cinque criteri valutativi (denominati A, B, C, D, E), non previsti nel Bando, con attribuzione ai candidati di cinque punteggi distinti:**

- A) esperienza nella gestione delle risorse umane e finanziarie;
- B) esperienza nell'attività di pianificazione e programmazione strategica;
- C) esperienza nella gestione di rapporti con soggetti esterni pubblici e privati;
- D) profilo coerente con le competenze istituzionali di cui all'art. 7 del DPCM 166/2020.

Il Bando, tuttavia, prevedeva un sistema di valutazione diverso, ove, tra l'altro, l'esperienza era richiesta solo per il terzo ambito di cui all'art. 1, comma 2: "esperienza nella gestione di rapporti con soggetti esterni pubblici e privati" e non anche negli altri due.

In disparte la considerazione sul punteggio attribuibile in astratto (perché, per le tre fasce, sono attribuiti 3, 6 e 9 punti e non 1, 2 e 3 punti o 5, 10, 15 punti?), è evidente che, aumentando la differenza tra le fasce, la distanza tra i candidati si dilata, attribuendo così un valore decisivo ad un criterio piuttosto che ad un altro, **trasmodando in un'inammissibile alterazione sostanziale dei criteri stabiliti dal Bando** (cfr. T.A.R. PIEMONTE, TORINO SEZ. II, Sent. 16/11/2007, n. 3487), **senza che ci sia una qualsiasi motivazione con l'indicazione di parametri concreti al fine di stabilire perché un "elemento", oggetto di valutazione secondo i criteri A, B, C, D o E, debba debba essere inserito nella fascia minima o in quella media oppure nella fascia massima.**

La violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 1, commi 2 e 4 del Bando è palese.



7.1.3 - Scendendo nel concreto, analizzando i *curricula* dei candidati ai primi due posti, rinvenuti in *internet* (**docc. 10 - 11**, v. *infra*, pagg. 10-11), in comparazione con quello del ricorrente (*doc. 7*), **non è dato minimamente comprendere perché, rispetto al criterio B (esperienza nell'attività di pianificazione e programmazione strategica)**, la Dott.ssa DALMASSO sia stata inserita nella fascia massima (9 punti), l'Avv. BEDUSCHI in quella media (6 punti) e **il Dott. LENTI solo nella fascia minima (3 punti)**, nonostante le comprovate esperienze di quest'ultimo, proprio nell'organico del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in qualità di:

- a) Dirigente titolare (già reggente) l'Ufficio I - U.S.R. Liguria:
Affari generali. Persone e servizi della Direzione Generale. gestione del personale dirigenziale e della scuola. Rete scolastica
(dall'agosto del 2021 al febbraio 23, reggente; dal febbraio 2023 a tutt'oggi titolare);
- b) Dirigente titolare dell'Ufficio V - U.S.R. Liguria - Ambito Territoriale di Imperia:
Gestione risorse finanziarie e strumentali
(dal settembre 2017 al febbraio 2023);
- c) Dirigente Scolastico distaccato presso l'U.S.R. Liguria:
compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica - Art. 26, comma 8 della Legge 448/98;
(dal settembre 2015 al settembre 2017);
- e) Presidente del Comitato Tecnico Scientifico istituito con D.D.G. U.S.R. Liguria n. 3189 del 13 ottobre 2021 *"Istituzione del Comitato tecnico scientifico regionale per l'attuazione del piano di formazione del personale docente non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno impegnato nelle classi con alunni con disabilità"*;
(ottobre 2021).



Ancora, **relativamente al criterio E (possesso di un diploma di laurea ... preferibilmente in discipline giuridiche ed economiche)**, pur considerando che le prime due candidate, in possesso, rispettivamente, di diploma di laurea in economia e commercio ed in giurisprudenza, siano state inserite nella fascia massima con 9 punti, **non si capisce, né alcuna argomentazione è stata esplicitata in proposito, perché il Dott. LENTI**, in possesso di laurea in **Scienze dell'Educazione** e Corso biennale di specializzazione per il Personale Direttivo, Docente e Educativo delle scuole che ospitano alunni con disabilità (v. doc. 7), **sia stato collocato solo nella fascia minima, con l'attribuzione di 3 punti.**

La Commissione ha del tutto omesso qualsivoglia motivazione in proposito, incorrendo, inoltre, nella dedotta illegittimità per incoerenza nella valutazione e nella comparazione dei profili professionali e delle esperienze dei candidati. Donde la sussistenza anche del rubricato vizio di **eccesso di potere per illogicità**.

7.2. - Violazione dell'art. 4, commi 1 e 2 del Bando e dell'art. 12 disp. prel. c.c.

7.2.1 - Come visto sopra, il comma 2 dell'art. 4 del Bando prevede: *"Saranno in ogni caso **valutate prioritariamente** le istanze presentate da personale già in posizione di comando, con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione e in servizio alla data di pubblicazione del presente bando"*.

Lo spirito della norma è chiarissimo nella sua espressione letterale e non ammette interpretazione diversa: **le domande** di chi si trovi in posizione di comando, nelle condizioni precisate, **devono essere valutate prioritariamente** rispetto alle domande dei candidati che non si trovino in tale posizione.

7.2.2 - La Commissione, invece, ha *"previsto un **ulteriore criterio F**, che assegna un punteggio pari a 4 ai candidati che siano in **posizione di comando** con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione in servizio alla data di pubblicazione del bando"* (cfr. verbale n. 1 del 3 maggio 2022, doc. 1).



La violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, è evidentissima. **La valutazione prioritaria è stata illegittimamente trasformata in un ulteriore criterio, denominato F dalla Commissione, che assegna un punteggio pari a 4 ai candidati, le cui domande, invece, dovevano essere valutate prioritariamente rispetto a quelle degli altri che non si trovavano nella medesima posizione.** Attribuire 4 punti (perché poi 4 punti e non 6 o 10?) invece che valutare prioritariamente le domande come previsto dal Bando, ha determinato una graduatoria non rispondente alle regole della procedura, alterando i risultati e vulnerando le legittime aspettative dei candidati in posizione di comando presso il Ministero.

7.2.3 - Nel "creare" tale sesto criterio di valutazione, la Commissione ha violato anche l'art. 12 delle preleggi al c.c. che, come noto, dispone: *"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"*.

Le locuzioni usate nell'art. 2, comma 4 del Bando sono assolutamente inequivoche: **"Saranno in ogni caso valutate prioritariamente le istanze [...]"**.

Non vi può essere dubbio alcuno che, al significato di tali parole, secondo la loro connessione, non può essere attribuito altro senso che quello fatto palese dalle stesse: è pacifico che l'avverbio **"prioritariamente"** significa **"con priorità"** e, cioè, **"che deve avere la priorità, che deve avere la precedenza"** (cfr., tra le altre, Enciclopedia Treccani, in <https://www.treccani.it/vocabolario/prioritario/>).

7.2.4 - Attribuire 4 punti non significa valutare con priorità e precedenza la domanda, anzi, proprio come avvenuto per il ricorrente, si è tramutato nell'esatto contrario, determinando una posizione inferiore in graduatoria per il Dott. LENTI, la cui domanda doveva - invece - essere valutata con priorità e precedenza.

Il significato letterale era, invece, chiarissimo e non consentiva alcun margine di discrezionalità, né per un'interpretazione diversa della norma, né - ancor peggio - per l'illegittima creazione di un criterio - non previsto dal Bando - che nella sostanza frustrasse proprio lo scopo della norma medesima.



Infatti, il risultato di tale omissione è stato che sono state collocate **ai primi due posti** della graduatoria due candidate, sia pur con *curricula* prestigiosi, ma **totalmente prive di qualsiasi esperienza nell'ambito scolastico e di pubblica istruzione** (da quanto si può apprezzare dai rispettivi *curricula* presenti in rete, v. *docc. 10 - 11*).

Infatti, è risultata al **1° posto, con 42 punti**, la Dott.ssa **Nadia DALMASSO**, con molte esperienze quale **direttore e responsabile dell'area amministrativa di alcune comunità montane piemontesi, con particolare riguardo agli ambiti economico-finanziari e fiscali** (*doc. 10*).

Al **2° posto** (ultimo utile per la Regione Liguria), è collocata, **con 39 punti**, l'Avv. **Elena BEDUSCHI**, con molte esperienze quale **Segretario comunale in comuni lombardi ed emiliani e Istruttore amministrativo in materia demografica, tributaria e legale** (*doc. 11*).

Al **5° posto, con 37 punti** (a pari merito con i candidati al 3° e al 4° posto) è posizionato il **Dott. Luca LENTI, già in posizione di comando, con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione e in servizio alla data di pubblicazione del presente bando** (per cui la sua domanda doveva essere valutata *prioritariamente*) e che possiede le sopracitate esperienze lavorative specifiche per le funzioni da svolgere nell'amministrazione scolastica, quale **dirigente amministrativo presso l'USR Liguria (proprio il posto da ricoprire e le funzioni da esercitare a seguito dell'immissione in ruolo con la procedura di mobilità)**, dopo le seguenti significative esperienze nell'ambito dell'istruzione (*doc. 7*):

- decennale esperienza quale **Dirigente scolastico** (dal 2005 al 2015);
- **Professore a contratto presso l'Università degli studi di Genova - DISFOR** Dipartimento di scienze della formazione, insegnamento **"Legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione scolastica"** (nel 2017, 2019 e 2020);
- **relatore, formatore e tutor** in corsi di formazione, seminari e convegni (2013-2017)
- **Presidente** o membro di Commissioni, comitati tecnici e gruppi di lavoro, anche per l'attribuzione di incarichi a docenti, dirigenti scolastici, ispettori del MIUR (2011-2021).



Non vi è chi non veda che la mancata valutazione prioritaria della domanda del Dott. LENTI non integra solo una violazione di diritto (già da sola peraltro sufficiente per l'annullamento delle operazioni di valutazione e degli atti impugnati) ma costituisce una lesione concreta, da un lato, all'interesse legittimo del ricorrente ad ottenere il posto che, con valutazione effettuata in corretta applicazione delle norme del Bando, gli sarebbe spettato; dall'altro lato, al diritto del Ministero dell'Istruzione di veder immesso in ruolo il candidato che fosse realmente più idoneo in relazione alle funzioni da svolgere presso tale amministrazione scolastica.

7.3. - Violazione dell'art. 4, commi 3 e 4 del Bando

7.3.1 - Proprio allo specifico fine, espressamente indicato nel Bando, di **"individuare le professionalità dirigenziali più coerenti con le esigenze organizzative e gestionali dell'Amministrazione"**, i commi 3 e 4 dell'art 4 prevedono che sia riservata la convocazione dei **"candidati ritenuti maggiormente idonei in relazione alle funzioni da svolgere"** per un **"colloquio"**.

7.3.2 - **La Commissione, senza dar conto di alcuna motivazione in proposito, ha omesso di svolgere tale colloquio**, nonostante su quattordici candidati, i primi dieci fossero così ravvicinati da essere ricompresi in uno spazio di soli 9 punti (42 punti per il primo, 33 per il decimo) ed, in particolare che, il candidato posizionato al posto n. 2 (utile per la sottoscrizione del contratto presso l'USR Liguria) sopravanzasse i candidati posizionati a pari merito ai posti n. 3, 4 e 5 (tra i quali, al n. 5 il ricorrente) di soli 2 punti.

Non solo. Il Colloquio, finalizzato come previsto dal Bando, ad individuare le più idonee professionalità **dirigenziali** in relazione alle esigenze dell'amministrazione **scolastica**, avrebbe certamente fatto emergere le competenze di chi le stava esercitando da anni, come il ricorrente, addirittura in seno al Ministero dell'Istruzione, evitando le distorsioni evidenziate al paragrafo precedente.

7.4. - Violazione dell'art. 4, comma 5, del Bando.

Ultima, ma non certo per importanza è la violazione della regola basilare di ogni procedura concorsuale: la pubblicazione degli esiti della procedura stessa.



Dispone, ovviamente, l'art. 4, comma 5 del Bando che: "*Gli esiti della presente procedura di mobilità saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero*".

Il ricorrente non ha avuto alcuna informazione sullo svolgimento della procedura né sulla sua conclusione, di cui - con estremo stupore - ha appreso solo a seguito dell'accesso agli atti, dell'ostensione dei verbali e della relativa graduatoria, qui impugnati.

Omettere la dovuta pubblicazione degli esiti e della graduatoria finale costituisce il suggello all'illegittimità e alla totale opacità, della procedura.

8. - In definitiva, il Ministero ha violato l'art. 1, commi 2 e 4, nonché l'art. 4, commi 1, 2 (anche in relazione all'art 12 disp. prel. c.c.), 3, 4 e 5 del Bando, da un lato, avendo la **Commissione (i)** stravolto le regole di valutazione, sostituendo i due criteri stabiliti con cinque criteri, per i quali sono state previste tre fasce di punteggio ma non i criteri in base ai quali l'elemento da valutare andasse inserito in una delle tre fasce; *(ii)* trasformato la valutazione prioritaria delle domande dei candidati in posizione di comando prevista nel Bando in un ulteriore mero sesto criterio con l'attribuzione di un punteggio, svincolato anche nel *quantum* da qualsiasi previsione del Bando ed, anzi, apertamente in contrasto con il significato letterale e lo scopo della norma; *(iii)* omesso di convocare per un colloquio i candidati maggiormente idonei per individuare le professionalità dirigenziali più coerenti con le esigenze dell'Amministrazione; dall'altro, avendo la **Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie (iv)** omesso di pubblicare gli esiti della procedura e la graduatoria finale.

Tali modalità hanno comportato, anche per i loro effetti, l'ulteriore **violazione** dei canoni costituzionalmente presidiati del **buon andamento** ed **imparzialità** della P.A., di cui all'art. 97 Cost., con ricadute anche sull'**efficienza** e l'**efficacia** dell'**organizzazione territoriale** e dell'**azione** dell'**Amministrazione scolastica**, a vantaggio della quale, mediante l'inserimento delle figure dirigenziali più coerenti con le specifiche esigenze della pubblica istruzione, la procedura di mobilità in esame era stata indetta.

A maggior gravità, si evidenzia che le violazioni lamentate sono state commesse in totale **omissione di alcuna motivazione** a supporto dell'adozione dei relativi atti amministrativi e con **eccesso di potere per illogicità**.



* * *

Il presente ricorso viene notificato anche alla Dott.ssa **Nadia DALMASSO** (c.f. DLMNDA67A66D205R), nata il 26 gennaio 1967 a Cuneo (CN), residente in Chiusa di Pesio (CN), CAP 12013, Via Circonvallazione Mombrisone n. 8, quale **controinteressata**, come sopra esposto.

* * *

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

ai sensi dell'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205

Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti per richiedere l'emissione di misura cautelare, al fine di scongiurare il pericolo imminente sul ricorrente di vedersi sottratto definitivamente il posto cui ha conclamatamente diritto, alla luce di quanto precede.

Le ragioni poste a fondamento della presente istanza riposano nella palese illegittimità dell'intera procedura valutativa e della conseguente graduatoria formata, sulla base degli argomenti diffusamente sopra illustrati, da intendersi all'uopo, integralmente richiamati in questa sede.

L'estrema gravità ed imminenza del periculum risiedono nel fatto che l'Amministrazione convenuta sta procedendo all'immissione in ruolo, per quanto riguarda la Regione Liguria, dei due candidati collocati alle prime due posizioni, al primo dei quali (odierna controinteressata) è già stato conferito l'incarico dirigenziale non generale di cui alla procedura, come risulta dal sito *internet* istituzionale (**doc. 12**).

Evidente come, in tale contesto, una pronuncia di merito che intervenisse successivamente al conferimento degli incarichi oggetto del Bando, mediante immissione nel ruolo del Ministero nella posizione dirigenziale di seconda fascia, risulterebbe *inutiliter data*, con conseguente irreversibile pregiudizio per il ricorrente, che attualmente si trova *in posizione di comando, con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione, l'USR Liguria (proprio il posto da ricoprire e le funzioni da esercitare a seguito dell'immissione in ruolo con la procedura di mobilità in questione)* e che vedrebbe irrimediabilmente compromesso il proprio diritto.

Di qui l'interesse alla presente impugnativa e alla sospensione dei provvedimenti gravati, per cui si insta affinché venga emessa l'invocata misura cautelare.



* * *

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI CON MODALITÀ SPECIALI
AGLI ULTERIORI CONTROINTERESSATI

ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 52 c.p.a.

Premesso che

- la notificazione del ricorso agli ulteriori controinteressati, identificati nella tabella riepilogativa delle valutazioni attribuite ai candidati per i n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, allegata *sub* 14 al verbale n. 5 del 16 giugno 2022 della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022 (**doc. 3**), risulterebbe difficile per il reperimento dei loro indirizzi e per la notificazione agli stessi personalmente;
- in casi analoghi è stata autorizzata la notificazione del ricorso, "per pubblici proclami", mediante pubblicazione sul sito istituzionale web del Ministero dell'Istruzione, con previsione di specifiche modalità (si veda, ad esempio: CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE SETTIMA, ORDINANZA n. 2268/2023 R.P.C. - n. 7341/2022 R.R.);

si chiede

ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 52 c.p.a., che sia autorizzata la notificazione del ricorso nei confronti di tutti gli altri controinteressati, "per pubblici proclami", **mediante pubblicazione sul sito istituzionale web del Ministero dell'Istruzione e del Merito ed, eventualmente** - trattandosi di impugnazione di atti relativi a procedura di mobilità volontaria per l'immissione nel ruolo del Ministero di n. 2 unità di personale dirigenziale di seconda fascia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - **anche sul sito istituzionale web dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, con le modalità ed i termini meglio viste e ritenute per l'integrazione del procedimento.



* * *

Per i motivi sopra esposti,

il Dott. **Luca LENTI**, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, rassegna le seguenti conclusioni e

CHIEDE

che S.E. il Presidente della Repubblica Italiana, previo parere dell'Ecc.mo Consiglio di Stato, in accoglimento del presente ricorso, **previa sospensione dei provvedimenti impugnati** ai sensi dell'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205 per la quale sin d'ora si insta ed ogni provvedimento meglio visto e ritenuto, **voglia, nel merito:**

A) annullare:

- 1) il verbale n. 1 del 3 maggio 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui *"... il Presidente e i componenti della Commissione [...] decidono di definire la scheda di valutazione da utilizzare per ciascun candidato, che riporti distintamente i criteri di valutazione puntualmente indicati nell'Avviso. In particolare, si decide di predisporre la scheda di valutazione con l'assegnazione di punteggi agli elementi di conoscenza, di abilità, di attitudine e capacità professionale rinvenienti dal curriculum e corrispondenti ai criteri predefiniti nell'Avviso. Si decide di assegnare ai criteri di valutazione individuati nel suindicato Avviso (criteri A, B, C, D ed E), tre fasce di punteggio (minima, media e massima), di cui alla fascia minima corrisponde un punteggio pari a 3, alla fascia media corrisponde un punteggio pari a 6 e alla fascia massima un punteggio pari a 9. Inoltre viene previsto un ulteriore criterio F), che assegna un punteggio pari a 4 ai candidati che siano in posizione di comando con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione in servizio alla data di pubblicazione del bando. La scheda elaborata secondo le predette indicazioni è allegata al presente verbale e ne costituisce parte*



*integrante (all.to n. 3). Con riferimento all'esame delle candidature, in accordo con quanto definito nell'Avviso, procederà ad esaminare le manifestazioni d'interesse pervenute e, tenendo conto della sede di destinazione indicata, elaborerà per ciascuna di esse uno specifico elenco", **nonché il relativo modello di "scheda valutativa"** per l'assegnazione dei punteggi da attribuire a ciascun candidato, allegata a detto verbale *sub* allegato 3, **comunicati al ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023;***

- 2) il **verbale n. 4 del 14 giugno 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui ***"La Commissione procede all'esame dei curricula dei 14 candidati per la copertura di n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, secondo l'ordine alfabetico, e contestualmente attribuisce i punteggi relativamente ai criteri A, B, C, D, E e F, secondo quanto già definito nella precedente riunione (verbale n. 1) [...] I Punteggi spettanti a ciascuno sono riportati nelle schede che si allegano al presente verbale"***, nonché le relative schede nelle quali sono riportati i punteggi attribuiti a ciascun candidato, allegate a detto verbale *sub* allegato 10, **comunicati al ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023;**
- 3) il **verbale n. 5 del 16 giugno 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui ***"La Commissione redige le tabelle riepilogative delle valutazioni (all.ti 13-16) e dispone l'invio di tutti gli atti alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie"***, nonché della tabella riepilogativa delle valutazioni attribuite ai candidati per i n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, allegata a detto verbale *sub* allegato 14, **comunicati al ricorrente in data 10 gennaio 2023;**



4) ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, cognito e non, ivi compresi i verbali di attribuzione dei punteggi al ricorrente ed i giudizi espressi, sia in forma individuale dai commissari sia in forma collegiale dalla Commissione valutativa, relativi alla predetta procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022 per due posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;

B) con ordine all'amministrazione di **provvedere all'integrale rinnovazione delle operazioni valutative, in conformità alle disposizioni del Bando e dei criteri in esso stabiliti;**

C) con vittoria delle spese di lite.

* * *

Si avverte che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, la notificazione del presente ricorso al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t. domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, equivale anche a presentazione e deposito del medesimo.

Pertanto, si invita il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., qualora non eserciti la facoltà di trasposizione di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, a dar corso, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 1199/1971, all'istruttoria del procedimento ed alla trasmissione del ricorso, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, all'Ecc.mo Consiglio di Stato per il parere ed il seguito di legge.

Si insta sin d'ora affinché venga concesso al ricorrente il diritto di accesso agli atti del procedimento, ed in particolare alla documentazione ed agli scritti difensivi prodotti dall'Amministrazione, mediante rilascio di copie semplici, ed affinché venga data comunicazione al ricorrente dell'invio di quanto sopra al Consiglio di Stato.

Si chiede, inoltre, la fissazione di un congruo termine per il deposito di eventuali memorie, deduzioni difensive e documenti (come doveroso in materia secondo quanto precisato nel parere 7 maggio 2012, n. 2131 delle Ecc.me SS.RR. del Consiglio di Stato).



* * *

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata indicati nell'epigrafe del presente atto.

* * *

Dichiarazione di valore

Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che per il presente ricorso straordinario **in materia di pubblico impiego** è dovuto il pagamento del Contributo Unificato in misura fissa di € 650,00 che viene versato a mezzo modello F24 Elide la cui quietanza viene allegata al ricorso notificato al Ministero resistente per il seguito di competenza.

Si allega e produce:

1. verbale n. 1 del 03.05.2022 della Commissione e modello scheda valutativa;
2. verbale n. 4 del 14.06.2022 della Commissione e schede valutazione candidati;
3. verbale n. 5 del 16.06. 2022 della Commissione e tabella valutazioni candidati;
4. PEC del 10.01.2023 Ministero Istruzione - Avv. Cassisi;
5. Bando - DCD MI prot. n. 1324 del 19.01.2022;
6. domanda Dott. Luca LENTI prot. n. 4147 dell'8.02.2022;
7. *curriculum* Dott. Luca LENTI;
8. PEC 13.10.2022 Avv. Cassisi - Ministero Istruzione - istanza accesso agli atti;
9. DPCM 30.09.2020 n. 166 in GU n. 309 del 14.12.2020;
10. *curriculum* Dott.ssa Nadia DALMASSO;
11. *curriculum* Avv. Elena BEDUSCHI;
12. estratto dal sito internet USR Liguria incarico Dott.ssa Nadia DALMASSO.

Genova, 28 aprile 2023

Avv. Ardo Arzeni

Firmato digitalmente da
ARDO ARZENI
CN = ARDO ARZENI
C = IT"

Avv. Orlando Cassisi

Firmato digitalmente da: Orlando Cassisi
Data: 02/05/2023. 11:12:53

* * *



Con **Atto di opposizione** ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, notificato al ricorrente il 5.6.2023 (*doc. a20 - a23*), la controinteressata Nadia **Dalmasso** ha proposto opposizione alla definizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendo che lo stesso venisse deciso in sede giurisdizionale.

Con **Atto di costituzione in giudizio**, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.P.R. n. 1199/1971 e dell'art. 48, comma 1, c.p.a. (*doc. a24 - a25*), il Dott. **Lenti** ha provveduto, il 6.7.2023, alla trasposizione del ricorso straordinario davanti al T.A.R. per il Lazio - Roma, con iscrizione a ruolo con il **n. 9703 / 2023 REG. RIC.** e assegnazione alla Sezione Terza *bis*, dandone tempestivo avviso alle altre parti (*doc. a26 - a35*).

Si costituivano in giudizio, davanti al T.A.R. per il Lazio - Roma, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (*doc. a36*) e la Dott.ssa Dalmasso (*doc. a37*).

Il Dott. **Lenti**, preso atto che, nelle more, il **T.A.R. Lazio - Roma, Sezione Terza bis**, con **sentenza breve n. 8033/2023 dell'11.5.2023** (*doc. a38*), nell'identico ricorso della Dott.ssa Marta Guglielmi n. 5234/2023 R.R. (impugnazione avverso i medesimi atti, per gli stessi motivi, contro il Ministero dell'Istruzione, e nei confronti della controinteressata Nadia Dalmasso), aveva dichiarato il **“difetto della giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro, davanti al quale l'odierno giudizio potrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 c.p.a. Spese compensate”** e che, analogamente, lo stesso difetto di giurisdizione era stato affermato dalla medesima Sezione Terza *bis* con **ordinanza n. 2363/2023 del 10.5.2023** (*doc. a39*), nell'identico ricorso del Dott. Alessandro Clavarino n. 5218/2023 R.R., depositava, il 29.8.2023, una **memoria** (*doc. a40*) con la quale, fermi e ribaditi i motivi d'impugnazione e le argomentazioni tutte del ricorso, alla luce dei predetti provvedimenti, pur nella controversa qualificazione della fattispecie di causa, **aderiva all'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla controinteressata nell'atto di opposizione**, al fine di una tempestiva riassunzione del giudizio, unitamente a quello di cui sopra.

Depositata anche dall'amministrazione e dalla controinteressata le rispettive memorie, l'istanza cautelare veniva discussa all'udienza collegiale del giorno 4.9.2023.



- III -

Con sentenza n. 13607 / 2023 REG. PROV. COLL., pubblicata in data 05.09.2023 (*doc. b*), il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione Terza *bis*, dichiarava il “*difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro, davanti al quale l’odierno giudizio potrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 c.p.a. Spese compensate*”.

- IV -

Con atto di appello al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale, iscritto a ruolo con il n. 9708/2023 di R.G., la controinteressata Dott.ssa Dalmasso impugnava tale sentenza limitatamente alla statuizione concernente la compensazione tra le parti delle spese processuali (*doc. c*) e il Dott. Lenti si costituiva contestando il gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, senza proporre appello incidentale avverso la statuizione in punto giurisdizione (*doc. d*).

Anche il Ministero intimato si costituiva senza proporre appello incidentale (*doc. e*).

Pertanto, la sentenza n. 13607 / 2023 del T.A.R. Lazio - Roma, Sezione Terza *bis* è passata in giudicato in data 05.03.2024 (sei mesi dopo la sua pubblicazione avvenuta in data 05.09.2023) quanto al capo che ha dichiarato il “*difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro*”.

Il termine per la riassunzione del giudizio scade, quindi, il giorno 05.06.2024.



* * *

Tutto ciò premesso, il Dott. **Luca LENTI**, *ut supra* rappresentato e difeso, con il presente atto **riassume tempestivamente il giudizio n. 9703 / 2023 REG. RIC. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma** facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda e

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Genova, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia fissare l'udienza di comparizione e discussione della presente controversia per ivi, in contraddittorio nei confronti dei convenuti ovvero in loro legittima *declaranda* contumacia, sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, in funzione di Giudice del Lavoro, *contrariis reiectis*, previ i provvedimenti e le declaratorie meglio visti e ritenuti:

A) annullare e/o comunque disapplicare:

- 1. il verbale n. 1 del 3 maggio 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui *"... il Presidente e i componenti della Commissione [...] decidono di definire la scheda di valutazione da utilizzare per ciascun candidato, che riporti distintamente i criteri di valutazione puntualmente indicati nell'Avviso. In particolare, si decide di predisporre la scheda di valutazione con l'assegnazione di punteggi agli elementi di conoscenza, di abilità, di attitudine e capacità professionale rinvenienti dal curriculum e corrispondenti ai criteri predefiniti nell'Avviso. Si decide di assegnare ai criteri di valutazione individuati nel suindicato Avviso (criteri A, B, C, D ed E), tre fasce di punteggio (minima, media e massima), di cui alla fascia minima corrisponde un punteggio pari a 3, alla fascia media corrisponde un punteggio pari a 6 e alla fascia massima un punteggio pari a 9. Inoltre viene previsto un ulteriore criterio F), che assegna un punteggio pari a 4 ai candidati che siano in posizione di comando con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione in*



*servizio alla data di pubblicazione del bando. La scheda elaborata secondo le predette indicazioni è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (all.to n. 3). Con riferimento all'esame delle candidature, in accordo con quanto definito nell'Avviso, procederà ad esaminare le manifestazioni d'interesse pervenute e, tenendo conto della sede di destinazione indicata, elaborerà per ciascuna di esse uno specifico elenco", **nonché il relativo modello di "scheda valutativa"** per l'assegnazione dei punteggi da attribuire a ciascun candidato, allegata a detto verbale *sub* allegato 3, **comunicati al ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023;***

2. **il verbale n. 4 del 14 giugno 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui *"La Commissione procede all'esame dei curricula dei 14 candidati per la copertura di n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, secondo l'ordine alfabetico, e contestualmente attribuisce i punteggi relativamente ai criteri A, B, C, D, E e F, secondo quanto già definito nella precedente riunione (verbale n. 1) [...] I Punteggi spettanti a ciascuno sono riportati nelle schede che si allegano al presente verbale"*, nonché le relative schede nelle quali sono riportati i punteggi attribuiti a ciascun candidato, allegate a detto verbale *sub* allegato 10, **comunicati al ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023;**
3. **il verbale n. 5 del 16 giugno 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui *"La Commissione redige le tabelle riepilogative delle valutazioni (all.ti 13-16) e dispone l'invio di tutti gli atti alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie"*, nonché la tabella riepilogativa delle valutazioni attribuite ai candidati per i n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, allegata a detto verbale *sub* allegato 14, **comunicati al ricorrente in data 10 gennaio 2023;**



4. ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, cognito e non, ivi compresi i verbali di attribuzione dei punteggi alla ricorrente ed i giudizi espressi, sia in forma individuale dai commissari sia in forma collegiale dalla Commissione valutativa, relativi alla predetta procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022 per due posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;
- B) condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t., a **provvedere all'integrale rinnovazione delle operazioni valutative, in conformità alle disposizioni del Bando e dei criteri in esso stabiliti**;
- C) con vittoria delle spese di lite".

IN VIA ISTRUTTORIA

Si depositano telematicamente i seguenti documenti informatici conformi:

- a) ricorso Lenti PdR 28.4.2023
- a1) procura ricorso Lenti PdR
- a2) relazione notificazione PEC 2.5.2023 ricorso PdR Lenti al MIM-AGS
- a3) messaggio notifica PEC 2.5.2023 ricorso PdR Lenti al MIM-AGS
- a4) ricevuta accettazione notifica PEC 2.5.2023 ricorso PdR Lenti al MIM-AGS
- a5) ricevuta consegna notifica PEC 2.5.2023 ricorso PdR Lenti al MIM-AGS
- a6) relazione notificazione PEC 2.5.2023 ricorso PdR Lenti al MIM
- a7) messaggio notifica PEC 2.5.2023 ricorso PdR Lenti al MIM
- a8) ricevuta accettazione notifica PEC 2.5.2023 ricorso PdR Lenti al MIM
- a9) ricevuta consegna notifica PEC 2.5.2023 ricorso PdR Lenti al MIM-UffGab
- a10) ricevuta consegna notifica PEC 2.5.2023 ricorso PdR Lenti al MIM-Dppr
- a11) ricevuta consegna notifica PEC 2.5.2023 ricorso PdR Lenti al MIM-Dgruf
- a12) ricorso Lenti PdR notificato a mezzo posta 4.5.2023 a Dalmasso
- a13) trasmissione ricorso Lenti PDR e allegati al MIM
- a14) messaggio PEC 5.5.2023 trasmissione ricorso PdR e allegati al MIM
- a15) ricevuta accettazione PEC 5.5.2023 trasmissione ricorso PdR e allegati al MIM
- a16) ricevuta consegna PEC 5.5.2023 trasmissione ricorso PdR e allegati al MIM-UffGab



- a17) ricevuta consegna PEC 5.5.2023 trasmissione ricorso PdR e allegati al MIM-Dppr
- a18) ricevuta consegna PEC 5.5.2023 trasmissione ricorso PdR e allegati al MIM-Gruf
- a19) ricevuta consegna PEC 5.5.2023 trasmissione ricorso PdR e allegati al MIM-AGS
- a20) atto opposizione Dalmasso al ricorso Lenti PdR
- a21) procura atto opposizione Dalmasso
- a22) relazione notifica PEC 5.6.2023 atto opposizione Dalmasso
- a23) messaggio notifica PEC 5.6.2023 atto opposizione Dalmasso
- a24) atto costituzione Lenti trasposizione ricorso PdR davanti al TAR Lazio-Roma
- a25) procura trasposizione ricorso Lenti
- a26) avviso deposito trasposizione ricorso Lenti
- a27) relazione notificazione PEC 7.7.2023 avviso deposito
- a28) messaggio notifica PEC 7.7.2023 avviso deposito
- a29) ricevuta accettazione notifica PEC 7.7.2023 avviso deposito
- a30) ricevuta consegna notifica PEC 7.7.2023 avviso deposito al MIM-AGS
- a31) ricevuta consegna notifica PEC 7.7.2023 avviso deposito al MIM-UffGab
- a32) ricevuta consegna notifica PEC 7.7.2023 avviso deposito al MIM-Dppr
- a33) ricevuta consegna notifica PEC 7.7.2023 avviso deposito al MIM-Dgruf
- a34) ricevuta consegna notifica PEC 7.7.2023 avviso deposito a Dalmasso-Avv.Martinetti
- a35) avviso deposito notificato a mezzo posta 7.7.2023 a Dalmasso
- a36) atto costituzione MIM giudizio RG 9703-2023 TAR Lazio-Roma
- a37) memoria costituzione Dalmasso giudizio RG 9703-2023 TAR Lazio-Roma
- a38) sentenza n. 8033-2023 TAR Lazio-Roma giudizio RG 5234-2023
- a39) ordinanza n. 2363-2023 TAR Lazio-Roma giudizio RG 5218-2023
- a40) memoria Lenti giudizio RG 9703-2023 TAR Lazio-Roma
- b)** sentenza n. 13607-2023 TAR Lazio-Roma giudizio RG 9703-2023
- c)** appello Dalmasso al Consiglio di Stato RG 9708-2023
- d)** memoria costituzione in appello Lenti Consiglio di Stato RG 9708-2023
- e)** atto costituzione in appello MIM Consiglio di Stato RG 9708-2023
- 1.** verbale n. 1 del 03.05.2022 della Commissione e modello scheda valutativa;
- 2.** verbale n. 4 del 14.06.2022 della Commissione e schede valutazione candidati;



3. verbale n. 5 del 16.06. 2022 della Commissione e tabella valutazioni candidati;
 4. PEC del 10.01.2023 Ministero Istruzione - Avv. Cassisi;
 5. Bando - DCD MI prot. n. 1324 del 19.01.2022;
 6. domanda Dott. Luca LENTI prot. n. 4147 dell'8.02.2022;
 7. *curriculum* Dott. Luca LENTI;
 8. PEC 13.10.2022 Avv. Cassisi - Ministero Istruzione - istanza accesso agli atti;
 9. DPCM 30.09.2020 n. 166 in GU n. 309 del 14.12.2020;
 10. *curriculum* Dott.ssa Nadia DALMASSO;
 11. *curriculum* Avv. Elena BEDUSCHI;
 12. estratto dal sito internet USR Liguria incarico Dott.ssa Nadia DALMASSO.
- f) attestazione di conformità.

* * *

Dichiarazione di valore

Si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato ed è dovuto un contributo unificato ridotto nella misura del 50% di quello ordinario, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego, pari ad € 259,00.

* * *

Parole chiave ex art. 2, comma 1, lett. c), D.M. Giustizia 7 agosto 2023, n. 110:
procedura di mobilità volontaria ex art. 30, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 - violazione del Bando - violazione dell'art. 97 Cost. - violazione dell'art. 12 disp. prel. c.c. - omessa motivazione - eccesso di potere per illogicità.

Genova, 16 maggio 2024

Avv. Ardo Arzeni

Avv. Orlando Cassisi
(firmato digitalmente)



AVV. ARDO ARZENI

16043 - Chiavari (GE)
Galleria Corso Garibaldi, 21/5
tel.: 0185.598363 fax: 0185.598516
PEC: ardo.arzeni@ordineavvgenova.it
e-mail: studiolegale@arzeni.it

AVV. ORLANDO CASSISI

16128 - Genova (GE)
Via Corsica, 19/5
tel.: 010.2481380 fax: 010.2478504
PEC: orlando.cassisi@ordineavvgenova.it
e-mail: orlando@cassisi.com

PROCURA SPECIALE ALLA LITE

ex art. 83, comma 3, c.p.c.

Io sottoscritto **Luca LENTI** (c.f. LNTLMR65M03A182F), nato a Alessandria (AL), il 03.08.1965, residente in Cogoleto (GE), CAP 16016, Via Priccone, n. 18, con il presente atto delego gli Avvocati **Orlando Cassisi** e **Ardo Arzeni**, entrambi del Foro di Genova, a rappresentarmi e difendermi, anche disgiuntamente tra loro, davanti al **Tribunale di Genova, Sezione Lavoro**, in ogni fase, stato e grado, precetto ed esecuzioni comprese, del presente **giudizio di riassunzione**, a seguito della sentenza del T.A.R. per il Lazio - Roma, Sezione Terza *bis*, n. 13607 / 2023 REG. PROV. COLL., pubblicata in data 05.09.2023, non notificata, passata in giudicato in data 06.03.2024 in punto difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, rientrando la controversia nell'ambito della giurisdizione del Giudice ordinario, con funzioni di Giudice del lavoro, **del ricorso al Presidente della Repubblica Italiana, poi trasposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, n. 9703 / 2023 REG. RIC.**, contro il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (c.f. 80101740100), con sede in Genova, CAP 16129, Viale Brigate Partigiane, n. 2, PEC ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it rappresentato e difeso nel giudizio davanti al T.A.R. Lazio - Roma, Sezione Terza *bis*, n. 9703/2023 REG. RIC. dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), con sede in Roma, CAP 00186, Via dei Portoghesi n. 12, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, nonché nei confronti della Dott.ssa **Nadia DALMASSO** (c.f. DLMNDA67A66D205R), nata a Cuneo il 26.01.1967, residente in Chiusa di Pesio (CN), via Circonvallazione Mombrisono n. 8, rappresentata e difesa nel giudizio davanti al T.A.R. Lazio - Roma Sezione Terza *bis*, n. 9703/2023 REG. RIC. dall'Avv. Enrico Martinetti del Foro di Cuneo, con elezione di domicilio presso il suo studio in Mondovì, Largo Campana n. 2, PEC *enrico.martinetti@ordineavvocatimondovi.eu*, **per l'annullamento e, frattanto, la sospensione cautelare:**

- 1) **del verbale n. 1 del 3 maggio 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui "... il Presidente e i componenti della Commissione [...] decidono di definire la scheda



di valutazione da utilizzare per ciascun candidato, che riporti distintamente i criteri di valutazione puntualmente indicati nell'Avviso. In particolare, si decide di predisporre la scheda di valutazione con l'assegnazione di punteggi agli elementi di conoscenza, di abilità, di attitudine e capacità professionale rinvenienti dal curriculum e corrispondenti ai criteri predefiniti nell'Avviso. Si decide di assegnare ai criteri di valutazione individuati nel suindicato Avviso (criteri A, B, C, D ed E), tre fasce di punteggio (minima, media e massima), di cui alla fascia minima corrisponde un punteggio pari a 3, alla fascia media corrisponde un punteggio pari a 6 e alla fascia massima un punteggio pari a 9. Inoltre viene previsto un ulteriore criterio F), che assegna un punteggio pari a 4 ai candidati che siano in posizione di comando con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione in servizio alla data di pubblicazione del bando. La scheda elaborata secondo le predette indicazioni è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (all.to n. 3)". Con riferimento all'esame delle candidature, in accordo con quanto definito nell'Avviso, procederà ad esaminare le manifestazioni d'interesse pervenute e, tenendo conto della sede di destinazione indicata, elaborerà per ciascuna di esse uno specifico elenco", **nonché del relativo modello di "scheda valutativa"** per l'assegnazione dei punteggi da attribuire a ciascun candidato, allegata a detto verbale *sub* allegato 3, **comunicati al ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023;**

- 2) del **verbale n. 4 del 14 giugno 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui *"La Commissione procede all'esame dei curricula dei 14 candidati per la copertura di n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, secondo l'ordine alfabetico, e contestualmente attribuisce i punteggi relativamente ai criteri A, B, C, D, E e F, secondo quanto già definito nella precedente riunione (verbale n. 1) [...] I Punteggi spettanti a ciascuno sono riportati nelle schede che si allegano al presente verbale"*, nonché delle relative schede nelle quali sono riportati i punteggi attribuiti a ciascun candidato, allegata a detto verbale *sub* allegato 10, **comunicati al ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023;**
- 3) del **verbale n. 5 del 16 giugno 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui *"La Commissione redige le tabelle riepilogative delle valutazioni (all.ti 13-16) e dispone l'invio di tutti gli atti alla Direzione generale per le risorse umane e*



***finanziarie"*, nonché della tabella riepilogativa delle valutazioni attribuite ai candidati per i n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, allegata a detto verbale *sub* allegato 14, comunicati al ricorrente in data 10 gennaio 2023;**

- 4) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, cognito e non, ivi compresi i verbali di attribuzione dei punteggi alla ricorrente ed i giudizi espressi, sia in forma individuale dai commissari sia in forma collegiale dalla Commissione valutativa, relativi alla predetta procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022 per due posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

Conferisco, anche disgiuntamente tra loro, ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti processuali, eleggere domicili, chiamare in causa terzi, proporre domande cautelari e domande riconvenzionali, disporre dei diritti in contesa, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare l'altrui rinuncia, transigere, incassare e quietanzare.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico; che il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico stesso e presto conseguentemente il mio consenso al loro trattamento anche in relazione alla loro utilizzazione ai fini della normativa concernente il D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.

Eleggo domicilio digitale alle caselle PEC *orlando.cassisi@ordineavvgenova.it* presso l'Avvocato Orlando Cassisi (c.f. CSSRND66M07D969A) con Studio in Genova (GE), CAP 16128, Via Corsica 19/5 e ***ardo.arzeni@ordineavvgenova.it*** presso l'Avvocato Ardo Arzeni (c.f. RZNRDA63H29C621Y) con Studio in Chiavari (GE), CAP 16043, Galleria di Corso Garibaldi, 21/5

Genova, 16 maggio 2024

Luca LENTI




Si certifica l'autografia della sottoscrizione.

Avv. Orlando Cassisi



Avv. Ardo Arzeni



RG 2494 / 2024



**TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE LAVORO**

IL GIUDICE

Letto il provvedimento di assegnazione in data 29.5.2024 del Sig. Presidente della Sezione,

fissa per la discussione l'udienza del 26.9.2024, ore 12:30;

avverte parte convenuta che dovrà costituirsi almeno 10 giorni prima di tale udienza a pena di decadenza;

invita la parte eventualmente costituitasi in via telematica a portare all'udienza i documenti in formato cartaceo.

Genova, 31/05/2024

IL GIUDICE
Stefano Grillo





AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

V.le Brigate Partigiane, n. 2 - Genova - C.F. 80101740100

Tel. 010-530831 – Fax. 010-591613

PEC: genova@mailcert.avvocaturastato.it

CT 1148/24, Avv. Eugenio Costa, Procuratore dello Stato

Ill.mo Tribunale di Genova

Sezione Lavoro

Dott. S. Grillo

Udienza 26.09.2024

Memoria di costituzione e risposta

PER

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane 2, è elettivamente domiciliato

Resistente

nel giudizio R.G. n. 2494/2024

promosso da

LUCA LENTI, rappresentato e difeso come in atti

Ricorrente

Anche contro

NADIA DALMASSO

Resistente

*** **



Letto ed integralmente contestato il ricorso *ex adverso* notificato, l'Amministrazione in epigrafe, come sopra rappresentata e difesa, si costituisce nel presente procedimento rilevando ed eccependo quanto segue.

Premesse e oggetto del giudizio

Con l'odierno ricorso il sig. LENTI ha chiesto **l'annullamento dei verbali contenenti le valutazioni dei partecipanti alla procedura di mobilità volontaria** indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19 gennaio 2022, indetta ai sensi dell'articolo 30, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **nonché la conseguente condanna dell'Amministrazione alla integrale rinnovazione delle operazioni valutative.**

In particolare, ha chiesto l'annullamento:

- del verbale n. 1 del 3 maggio 2022 della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità sopra descritta, nella parte in cui *“il Presidente e i componenti della Commissione decidono di definire la scheda di valutazione da utilizzare per ciascun candidato, che riporti distintamente i criteri di valutazione puntualmente indicati nell'avviso”* (**All. 1**);
- del verbale n. 4 del 14 giugno 2022, nella parte in cui *“la Commissione procede all'esame dei curricula dei 14 candidati per la copertura di n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria e contestualmente definisce i punteggi”* (**All. 2**);
- del verbale n. 5 del 16 giugno 2022, nella parte in cui *“la Commissione redige le tabelle riepilogative delle valutazioni e dispone l'invio di tutti gli atti alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie”* (**All. 3**);
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, conosciuto e non, ivi compresi i verbali di attribuzione dei punteggi al ricorrente ed i giudizi espressi, sia in forma individuale dai commissari sia in forma collegiale dalla Commissione valutativa, relativi alla predetta procedura di mobilità volontaria.



Esponde a suffragio delle proprie domande di aver partecipato alla procedura e si duole dell'illegittimità dell'omissione della pubblicazione degli esiti della procedura e della graduatoria finale, e – soprattutto – dell'illegittimità dell'operato della Commissione avendo questa (i) stravolto le regole di valutazione, sostituendo i due criteri stabiliti con cinque criteri, per i quali sono state previste tre fasce di punteggio ma non i criteri in base ai quali l'elemento da valutare andasse inserito in una delle tre fasce; (ii) trasformato la valutazione prioritaria delle domande dei candidati in posizione di comando prevista nel Bando in un ulteriore mero sesto criterio con l'attribuzione di un punteggio, svincolato anche nel *quantum* da qualsiasi previsione del Bando ed, anzi, apertamente in contrasto con il significato letterale e lo scopo della norma; (iii) omesso di convocare per un colloquio i candidati maggiormente idonei per individuare le professionalità dirigenziali più coerenti con le esigenze dell'Amministrazione.

La controversia in esame afferisce dunque ad una procedura di mobilità per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, espressamente richiamato nell'avviso della procedura *de quo*.

Ciò premesso, il ricorso avverso deve essere rigettato, in quanto infondato per le seguenti

CONSIDERAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO

1) Sull'inammissibilità del ricorso per difetto dell'interesse ad agire

Al par. 7.4 del ricorso introduttivo il ricorrente lamenta la mancata pubblicazione degli esiti della procedura selettiva in oggetto, citando a riguardo l'art. 4, comma 5 del Bando (D.D. 1324 del 19 gennaio 2022 – All. 4), il quale sul punto così dispone: “*Gli esiti della presente procedura di mobilità saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero*”.

In particolare, la ricorrente sottolinea di non aver avuto alcuna informazione circa lo svolgimento della procedura, né circa la sua conclusione, di cui avrebbe appreso solo a seguito dell'accesso agli atti e della conseguente ostensione dei verbali e della relativa graduatoria.



Sul punto preme rappresentare che la prescritta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione non è ancora avvenuta perché la procedura non si è ancora conclusa e pertanto non è, allo stato attuale, ancora acclarato il definitivo "esito" della medesima.

Quanto dianzi illustrato evidenzia come gli atti oggetto di gravame debbano essere correttamente riqualificati come **meri atti endoprocedimentali**, inidonei pertanto alla lesione degli interessi della ricorrente, non sussistendo allo stato attuale alcuna certezza né evidenza dell'asserita lesione.

Ne discende pertanto l'inammissibilità del ricorso in oggetto per inconfigurabilità dell'interesse a ricorrere.

2) Sull'infondatezza nel merito del ricorso

In disparte i sopra illustrati profili di inammissibilità, il ricorso appare altresì infondato nel merito per plurime ragioni.

2.1)

L'odierna ricorrente impugna i suindicati verbali della Commissione di valutazione per violazione dell'art. 1, commi 2 e 4 e dell'art. 4, commi 1-5 dell'Avviso di indizione della procedura. Ad avviso del ricorrente, in primo luogo, la Commissione "*ha deciso, autonomamente e con assoluta discrezionalità, di definire cinque criteri al posto dei due espressamente previsti dal comma 1 dell'art.4 [...] Ne è conseguita la "creazione", da parte della Commissione, in luogo dei due criteri previsti dal bando, che prevedevano l'attribuzione di due soli punteggi, di cinque criteri valutativi, non previsti dal Bando, con attribuzione ai candidati di cinque punteggi distinti*" (pag. 9).

La doglianza appare priva di pregio.

A riguardo si sottolinea come l'art. 4 dell'Avviso reciti testualmente che "*le candidature verranno valutate sulla base dei seguenti criteri di valutazione: a) possesso di un diploma di laurea; b) specifica esperienza lavorativa **negli ambiti di competenze di cui all'art.1, comprovata da incarichi ricoperti e maturata presso amministrazioni pubbliche in***



posizioni lavorative corrispondenti o equiparate alla posizione da ricoprire negli ambiti di competenze di cui all'art. 1 del presente bando”.

La Commissione ha confermato il criterio *sub a)* e declinato in più punti il criterio *sub b)*: in tal modo, la Commissione ha potuto assegnare a ciascun profilo professionale le valutazioni con maggior dettaglio e con un livello più elevato di precisione, valorizzando, ove possibile, ogni singolo ambito di competenza riconosciuto al candidato.

È evidente, dunque, come il citato art. 4 non esaurisca i criteri di valutazione, ma rinvii ad un altro articolo dell'Avviso (**art. 1**), il quale individua le professionalità oggetto della procedura di mobilità, da ricercare prioritariamente nei seguenti ambiti di competenze:

- gestione delle risorse umane e finanziarie;
- attività di pianificazione e programmazione strategica;
- esperienza nella gestione di rapporti con soggetti esterni pubblici e privati.
- con riferimento al posto in Amministrazione centrale, profilo professionale coerente con le competenze istituzionali previste dai regolamenti di organizzazione vigente del Ministero dell'istruzione e del merito (artt. 5-6 d.P.C.M. 30 settembre 2020, nn. 166 e d.P.C.M. 30 settembre 2020, n.167);
- con riferimento ai posti presso gli UU.SS.RR., profilo professionale coerente con le competenze istituzionali di cui all'art. 7 del citato d.P.C.M. 166/2020.

Da ultimo, l'art. 4 prevede un obbligo di valutazione prioritaria delle istanze presentate da personale già in posizione di comando con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione e del merito alla data di pubblicazione del bando.

Così ricostruito il combinato disposto delle norme in esame, è evidente come i criteri di valutazione divengano sei, correttamente elencati nella griglia di valutazione predisposta dalla commissione nella seduta del 3 maggio 2022, in sede di definizione della scheda di valutazione e indicate con le lettere A,B,C,D,E,F, **con le quali – si badi bene – la Commissione non ha creato nuovi criteri di valutazione non previsti dal Bando, ma ha semplicemente esplicitato e ordinato in modo misurabile i criteri già previsti nel Bando medesimo**, nel modo che segue (per comodità espositiva, si illustra la scheda di valutazione inerente alla procedura per la copertura dei posti presso gli UU.SS.RR., essendo uno di detti posti di interesse per il ricorrente):



- A) Comprovata esperienza nella gestione delle risorse umane e finanziarie maturata presso amministrazioni pubbliche in posizioni lavorative corrispondenti o equiparate alla posizione da ricoprire negli ambiti di competenze;

- B) Comprovata esperienza nell'attività di pianificazione e programmazione strategica maturata presso amministrazioni pubbliche in posizioni lavorative corrispondenti o equiparate alla posizione da ricoprire negli ambiti di competenze;

- C) Comprovata esperienza nella gestione di rapporti con soggetti esterni pubblici e privati maturata presso amministrazioni pubbliche in posizioni lavorative corrispondenti o equiparate alla posizione da ricoprire negli ambiti di competenze;

- D) Profilo professionale coerente con le competenze istituzionali previste dai regolamenti di organizzazione vigenti, adottati con D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166 (art.7);

- E) Possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) / corrispondenti lauree specialistiche/magistrali del nuovo ordinamento, ovvero titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente alle predette lauree in base alla legislazione/vigente in Italia, preferibilmente in discipline giuridiche ed economiche;

- F) Posizione di comando, con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione e del merito e in servizio alla data di pubblicazione del bando.

Si sottolinea sin d'ora come, perfettamente in linea con quanto previsto dal Bando, a tale ultimo criterio, contrassegnato con la lettera F), la Commissione abbia deciso di assegnare un punteggio suppletivo (+4 punti).

Per ciascuno di detti criteri la Commissione ha previsto tre distinte fasce di punteggio: minima (3 punti), media (6 punti), massima (9 punti).

Anche tale distinzione in fasce di punteggio è oggetto di doglianza da parte del ricorrente, ritenendola apoditticamente irragionevole e arbitraria (*"perché per le tre fasce sono attribuiti 3, 6 e 9 punti e non 1, 2 e 3 punti?"*, pag. 9); ma **ciò non coglie nel segno**.

Anche *in parte qua* la Commissione di valutazione appare aver fatto **corretto uso della propria discrezionalità tecnica**, che per consolidata giurisprudenza è censurabile solo in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza, circostanza che non appare ricorrere nel



caso di specie. A riguardo, si può far riferimento a quanto di recente espresso dal T.A.R. del Lazio: *“La Commissione esaminatrice di un pubblico concorso è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell'attribuire rilevanza ai titoli e nell'individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell'ambito del punteggio massimo stabilito, senza che l'esercizio di tale discrezionalità possa essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità, a meno che non venga dedotto l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà”* (T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 07/02/2022, n. 1383).

Detto orientamento è stato condiviso dal Consiglio di Stato in plurime pronunce (*ex multis*, si veda Consiglio di Stato, sez. IV, 17/05/2022, n. 3889, secondo cui *“deve essere riconosciuta all'amministrazione e alla commissione valutatrice ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste”*).

2.2)

In secondo luogo, il ricorrente lamenta l'irragionevolezza *“della collocazione, ai primi due posti della graduatoria, di due candidate, sia pur con curricula prestigiosi, ma totalmente prive di qualsiasi esperienza nell'ambito scolastico e della pubblica istruzione”* (pag. 13), ossia la dott.ssa Nadia Dalmasso (risultata al 1° posto, con 42 punti) e l'avv. Elena Beduschi (al 2° posto con 39 punti), risultando invece il ricorrente collocato al terzo posto (*ex aequo* con altri due candidati, con punti 37), nonostante egli – a suo dire – possieda le esperienze lavorative specifiche per le funzioni da svolgere nell'amministrazione scolastica, quale titolare di un **incarico dirigenziale di livello non generale** presso l'USR Liguria. (pag. 10).

A riguardo, occorre invero precisare come il possesso di dette esperienze lavorative specifiche da parte del dott. LENTI sia stato senza dubbio **massimamente valorizzato** dalla



Commissione di valutazione, come risulta dalla scheda di valutazione della ricorrente, in cui per il criterio valutativo **sub D**), ossia la coerenza del profilo professionale con le competenze istituzionali dell'Amministrazione, la votazione è stata addirittura quella della **fascia massima** (9 punti, superiore pertanto ai 6 punti attribuiti alla Dalmasso), come quella del resto per i criteri *sub A*) e C) (ovverosia 9 punti) (v. **all. 2 “verbale 4”**).

Non avendo, invece, le mansioni esercitate dal sig. LENTI particolare attinenza con il criterio **sub B**), ovverosia “*comprovata esperienza nell’attività di pianificazione e programmazione strategica maturata presso amministrazioni pubbliche in posizioni lavorative corrispondenti o equiparate alla posizione da ricoprire negli ambiti di competenze*”, correttamente e coerentemente allo stesso è stato attribuito il punteggio di 3 punti. Al riguardo, occorre premettere che la **pianificazione strategica** si sostanzia nella definizione di direttive di medio-lungo periodo per l’organizzazione. È lo sforzo attraverso cui si definiscono le decisioni fondamentali, le azioni che connotano l’organizzazione per ciò che essa è, per cosa fa e perché. La **programmazione strategica**, invece, si sostanzia nel collegamento tra la fase di pianificazione e la fase dell’analisi e della valutazione, attraverso un sistema di indicatori adeguati a ciascun obiettivo individuato. L’approccio strategico si realizza con l’introduzione di sistemi di pianificazione strategica, che riguardano la strategia degli interventi, la strategia organizzativa, la strategia istituzionale e la strategia delle relazioni. Con riferimento a dette competenze, il ricorrente lamenta l’attribuzione in suo favore del solo punteggio minimo (3 punti), ma dalla disamina del suo *curriculum vitae*, nonché da quanto illustrato nel ricorso introduttivo, appare evidente come egli sia in possesso più che altro di competenze gestorie, consultive e di supporto alle istituzioni scolastiche (a titolo esemplificativo, si cita quanto riportato a pag. 9 del ricorso introduttivo: “... *gestione del personale dirigenziale e della scuola ...; gestione delle risorse finanziarie e strumentali; compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica; ... attuazione del piano di formazione del personale docente non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno impegnato nelle classi con alunni con disabilità...*”, nonché quanto evidenziato a pag. 13 circa le esperienze maturate nell’ambito dell’istruzione). Non appare dunque inficiata da manifesta irragionevolezza o illogicità l’attribuzione di 3 punti al ricorrente e di 9 punti alla



dott.ssa Dalmasso, dal cui *curriculum* si evince invece una esperienza ultradecennale come Direttore generale della Comunità montana delle alpi del mare.

Il mancato conseguimento di una più favorevole valutazione per il ricorrente, pari o superiore a quella attribuita al candidato collocatosi al primo posto, si spiega inoltre esaminando la valutazione comparativa del criterio individuato alla lettera sub E) della scheda di valutazione, ossia il titolo di studio.

All'uopo la Commissione si è strettamente attenuta al criterio di valutazione previsto all'art. 4, lettera a) dell'Avviso, il quale espressamente considera "preferibile", per l'attribuzione degli incarichi *de quibus*, la laurea "in discipline giuridiche ed economiche".

La Commissione, pertanto, attribuendo 3 punti al ricorrente (laureato in Scienze dell'Educazione) e 9 punti alla dott.ssa Dalmasso (laureata in Economia e Commercio) ha applicato pedissequamente i criteri individuati dal Bando, senza discostarsene né fare uso di alcuna forma di discrezionalità.

Appare pertanto evidente che, nella valutazione comparativa dei profili professionali del ricorrente e dei primi due classificati, la Commissione di valutazione abbia fatto corretto uso della propria discrezionalità tecnica, non rilevandosi macroscopiche irragionevolezza o illogicità nell'attribuzione dei sopra illustrati punteggi. Sul punto si rinvia agli orientamenti giurisprudenziali dianzi citati.

2.3)

In terzo luogo, il ricorrente lamenta la mancata valutazione prioritaria della propria istanza da parte della Commissione di valutazione, in discrasia con quanto previsto all'art. 4, comma 2 del Bando, secondo cui "*Saranno in ogni caso valutate prioritariamente le istanze presentate da personale già in posizione di comando, con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione e in servizio alla data di pubblicazione del presente bando*".

Il dott. Lenti risulta in effetti titolare di un incarico dirigenziale di livello non generale, a tempo determinato, presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, conferito ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis del d.lgs. 165/01; tuttavia lo stesso sembra erroneamente intendere, con evidente aporia logica, l'avverbio "*prioritariamente*" come nei fatti veicolante una sorta



di riserva di posti in favore di soggetti a vario titolo in servizio presso il Ministero dell'Istruzione, **riserva che, invece, non appare in alcun modo esplicitabile dalle risultanze del Bando.**

Non si vuole in questa sede discutere circa l'etimologia dell'avverbio “*prioritariamente*”, di cui correttamente il ricorrente illustra nell'atto introduttivo del giudizio il significato letterale (“*che ha la priorità, la precedenza*”). Si vuole invece sottolineare – come già dianzi accennato – che la Commissione ha correttamente valorizzato tale priorità, attribuendo un punteggio aggiuntivo (individuato in punti 4) al personale in posizione di comando con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito e in servizio alla data di pubblicazione del bando. Ciò è stato fatto anche per il sig. Lenti.

Detta soluzione appare tutt'altro che manifestamente irragionevole, illogica o abnorme (per citare le parole del Consiglio di Stato) e dunque inevitabilmente sfugge al sindacato dell'autorità giudiziaria. La Commissione, infatti, non ha fatto altro che tradurre in un vantaggio numerico misurabile il carattere di priorità attribuibile ai candidati già in posizione di comando con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Dicastero. Inoltre, la scelta di assegnare un punteggio pari a 4, maggiore rispetto allo scarto tra una fascia di punteggio e l'altra (3 punti), denota ancor più il rilievo attribuito a tale elemento di priorità.

2.4)

Infine, si può quasi soprassedere sul quarto motivo di doglianza da parte della ricorrente, inerente alla mancata convocazione, per un colloquio, dei candidati ritenuti maggiormente idonei in relazione alle funzioni da svolgere.

Sul punto è sufficiente richiamare l'art. 4, comma 3 del Bando, ai sensi del quale “*l'Amministrazione si riserva di convocare per un colloquio i candidati ritenuti maggiormente idonei*”, con ciò incontrovertibilmente stabilendo che detto colloquio debba correttamente intendersi come una **facoltà e non un obbligo** per l'Amministrazione medesima. Nella procedura in esame, la Commissione ha ritenuto non fosse necessario



effettuare i colloqui con i candidati, ma senza per ciò solo contravvenire a quanto stabilito dal Bando.

**** **

Alla luce di quanto sopra, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia a codesto Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione

- **rigettare** il ricorso avversario, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa;

Con il favore delle spese.

Si producono:

- 1) Verbale 1, 3 maggio 2022;
- 2) Verbale 4, 14 giugno 2022;
- 3) Verbale 5, 16 giugno 2022;
- 4) Avviso di mobilità volontaria.

Ex art. 14 d.p.r. n. 115/2002 si dichiara che con la presente comparsa non è integrato alcuno dei presupposti cui il comma 3, seconda parte (“Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta”), riconnette l’obbligo di corresponsione del contributo unificato.



Genova, 9 settembre 2024.

Eugenio Costa
Procuratore dello Stato



AVVOCATO
ENRICO MARTINETTI
 12084 MONDOVÌ, LARGO CAMPANA N. 2
 TEL. 0174 47155 – FAX 0174 554759
 PEC: enrico.martinetti@ordineavvocatimondovi.eu

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

-----0000000000-----

Giudice: Dott. Stefano GRILLO

Causa n. 2494/2024 – Udienza 26.09.2024

-----0000000000-----

MEMORIA DIFENSIVA DI
COSTITUZIONE E RISPOSTA

nell'interesse della

Dott.ssa Nadia Dalmasso, nata a Cuneo il 26.01.1967, residente in Chiusa Pesio, via Circonvallazione Mombrisone n. 8, C.F.: DLM NDA 67A66 D205R, rappresentata e difesa – giusta procura speciale 5.09.2024 rilasciata ex art. 83, comma 3, c.p.c., da considerare in calce alla presente memoria – dall'Avv. Enrico Martinetti del Foro di Cuneo, con studio professionale in Mondovì, Largo Campana n. 2, e con domicilio elettivo digitale per il presente giudizio alla casella PEC enrico.martinetti@ordineavvocatimondovi.eu, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di segreteria ex art. 136 c.p.c. al succitato indirizzo di posta elettronica certificata,

- controinteressata -

contro

Dott. Luca Lenti, nato ad Alessandria il 3.08.1965, residente in Cogoleto (GE), via Priccone n. 18, C.F.: LNT LMR 65M03



A182F, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ardo Arzeni e Orlando Cassisi del Foro di Genova,

- **ricorrente in riassunzione** -

e nei confronti del

Ministero dell'Istruzione e del Merito, C.F. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con sede in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it, rappresentato e difeso nel giudizio innanzi al TAR Lazio – Roma, Sezione Terza bis n. 9703/2023 Reg. Ric. dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- **resistente** -

-----oooOOOooo-----

Premesso che:

il ricorrente, dapprima con ricorso al T.A.R. Lazio, e successivamente, preso atto della statuizione da parte di quest'ultimo circa il suo difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, ha chiesto, con ricorso in riassunzione del 16.05.2024 notificato unitamente al decreto di fissazione udienza in data 30.05.2024, a codesto Ill.mo Tribunale l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:

1. del verbale n. 1 del 3 maggio 2022 della Commissione



per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui *"... il Presidente e i componenti della Commissione [...] decidono di definire la scheda di valutazione da utilizzare per ciascun candidato, che riporti distintamente i criteri di valutazione puntualmente indicati nell'Avviso. In particolare, si decide di predisporre la scheda di valutazione con l'assegnazione di punteggi agli elementi di conoscenza, di abilità, di attitudine e capacità professionale rinvenienti dal curriculum e corrispondenti ai criteri predefiniti nell'Avviso. **Si decide di assegnare ai criteri di valutazione individuati nel suindicato Avviso (criteri A, B, C, D ed E), tre fasce di punteggio (minima, media e massima), di cui alla fascia minima corrisponde un punteggio pari a 3, alla fascia media corrisponde un punteggio pari a 6 e alla fascia massima un punteggio pari a 9. Inoltre viene previsto un ulteriore criterio F), che assegna un punteggio pari a 4 ai candidati che siano in posizione di comando con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione in servizio alla data di pubblicazione del bando. La scheda elaborata secondo le predette indicazioni è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (all.to n. 3). Con***



riferimento all'esame delle candidature, in accordo con quanto definito nell'Avviso, procederà ad esaminare le manifestazioni d'interesse pervenute e, tenendo conto della sede di destinazione indicata, elaborerà per ciascuna di esse uno specifico elenco", **nonché del relativo modello di "scheda valutativa" per l'assegnazione dei punteggi da attribuire a ciascun candidato**, allegata a detto verbale sub allegato 3 (doc. 1); **comunicati al ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023 (doc. 4);**

2. del verbale n. 4 del 14 giugno 2022 della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui **"La Commissione procede all'esame dei curricula dei 14 candidati per la copertura di n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, secondo l'ordine alfabetico, e contestualmente attribuisce i punteggi relativamente ai criteri A, B, C, D, E e F, secondo quanto già definito nella precedente riunione (verbale n. 1) [...] I Punteggi spettanti a ciascuno sono riportati nelle schede che si allegano al presente verbale"**, **nonché delle relative schede nelle quali sono riportati i punteggi attribuiti a ciascun candidato**, allegata a detto verbale sub allegato 10 (doc. 2), **comunicati**



al ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023 (*doc. 4*);

3. del verbale n. 5 del 16 giugno 2022 della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui **"La Commissione redige le tabelle riepilogative delle valutazioni (all.ti 13-16) e dispone l'invio di tutti gli atti alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie", nonché della tabella riepilogativa delle valutazioni attribuite ai candidati per i n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, allegata a detto verbale sub allegato 14 (doc. 3), comunicati al ricorrente in data 10 gennaio 2023** (*doc. 4*);

4. di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, cognito e non, ivi compresi i verbali di attribuzione dei punteggi al ricorrente ed i giudizi espressi, sia in forma individuale dai commissari sia in forma collegiale dalla Commissione valutativa, relativi alla predetta procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022 per due posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.



-----oooOOOooo-----

Esaminato l'avverso ricorso in riassunzione, la Dott.ssa Nadia Dalmasso, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, si costituisce nel presente giudizio, contestando integralmente i motivi di annullamento degli atti dedotti da controparte.

-----oooOOOooo-----

FATTO E DIRITTO.

I motivi di ricorso *ex adverso* svolti sono inammissibili ed in ogni caso infondati, come si confida di poter dimostrare.

I.

CONFUTAZIONE DEL MOTIVO DI RICORSO SUB I.

7.1) Violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 1, commi 2 e 4 del Bando.

L'avviso pubblicato è finalizzato alla copertura di posti di dirigente - **professionalità amministrativa.**

Nel bando all'art. 1, commi 2 e 4, coerentemente con quanto previsto dall'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, sono stati fissati i requisiti e le competenze professionali richieste e, a tal fine è stato precisato che la professionalità richiesta era attinente agli ambiti di competenze seguenti:

- gestione delle risorse umane e finanziarie;
- attività di pianificazione e programmazione strategica;
- esperienza nella gestione di rapporti con soggetti esterni pubblici e privati;
- con riferimento ai posti dirigenziali presso gli Uffici



scolastici regionali, profilo professionale coerente con le competenze istituzionali di cui all'art. 7 del citato D.P.C.M. 166/2020.

All'art. 4 sono stati indicati i criteri nel rispetto dei quali la Commissione chiamata a procedere alla valutazione sarebbe stata tenuta ad operare al fine di comparare le competenze professionali richieste possedute dai singoli candidati, prevedendo che la valutazione effettuata dalla stessa avrebbe dovuto tenere conto:

- del possesso di un diploma di laurea, **preferibilmente in discipline giuridiche ed economiche;**
- **della specifica esperienza lavorativa** negli ambiti di competenze di cui all'articolo 1, comprovata da incarichi ricoperti e maturata presso amministrazioni pubbliche in posizioni lavorative corrispondenti o equiparate alla posizione da ricoprire negli ambiti di competenze di cui all'articolo 1 del bando.

Dalla tipologia di professionalità specificata nel bando (dirigente amministrativo), dalla tipologia di competenze richieste e dalle indicazioni fornite alla Commissione per quanto attiene gli elementi di valutazione risulta evidente che la figura richiesta per la copertura del posto fosse una figura con una formazione ed una esperienza di tipo manageriale-gestionale ad ampio spettro, non specificatamente ed espressamente con formazione ed esperienza in materia di



istruzione.

La Commissione, come si evince dal verbale n. 1, ha provveduto, **prima che le venisse messo a disposizione l'elenco dei candidati**, a predisporre la scheda di valutazione in piena coerenza con la tipologia di professionalità ricercata e nel rispetto degli elementi che nel bando sono stati indicati per essere considerati nella valutazione al fine di orientare l'attività della stessa e circoscriverne l'ambito di discrezionalità.

Nella scheda in questione i fattori da valutare sono stati definiti nel pieno rispetto e nei limiti definiti dal bando, considerando il combinato disposto degli artt. 1 e 4 ed in coerenza con gli stessi – di cui sono una mera trasposizione analitica – per finalizzare la valutazione su tutte le specifiche capacità richieste; infatti:

- il fattore A consente di valorizzare il criterio di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) del bando;
- i fattori B, C, D consentono di valorizzare il criterio di **specifica esperienza lavorativa** di cui all'art. 4 comma 1 lettere b), con riferimento specifico e puntuale agli ambiti di professionalità espressamente richiesti dal bando, così come precisati all'art. 1 comma 2;
- il fattore E consente di valorizzare il criterio di cui all'art. 4 comma 1 lettere b), con riferimento più specificatamente al requisito professionale previsto



all'art. 1 comma 4.

Dal primo verbale si evince inoltre che la Commissione si è anche data, **sempre prima di essere in possesso della lista dei candidati**, una griglia di valutazione dei singoli fattori di valutazione individuati, e ha stabilito quindi **ex ante i criteri di attribuzione del punteggio**, in modo che potessero essere riconoscibili *ex post* le ragioni del voto attribuito; anche qui con la finalità di autolimitare la propria riconosciuta discrezionalità tecnica in sede di valutazione concreta dei *curricula* dei singoli candidati, garantendo così la trasparenza, il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, in ossequio all'art. 97 Cost..

E' evidente che applicando griglie diverse fosse possibile magari addivenire a risultati diversi e che per ciascun candidato avrebbero potuto esserci griglie e valori maggiormente favorevoli rispetto a quelli adottati; ciò non toglie tuttavia che, poiché la definizione delle fasce e dei rispettivi parametri numerici è stata effettuata prima di venire a conoscenza delle candidature di tutti i concorrenti, è stata in tal modo garantita in modo assoluto l'imparzialità e la parità di trattamento di tutti gli interessati.

Per quanto attiene specificatamente la valutazione dei *curricula* presentati dai candidati per la procedura, la Commissione ha operato in maniera logica e coerente con l'impianto valutativo impostato nel corso della prima seduta,



finalizzato a valorizzare figure con formazione ed una esperienza di tipo manageriale-gestionale ad ampio spettro, maggiormente rispondenti alle caratteristiche professionali richieste ed indicate dal bando, che rimandano alla ricerca di una dirigenza scolastica con una impostazione di tipo “aziendalistico”, basata su metodologie di gestione aggiornate e maggiormente orientate e formate nella programmazione e gestione efficienti ed efficaci dei progetti anche europei e di partenariato, nonché delle risorse finanziarie relative; questo forse proprio nell’ottica anche della sfida che rappresenta il PNRR, per un ambito come quello dell’istruzione meno avvezzo a confrontarsi con tali tipologie di risorse.

Nello specifico, relativamente alla valutazione attribuita alla Dott.ssa Dalmasso con riferimento al criterio B (esperienza nell’attività di pianificazione e programmazione strategica), va considerato che l’attività di pianificazione e programmazione strategica necessita di profonde e solide basi, date:

- da una formazione finalizzata al pensiero strategico;
- da una profonda esperienza sul campo determinata anche dal rapporto con soggetti privati e pubblici operanti a livelli diversi e dall’operatività di contesti ed ambiti eterogenei atti a favorire una visione multidisciplinare.

Il curriculum della Dott.ssa Dalmasso evidenzia, sicuramente, il **possesso pieno** di queste caratteristiche, esplicitando chiare competenze nella gestione amministrativa e programmazione



strategica.

Infatti:

- ella è stata prima Direttore/Segretario Generale di Enti complessi (Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna e Comunità Montana delle Alpi del Mare) a cui lo Statuto regionale riconosceva il ruolo di agenzia di sviluppo e che, come si evince dalla normativa regionale di riferimento, aveva nella pianificazione e programmazione strategica il principale strumento d'azione, e poi Direttore di un Ente (Unione Montana Alpi del Mare) definito dalla Legge regionale come "la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive, in armonia con le specifiche politiche settoriali regionali, le misure di promozione e sviluppo economico, di tutela e valorizzazione dei territori montani" ed istituzionalmente inquadrabile quale soggetto di secondo livello per la gestione di funzioni e servizi sovracomunali, per il quale, altrettanto, la pianificazione e programmazione strategica costituivano sicuramente elemento centrale e preminente dell'attività;
- ha gestito il personale in prima persona come "responsabile della gestione del personale";
- quale Direttore si è occupata della impostazione e proposta agli organi competenti della programmazione esecutiva della gestione degli Enti di appartenenza, in coerenza con la programmazione strategica degli stessi e del controllo di



gestione;

- ha maturato esperienza nella programmazione e gestione della chiusura di Enti (anche come Commissario liquidatore della Comunità Montana Valli Grana e Maira nominato dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte);
- ha supportato e gestito fasi di impostazione, avvio, gestione e rendicontazioni di strumenti di programmazione negoziata (Patto Territoriale Cuneese generale e rimodulazione) gestendo i rapporti con enti di diverso livello;
- si è occupata della programmazione e gestione di risorse regionali e statali;
- ha potenziato le sue competenze in ambito di pianificazione strategica anche utilizzando la esperienza acquisita mediante:
 - la partecipazione alla fase di impostazione, programmazione e rendicontazione di progetti sovranazionali ed europei (tra cui: * Piano Integrato Transfrontaliero (PIT) - “Spazio transfrontaliero Marittime Mercantour: la diversità naturale e culturale al centro dello sviluppo sostenibile ed integrato” - progetto inerente all’Asse 3 – Misura 3.2 denominato “Accesso al territorio e mobilità sostenibile” ---Piano Integrato Transfrontaliero (PIT);



- la partecipazione alla impostazione e gestione di Accordi di programma per la gestione delle risorse assegnate finalizzate allo sviluppo, salvaguardia e promozione dei territori montani (tra cui: * Accordo di Programma di definizione programmatica ed attuazione operativa dell'iniziativa avente per oggetto la realizzazione di un programma di interventi per lo sviluppo del complesso turistico e termale di Valdieri, delle acque minerali e dello sviluppo energetico e sostenibile; * Accordo di Programma attuativo del Programma Territoriale Integrato (PTI) "Un distretto rurale e ambientale di qualità"; * risorse di cui alla Delibera CIPE 3/2006);
- la partecipazione ad attività di pianificazione e sviluppo integrato delle attività economiche del territorio (Piano degli insediamenti produttivi (PIP) realizzato su delega dei Comuni di Robilante e Roccavione).
Anche la sua formazione è stata orientata ad acquisire forti competenze specifiche e strumentali, in ambito di pianificazione e programmazione strategia ad alti livelli:
 - Master di II livello in "Management Pubblico";
 - Seminario presso Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno: "Le tecniche di programmazione in partenariato dello sviluppo socio-economico di aree vaste (unioni di Comuni)";
 - Giornata di Studio: "Redazione Atti Amministrativi:



elaborazione e analisi dei contenuti dell'atto e sue irregolarità"

- Corso "Patti territoriali Contatti d'area. Funzioni e Responsabilità dei Soggetti Responsabili e dei Responsabili unici" – Roma;
- Seminario presso Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno: "Modelli applicativi al processo di integrazione dei Comuni" – Roma;
- Seminario presso Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno: "Il personale degli enti locali e l'associazionismo intercomunale (Comunità montane – Unione di comuni montani)" – Roma;
- Seminario presso Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno: "L'Amministrazione digitale. Regole ed opportunità per l'associazionismo intercomunale";
- Seminario presso Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno: "Dalla Comunità Montana all'Unione dei comuni: casi pratici e novità nella gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali" – Roma;
- Seminario presso Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno: "Analisi dei procedimenti per la legalità e la trasparenza nelle forme associative territoriali intercomunali" – Roma;
- Seminario "Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione e decreto legislativo in materia di pubblicità



e trasparenza (c.d. "Foia") – Torino.

Sul versante giurisprudenziale, quanto ai profili e ai limiti del sindacato giurisdizionale esperibile dal G.A. sull'attività di predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove di un concorso, va tenuto presente che *“La predeterminazione dei criteri, ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della valutazione dei titoli, rientra nell'ambito della discrezionalità amministrativa riservata alla Commissione esaminatrice nell'ambito del perimetro generale delineato dal bando; essa, pertanto, può stabilire il punteggio attribuibile ripartendo il punteggio assegnato ad una categoria di titoli, tra le varie sottocategorie nelle quali quella più generale può essere scomposta. L'esercizio di tale discrezionalità è sottratto al controllo di legittimità del G.A., impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che l'esercizio di tale discrezionalità non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o errore di fatto”* (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 03/02/2021, n. 1396).

Così, ancora, *“L'attività di predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte di un concorso rientra a pieno titolo in quell'ampia discrezionalità riservata alla Commissione esaminatrice, con conseguente sottrazione di ogni relativa determinazione al sindacato di legittimità del G.A. salvo che non sia ictu oculi inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti”* (T.A.R. Lazio, Roma, Sez.



II, 14/07/2022, n. 9853; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 24/09/2019, n. 11306).

Orbene, non è revocabile in dubbio che la procedura selettiva posta in essere nel caso di specie rientri nell'alveo della piena legalità, sol che si consideri che *“I criteri di valutazione delle prove di una selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, con l'unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi sono fissati prima dell'avvio delle operazioni valutative e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa. La predeterminazione dei relativi criteri in un momento antecedente alla valutazione delle prove è volta ad evitare che l'attribuzione del punteggio per i titoli stessi possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato delle prove precedenti, calibrando i punteggi da attribuire ai singoli candidati”* (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 04/04/2022, n. 3835; *idem*, 04/03/2022, n. 2601; *idem*, 07/02/2022, n. 1383).

Più nel dettaglio, *“L'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura concorsuale è frutto dell'ampia discrezionalità amministrativa di cui è fornito l'organo tecnico per lo svolgimento della propria funzione e si deve escludere che le relative scelte siano assoggettabili al sindacato di legittimità del G.A., impingendo esse nel merito dell'azione amministrativa, salvo che non siano ictu oculi*



inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, nella specie da escludere, sicché, in assenza di un rilevante scostamento dai detti canoni di coerenza, le scelte operate dalla Commissione appaiono del tutto immuni dai dedotti vizi; peraltro, **l'introduzione di una pluralità di criteri, specificati per indicatori e descrittori, su una scala numerica di riferimento differenziata per massimi di punteggio, non solo non appare irragionevole e arbitraria, ma tutt'al contrario, persegue due finalità virtuose, per un verso autolimitando il potere discrezionale della Commissione nella successiva valutazione degli elaborati, e per altro verso rendendo più compiutamente ricostruibile il percorso seguito dalla Commissione esaminatrice nell'attribuzione del voto, in piena aderenza al principio di trasparenza**" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 06/05/2021, n. 5327).

D'altro canto, "La predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della commissione esaminatrice è attività idonea a rendere intelligibile il processo logico seguito dalla stessa nella valutazione delle prove e dei titoli, e a rendere sufficiente, ai fini della motivazione, il giudizio finale sinteticamente espresso, e persino il giudizio numerico, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; tale interpretazione, afferendo al generale dovere di motivazione nell'esercizio della



discrezionalità - anche tecnica - da parte della Pubblica amministrazione, trova ampia applicazione anche nell'ipotesi in cui la commissione debba procedere a una mera comparazione tra i titoli dei candidati e anche al di fuori delle procedure concorsuali in senso stretto, direttamente disciplinate sul punto dall'art. 12, d.P.R. n. 487 del 1994” (T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, 24/03/2020, n. 101).

Così ancora, “Il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3, l. n. 241/1990, nel momento in cui, come nella fattispecie, siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio. La motivazione numerica risponde, infatti, ad un chiaro principio di economicità della valutazione in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione in relazione ad ogni singolo elaborato e alla stregua dei parametri generali predeterminati del giudizio, contenendo così in sé la motivazione senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato” (T.A.R. Valle d'Aosta, Sez. I, 03/08/2020, n. 31; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 07/11/2019, n. 12820).

Conclusivamente, “Nelle procedure concorsuali la Commissione



è titolare di un'ampia discrezionalità, oltre che in ordine all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, anche con riguardo alla valutazione dei titoli: conseguentemente, il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla Commissione d'esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari. D'altronde è regola generale (valevole anche nel settore dei concorsi a pubblici impieghi) quella per cui, fatto salvo il caso limite dell'abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che si sostanziano nel tentativo di sostituzione del punteggio attribuito dalla Commissione, perché sollecitano il G.A. ad esercitare un sindacato sostitutorio al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a.” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 16/03/2023, n. 845).

7.2) Violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 del Bando e dell’art. 12 disp. prel. c.c.

La previsione di cui al comma 2 dell’art. 4 – a mente del quale *“Saranno in ogni caso valutate prioritariamente le istanze presentate da personale già in posizione di comando, con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell’istruzione e in servizio alla data di pubblicazione del presente bando”* – non può essere intesa nei termini indicati nel ricorso poiché in tal caso non potrebbe parlarsi di



“priorità” bensì verrebbe a configurarsi una vera e propria “riserva”, peraltro possibile solamente nei casi espressamente previsti dalla legge.

Con l’inserimento nella scheda valutativa del fattore F la Commissione ha voluto valorizzare le competenze specifiche istituzionali di cui all’art. 7 del DPCM 166/2020 come previsto all’art. 1 comma 4 del bando e non dare attuazione alla priorità prevista all’art. 4 comma 2 del bando.

La previsione della valutazione prioritaria indicata all’art. 4 comma 2 del bando non può avere altra lettura che quella dell’introduzione di una preferenza per il personale in comando che pertanto, come avviene normalmente per le preferenze stabilite dalla legge, assume valore gerarchico comportando che, a parità di punteggio, chi ne è in possesso prevale su chi non ne è provvisto.

Ciò sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 5, comma 4, D.P.R. n. 487/1994, rubricato “*Categorie riservatarie e preferenze*”, riguardo alla disciplina sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni, concernente “*le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno **preferenza a parità di merito e a parità di titoli***”.

Nel diritto amministrativo è ben nota la distinzione tra “preferenza” e “riserva”.

Quando due candidati hanno lo stesso punteggio nella graduatoria finale, i **titoli di preferenza** determinano la



precedenza di uno dei due concorrenti nell'assegnazione del posto.

La **riserva** invece è un determinato quantitativo di posti assegnato esclusivamente ad alcune categorie di cittadini (categorie protette, volontari delle Forze Armate o personale interno). Le percentuali spettanti sono stabilite dalla legislazione vigente e sono differenti per ciascuna di esse.

Ordunque, non vi è dubbio alcuno che l'art. 4, comma 2, del bando individui un criterio di preferenza e non già certamente una riserva.

La giurisprudenza è chiara nell'affermare che *“i titoli di preferenza non sono oggetto di esame della Commissione giudicatrice, ma intervengono nella redazione della graduatoria, esclusivamente nell'ipotesi in cui più candidati conseguano il medesimo punteggio di merito, con loro applicazione automatica nel rispetto dell'ordine previsto dall'art. 5, d.P.R. n. 487/1994 che ha carattere tassativo”* (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 03/08/2020, n. 3467; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 17/12/2011, n. 1613; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 08/07/2010, n. 8359).

D'altro canto, *“In tema di concorsi a pubblici impieghi, i titoli di preferenza, indicati nell'art. 5, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, non sono in alcun modo assimilabili ai titoli di merito, per i quali l'art. 8, d.P.R. n. 487 del 1994, impone la loro valutazione prima dell'espletamento delle prove selettive”* (T.A.R. Sicilia, Palermo



Sez. II, 06/09/2007, n. 1985).

7.3) Violazione dell'art. 4, commi 3 e 4 del Bando

Nel bando la previsione di un colloquio era indicata come **mera ipotesi, ossia come eventualità** (comma 3: *“All’esito della valutazione di cui sopra, l’Amministrazione **si riserva di convocare** per un colloquio i candidati ritenuti maggiormente idonei in relazione alle funzioni da svolgere”*): comma 4: **“In tale ipotesi il colloquio sarà finalizzato...”**), e quindi rimessa alla discrezionalità della Commissione, la quale, stante l’iter seguito, ha ritenuto, anche nel rispetto dei principi di economicità e contenimento dei tempi della procedura, non necessario espletarlo, ritenendo gli esiti della valutazione documentale effettuata chiari ed idonei a garantire la richiesta idoneità in relazione alle funzioni dirigenziali da svolgere.

Anche in tal caso varrà dunque il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'attività di determinazione dei criteri di valutazione (e tra essi, la decisione di ricorrere o meno al colloquio orale, ove previsto dal bando come mera eventualità) rientra nella discrezionalità della commissione esaminatrice del concorso, insindacabile ad opera del Giudice: *“In tema di concorsi pubblici, l'attività di determinazione dei criteri di valutazione rientra nella discrezionalità della commissione esaminatrice, essendo quindi sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia *ictu oculi* caratterizzata da irragionevolezza,*



irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 27/09/2022, n. 12225).

Così ancora: *“Deve essere riconosciuta all'amministrazione e alla commissione valutatrice ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intelleggibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17/05/2022, n. 3889; Consiglio di Stato, Sez. VI, 26/11/2021, n. 7917).

7.4) Violazione dell'art. 4, comma 5 del Bando

Lamenta da ultimo parte ricorrente che vi sarebbe stata una violazione della norma indicata in epigrafe laddove essa stabiliva che *“Gli esiti della presente procedura di mobilità saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero”*.

Ciò in quanto il ricorrente non avrebbe avuto alcuna informazione sullo svolgimento della procedura né sulla sua conclusione, di cui avrebbe appreso solo a seguito di accesso agli atti, dell'ostensione dei verbali e della relativa graduatoria, qui impugnati.

Il ricorrente si spinge ad insinuare con iperbole (in grassetto)



che “Omettere la dovuta pubblicazione degli esiti e della graduatoria finale costituisce il suggello all’illegittimità e alla totale opacità, della procedura” (sic!).

L’argomentazione pare invero quantomeno strumentale, se non addirittura pretestuosa.

Vero è che l’esito della procedura è stato pubblicato e reso noto *erga omnes* sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Titolari di incarichi dirigenziali (*cf.* **doc. 16**). Ivi si rinviene, tra il resto, la menzione del provvedimento di incarico concernente la Dott.ssa Nadia Dalmasso; pur tuttavia l’atto di conferimento dell’incarico non risulta scaricabile per evidenti ragioni di tutela della privacy.

Inoltre, dal sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria si evince che la Dott.ssa Dalmasso è stata chiamata a dirigere in posizione di Dirigente l’Ufficio III Ambito Territoriale di Savona, facente parte del medesimo Ufficio Scolastico Regionale Liguria (*cf.* **doc. 17**).

Infine, *ad abundantiam*, la notizia di avvenuto conferimento dell’incarico dirigenziale *de quo* alla Dott.ssa Nadia Dalmasso è stata financo divulgata a mezzo di organi di stampa (*cf.* **doc. 18**): con il che, non pare una forzatura affermare che l’informazione del conferimento dell’incarico ha avuto una diffusione *erga omnes*.

In ogni caso, va tenuto presente il chiaro disposto dell’art. 21-



octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., a mente del quale *“Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”*.

Parte ricorrente non spiega (né potrebbe comunque spiegare e dimostrare) quale violazione delle garanzie procedurali di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. abbia concretamente determinato la lamentata asserita omessa pubblicazione degli esiti della presente procedura di mobilità sul sito istituzionale del Ministero.

Difetta dunque in assoluto un concreto interesse a far valere il lamentato vizio, che, quand’anche effettivamente sussistente, sarebbe relegato a vizio meramente formale, inidoneo ad arrecare pregiudizi di sorta in capo alla denunciante, che infatti ha ben potuto svolgere i propri motivi di ricorso avverso gli atti della procedura senza incorrere in alcuna decadenza per decorso dei termini di impugnazione.

Ed infatti la pubblicazione della graduatoria ha il precipuo scopo di rendere pubblica la decisione adottata dalla Commissione esaminatrice, anche al fine di consentire all’interessato di attivare le forme di tutela previste dall’ordinamento.

“Qualora le riscontrate violazioni formali non abbiano inciso



sulla legittimità sostanziale del medesimo, la trasgressione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell'atto risultano irrilevanti allorché il contenuto dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Ciò alla luce dell'art. 21 octies, l. n. 241 del 1990, in base al quale - laddove sia dedotto un vizio di natura formale - è imposto al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e, conseguentemente, di non annullare l'atto nell'ipotesi in cui la dedotta violazione formale non abbia inciso sulla legittimità sostanziale dei provvedimenti impugnati” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 28/08/2018, n. 5278; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 24/12/2018, n. 7327; *idem*, 04/03/2019, n. 1183).

Ed è esattamente il caso di specie.

In via analogica, non pare fuori luogo citare quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “L'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, in violazione della regola fissata dall'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, non è causa di annullamento del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della stessa legge; nei casi in cui il suo contenuto non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia perché vincolato, sia perché sebbene discrezionale sia raggiunta la prova della sua concreta e sostanziale non modificabilità” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 09/04/2020, n. 3849).



Così ancora, similmente: *“In ambito amministrativo un vizio di procedura non può costituire motivo di annullamento di un provvedimento, ex art. 21 octies l. n. 241/1990, nel caso in cui tale provvedimento non avrebbe mai potuto avere esito diverso da quello in concreto adottato”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 12/08/2019, n. 5669).

Si consideri ancora, poi, ad ulteriore riprova della dequotazione del vizio in esame a mera irregolarità formale, priva di conseguenze caducanti sul provvedimento amministrativo sostanziale, che l'ordinamento persegue un bilanciamento tra gli obblighi di trasparenza in capo alla P.A. e gli obblighi di protezione dei dati personali: bilanciamento che si traduce in concreto, ad esempio, nella possibilità di consentire ai soli partecipanti alla procedura concorsuale di accedere ai documenti concernenti la medesima, mediante l'attribuzione agli stessi di credenziali di accesso, password, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi diritto, oppure mediante dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi.

---===0000000000===---

II.

CONCLUSIONI.

Per le deduzioni suesposte la controinteressata, come sopra rappresentata e difesa, allo stato, rassegna le sottoestese

conclusioni:



Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro designato:

- *contrariis reiectis*;

nel merito:

- previo ogni necessario incombente istruttorio;

- dichiarare inammissibile, ovvero irricevibile, ovvero improcedibile, e comunque rigettare in quanto infondato il ricorso di cui in epigrafe;

- conseguentemente dichiarare la legittimità, validità ed efficacia degli atti amministrativi *ex adverso* impugnati per la declaratoria del loro annullamento e/o per la loro disapplicazione;

- rigettare la richiesta del ricorrente di condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, a provvedere all'integrale rinnovazione delle operazioni valutative dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022 per due posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;

- conseguentemente confermare la legittimità, validità ed efficacia dei verbali di attribuzione dei punteggi ai candidati partecipanti alla procedura e i giudizi espressi, sia in forma individuale dai commissari sia in forma collegiale dalla Commissione valutativa;



- conseguentemente confermare la legittimità, validità ed efficacia del verbale n. 5 del 16 giugno 2022 della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui *"La Commissione redige le tabelle riepilogative delle valutazioni (all.ti 13-16) e dispone l'invio di tutti gli atti alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie"*, nonché della tabella riepilogativa delle valutazioni attribuite ai candidati per i n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, allegata a detto verbale *sub* allegato 14 (*doc. 3*);
- conseguentemente confermare la legittimità, validità ed efficacia di tutti gli atti connessi e conseguenti alla attivazione e conclusione della procedura di mobilità *de qua* da parte del Ministero dell'Istruzione, tra cui *i*) la formalizzazione del passaggio ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 della Dott.ssa Nadia Dalmaso nell'organico ministeriale, *ii*) la cessione del suo contratto di lavoro dall'Unione Montana Alpi del Mare al Ministero dell'Istruzione e del Merito, *iii*) la stipula del nuovo contratto di lavoro con quest'ultimo, e *iv*) la sua registrazione da parte dell'organo di controllo;
- con il favore delle spese e del compenso di causa, oltre



rimborso forfettario del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 e s.m.i., oltre CPA ed IVA *ex lege*.

-----oooOOOooo-----

Si deposita:

❖ ricorso in riassunzione del 16.05.2024, notificato unitamente al decreto di fissazione udienza in data 30.05.2024.

Si producono i seguenti atti e documenti:

1. domanda 18.2.2022 della Dott.ssa Nadia Dalmasso di partecipazione bando mobilità dirigenti Ministero istruzione, con allegato *curriculum vitae* e carta d'identità;
2. proposta di contratto individuale di lavoro 19.10.2022 alla Dott.ssa Nadia Dalmasso;
3. accettazione proposta di contratto individuale di lavoro 19.10.2022 della Dott.ssa Nadia Dalmasso;
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione 19.10.2022;
5. accettazione cessione contratto della Dott.ssa Nadia Dalmasso 19.10.2022;
6. cessione di contratto di lavoro subordinato tra Unione Montana Alpi del Mare e Ministero dell'istruzione con decorrenza 20.10.2022;
7. manifestazione di disponibilità al conferimento dell'incarico di direzione presso l'Ufficio III (Ambito Territoriale di Savona. Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo studio. Comunicazione) del



20.10.2022;

- 8.** contratto individuale di lavoro 20.10.2022;
- 9.** dichiarazione di assunzione del servizio in data 20.10.2022;
- 10.** decreto 2.11.2022 del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione di assegnazione all'Ambito Territoriale Provinciale di Savona;
- 11.** comunicazione della Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova di superamento con esito positivo del controllo preventivo di regolarità contabile e di registrazione del 7.11.2022;
- 12.** comunicazione della Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova di superamento con esito positivo del riscontro preventivo amministrativo contabile del 7.11.2022;
- 13.** attestazione 10.11.2022 di protocollazione e ammissione alla registrazione del provvedimento di incarico di dirigenza dell'Ufficio III;
- 14.** attestazione del 14.11.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di superamento con esito positivo del riscontro preventivo amministrativo contabile;
- 15.** notifica in data 21.11.2022 da parte del Ministero dell'istruzione alla Dott.ssa Dalmasso del contratto di assunzione registrato;
- 16.** estratto sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;



17. estratto sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale Liguria;

18. estratto sito web Savona News.

-----oooOOOooo-----

Mondovì, 16 settembre 2024

Avv. Enrico Martinetti



RG 2494/ 2024

TRIBUNALE di GENOVA

Sezione Lavoro

Verbale di udienza nella causa promossa da:

LENTI LUCA elettivamente domiciliata/o in VIA CORSICA, 19/5 16128 GENOVA presso l'avv. CASSISI ORLANDO che la/o rappresenta per mandato a margine del ricorso

avv. CASSISI ORLANDO
ricorrente

CONTRO

MIM-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO , elettivamente domiciliata/o in VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2 16129 GENOVA presso l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA che la/o rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione

DALMASSO NADIA, elettivamente domiciliata/o in LARGO CAMPANA 2 MONDOVI' presso l'avv. MARTINETTI ENRICO che la/o rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione

avv. AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA
convenuto

Il giorno 26/09/2024 davanti al giudice monocratico dott. Stefano Grillo, assistito dal cancelliere sottoscritto, sono comparsi:

il ricorrente con l'avv. Cassisi, il quale deposita copia di cortesia del ricorso e dei documenti

per il Ministero l'avv. dello Stato Pugliaro , con il dr. Giacomo Podestà ai fini della pratica forense

per Dalmasso Nadia l'avv. Martinetti, il quale deposita copia di cortesia della memoria e dei documenti

L'avv. Cassisi chiede che il procedimento sia riunito a quello portante RG: 1258/2024, inerendo entrambi all'impugnazione del medesimo bando e della medesima procedura di mobilità per i medesimi motivi, nei confronti dei medesimi convenuti.

Gli altri difensori si rimettono.



Il GIUDICE

preliminarmente, dispone che il presente fascicolo sia riunito a quello portante il numero di RG 1258/2024 ai sensi dell'art. 151 disp att. c.p.c. per connessione soggettiva e oggettiva.

Il Cancelliere
Chiara M. R. Morano

Il Giudice
Stefano Grillo



TRIBUNALE di GENOVA

Sezione Lavoro

Il giorno 26/09/2024 davanti al giudice monocratico dott. Stefano Grillo , assistito dal cancelliere sottoscritto, sono comparsi:

la ricorrente con l'avv. Cassisi,

per il Ministero l'avv. dello Stato Pugliaro con il dr. Giacomo Podestà ai fini della pratica forense,

per Dalmasso Nadia l'avv. Martinetti

Il GIUDICE

preliminarmente, sentiti i difensori che nulla oppongono, dispone che al presente fascicolo sia riunito quello portante il numero di RG 2494/2024, ai sensi dell'art. 151 disp att. c.p.c. per connessione soggettiva e oggettiva.

L'avv. Cassisi rappresenta che anche altro partecipante alla procedura di mobilità, dr. Alessandro Clavarino, che egli assiste, ha proposto analoga impugnazione nante il TAR Lazio, definita con sentenza di difetto di giurisdizione, che diventerà definitiva nel mese di ottobre 2024, onde entro detto mese depositerà ricorso in riassunzione anche nell'interesse di questi. Rappresenta, pertanto, l'opportunità di un breve rinvio della trattazione, per consentire le valutazioni in merito all'eventuale riunione alla presente vertenza di quella instauranda e procedere all'integrazione del contraddittorio ai partecipanti tutti alla procedura di mobilità.

Gli altri difensori non si oppongono.

I difensori chiedono che siano fatte salve le questioni di prima udienza.

Il Giudice

rinvia, fatte salve le questioni di prima udienza, all'udienza del 2/12/2024 alle ore 12.30, per discussione , innanzitutto sulle questioni pregiudiziali e preliminari.

Il Cancelliere
Chiara M. R. Morano

Il Giudice
Stefano Grillo



Avv. ARDO ARZENI

16043 - Chiavari (GE)
Galleria Corso Garibaldi, 21/5
tel.: 0185.598363 fax: 0185.598516
PEC: ardo.arzeni@ordineavvgenova.it
e-mail: studiolegale@arzeni.it

Avv. ORLANDO CASSISI

16128 - Genova (GE)
Via Corsica, 19/5
tel.: 010.2481380 fax: 010.2478504
PEC: orlando.cassisi@ordineavvgenova.it
e-mail: orlando@cassisi.com

TRIBUNALE DI GENOVA

- Sezione Lavoro -

Ricorso in riassunzione

per

il Dott. **Alessandro CLAVARINO** (c.f. CLVLSN60P28B956N), nato a Casella (GE), il 28 settembre 1960, residente in Savignone (GE), CAP 16010, Località Gualdrà n. 3/A e con domicilio elettivo digitale per il presente giudizio alle caselle PEC *orlando.cassisi@ordineavvgenova.it* presso l'Avv. Orlando Cassisi (c.f. CSSRND66M07D969A - fax 010.2478504) con Studio in Genova (GE), CAP 16128, Via Corsica n. 19/5 e *ardo.arzeni@ordineavvgenova.it* presso l'Avv. Ardo Arzeni (c.f. RZNRDA63H29C621Y - fax 0185.598516) con Studio in Chiavari (GE), Galleria di Corso Garibaldi n. 21/5, CAP 16043, i quali lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in forza di procura speciale alla lite *ex art. 83, comma 3, c.p.c.* datata 16.10.2024, da considerare in calce al presente ricorso

- *ricorrente in riassunzione* -

contro

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, CAP 00153, Viale Trastevere n. 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (c.f. 80101740100), con sede in Genova, C.A.P. 16129, Viale Brigate Partigiane, n. 2, PEC *ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it* rappresentato e difeso nel giudizio davanti al T.A.R. Lazio - Roma, Sezione Terza *bis*, n. 5218/2023 REG. RIC. dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), con sede in Roma, CAP 00186, Via dei Portoghesi n. 12, PEC *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*

- *resistente* -

e nei confronti

della Dott.ssa **Nadia DALMASSO** (c.f. DLMNDA67A66D205R), nata il 26 gennaio 1967 a Cuneo (CN), residente in Chiusa di Pesio (CN), CAP 12013, Via Circonvallazione Mombrisone n. 8, rappresentata e difesa nel giudizio davanti al T.A.R. Lazio - Roma, Sezione Terza *bis*, n. 5218/2023 REG. RIC. dall'Avv. Enrico Martinetti del Foro di Cuneo, con elezione di domicilio presso il suo studio in Mondovì, Largo Campana n. 2, PEC *enrico.martinetti@ordineavvocatimondovi.eu*

- *controinteressata* -



Premesso che:

- I -

Il Dott. **Alessandro CLAVARINO** ha notificato, in data 09.03.2023, al **Ministero dell'Istruzione e del Merito** e alla controinteressata **Nadia Dalmasso** ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma (*doc. a - a1 - a2 - a3 - a4 - a5 - a6*) che di seguito si trascrive letteralmente, anche quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in punto esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

- ROMA

RICORSO

del Dott. **Alessandro CLAVARINO** (c.f. CLVLSN60P28B956N), nato a Casella (GE), il 28 settembre 1960, residente in Savignone (GE), CAP 16010, Località Gualdrà n. 3/A e con domicilio elettivo digitale per il presente procedimento alla casella PEC ardo.arzeni@ordineavvgenova.it presso l'Avvocato Ardo Arzeni (c.f. RZNRDA63H29C621Y - fax 0185.598516) con Studio in Chiavari (GE), Galleria di Corso Garibaldi n. 21/5, CAP 16043 e alla casella PEC orlando.cassisi@ordineavvgenova.it presso l'Avvocato Orlando Cassisi (c.f. CSSRND66M07D969A - fax 010.2478504) con Studio in Genova (GE), CAP 16128, Via Corsica n. 19/5, i quali lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in forza di procura speciale in calce al presente ricorso

- ricorrente -

contro

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, CAP 00153, Viale Trastevere n. 76/a, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), con sede in Roma, CAP 00186, Via dei Portoghesi n. 12, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- resistente -

e nei confronti

della Dott.ssa **Nadia DALMASSO** (c.f. DLMNDA67A66D205R), nata il 26 gennaio 1967 a Cuneo (CN), residente in Chiusa di Pesio (CN), CAP 12013, Via Circonvallazione Mombrisone n. 8

- controinteressata -

- 2 -



per l'annullamento

e, frattanto, la sospensione cautelare:

- 1) del **verbale n. 1 del 3 maggio 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui *"... il Presidente e i componenti della Commissione [...] decidono di definire la scheda di valutazione da utilizzare per ciascun candidato, che riporti distintamente i criteri di valutazione puntualmente indicati nell'Avviso. In particolare, si decide di predisporre la scheda di valutazione con l'assegnazione di punteggi agli elementi di conoscenza, di abilità, di attitudine e capacità professionale rinvenienti dal curriculum e corrispondenti ai criteri predefiniti nell'Avviso. Si decide di assegnare ai criteri di valutazione individuati nel suindicato Avviso (criteri A, B, C, D ed E), tre fasce di punteggio (minima, media e massima), di cui alla fascia minima corrisponde un punteggio pari a 3, alla fascia media corrisponde un punteggio pari a 6 e alla fascia massima un punteggio pari a 9. Inoltre viene previsto un ulteriore criterio F), che assegna un punteggio pari a 4 ai candidati che siano in posizione di comando con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione in servizio alla data di pubblicazione del bando. La scheda elaborata secondo le predette indicazioni è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (all.to n. 3). Con riferimento all'esame delle candidature, in accordo con quanto definito nell'Avviso, procederà ad esaminare le manifestazioni d'interesse pervenute e, tenendo conto della sede di destinazione indicata, elaborerà per ciascuna di esse uno specifico elenco", **nonché del relativo modello di "scheda valutativa"** per l'assegnazione dei punteggi da attribuire a ciascun candidato, allegata a detto verbale *sub* allegato 3 (**doc. 1**), **comunicati al ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023 (doc. 4)**;*



- 2) del **verbale n. 4 del 14 giugno 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui ***"La Commissione procede all'esame dei curricula dei 14 candidati per la copertura di n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, secondo l'ordine alfabetico, e contestualmente attribuisce i punteggi relativamente ai criteri A, B, C, D, E e F, secondo quanto già definito nella precedente riunione (verbale n. 1) [...] I Punteggi spettanti a ciascuno sono riportati nelle schede che si allegano al presente verbale"***, nonché delle relative schede nelle quali sono riportati i punteggi attribuiti a ciascun candidato, allegate a detto verbale *sub* allegato 10 (**doc. 2**), **comunicati al ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023** (*doc. 4*);
- 3) del **verbale n. 5 del 16 giugno 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui ***"La Commissione redige le tabelle riepilogative delle valutazioni (all.ti 13-16) e dispone l'invio di tutti gli atti alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie"***, nonché della tabella riepilogativa delle valutazioni attribuite ai candidati per i n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, allegata a detto verbale *sub* allegato 14 (**doc. 3**), **comunicati al ricorrente in data 10 gennaio 2023** (*doc. 4*);
- 4) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, cognito e non, ivi compresi i verbali di attribuzione dei punteggi al ricorrente ed i giudizi espressi, sia in forma individuale dai commissari sia in forma collegiale dalla Commissione valutativa, relativi alla predetta procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022 per due posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.



FATTO

1. - Con **Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 1324 del 19 gennaio 2022** (d'ora innanzi anche solo Bando o Avviso), il Ministero dell'Istruzione ha indetto, ai sensi dell'articolo 30, commi 1 e 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una **procedura di mobilità volontaria per l'immissione nel ruolo del Ministero di n. 5 unità di personale dirigenziale di seconda fascia** con professionalità amministrativa dell'Area Funzioni centrali, a tempo pieno e indeterminato, **destinata a figure con qualifica dirigenziale di livello non generale**, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **così ripartiti**: n. 1 presso gli Uffici della sede centrale del Ministero, **n. 2 presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria**, n. 1 presso l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria e n. 1 presso l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria (**doc. 5**).

2. - Essendo in possesso dei requisiti previsti dal bando, il ricorrente ha tempestivamente e ritualmente proposto regolare domanda di partecipazione alla procedura assunta a prot. n. 412 del 14 febbraio 2022 (**doc. 6**), allegando il proprio *curriculum* (**doc. 7**).

3. - A distanza di otto mesi dalla presentazione della domanda, non veniva pubblicata alcuna graduatoria, né comunque comunicato al ricorrente alcun esito della suddetta procedura di mobilità, né alcuna notizia delle operazioni di valutazione o della fissazione dei colloqui e neppure della nomina della Commissione per la valutazione dei candidati.

4. - Non essendo riuscito ad avere informazioni per le vie brevi, l'esponente inoltrava, a mezzo PEC del suo legale, in data 12 ottobre 2022, formale istanza di accesso agli atti (**doc. 8**), chiedendo di prendere visione della documentazione della citata procedura di mobilità.



5. - Con PEC del 10 gennaio 2023 (doc. 4), la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio III - del Ministero dell'Istruzione e del Merito trasmetteva i verbali n. 1, n. 4 e n. 5 della Commissione di valutazione (docc. 1-2-3), dai quali emergevano le macroscopiche violazioni delle norme del bando e di quelle di rango costituzionale che regolano, in via generale, l'attività della Pubblica Amministrazione, diffusamente esposte nel prosieguo del presente atto: innanzi tutto, che **la procedura si era conclusa senza pubblicazione di alcuna graduatoria**; in secondo luogo, che **non erano stati rispettati i criteri di valutazione delle specifiche esperienze lavorative, in relazione alle funzioni da svolgere**; inoltre, che **erano stati violati i criteri di valutazione prioritaria stabiliti dal bando**; infine, che **neppure erano palesati i criteri in base ai quali erano stati attribuiti i punteggi ai singoli candidati**.

* * *

Il ricorso, con salutare riserva di proposizione di eventuali motivi aggiunti, resta sin d'ora affidato al seguente

MOTIVO

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 2 E 4 E DELL'ART. 4, COMMI 1, 2, 3, 4, 5 DEL BANDO DELLA PROCEDURA, DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PROT. N. 1324 DEL 19/01/2022 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DELLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI AL COD. CIV. - OMESSA MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ.

6. - **Il quadro normativo di riferimento della procedura di mobilità in esame.**

6.1. - Il combinato disposto degli articoli 4 (comma 1) e 1 (commi 2 e 4) del Bando stabilisce i criteri valutativi dei candidati per i posti per gli Uffici scolastici regionali, tra cui quello della Liguria che ci occupa.



6.2. - In particolare, l'**art. 4, comma 1**, del Bando dispone: "... le candidature verranno valutate sulla base dei seguenti **criteri di valutazione**: **a) possesso di un diploma di laurea [...] preferibilmente in discipline giuridiche ed economiche; b) specifica esperienza lavorativa negli ambiti di competenze di cui all'articolo 1 [...]**".

6.3. - Tali *ambiti di competenze* sono, appunto, indicati nell'**art. 1 del Bando**: **al comma 2, in generale**: "- gestione delle risorse umane e finanziarie; - attività di pianificazione e programmazione strategica; - esperienza nella gestione di rapporti con soggetti esterni pubblici e privati" e, **al comma 4, per gli Uffici scolastici regionali** "**... si richiede un profilo professionale coerente con le competenze istituzionali di cui all'art. 7 del citato D.P.C.M. 166/2020**" (oltre al comma 3, per l'Amministrazione centrale).

L'art. 7 del D.P.C.M. 166/2020, "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione*" (**doc. 9**), disciplina le competenze degli Uffici scolastici regionali, cui sono assegnate le funzioni individuate dal suo comma 2: "*vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti ...*".

Il profilo professionale per i dirigenti destinati agli Uffici scolastici regionali doveva essere, quindi, *coerente* con tali **competenze istituzionali in materia di istruzione**.

6.4. - L'**art. 4, comma 2, del Bando** prevede che: "**Saranno in ogni caso valutate prioritariamente le istanze presentate da personale già in posizione di comando, con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione e in servizio alla data di pubblicazione del presente bando**".

Viene, pertanto, addirittura previsto un criterio di **valutazione prioritaria** per i candidati che si trovino già - sia pur in posizione di comando - ad esercitare le funzioni di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione, ovvero i posti che si vanno a coprire con la procedura di mobilità *de qua*.



6.5. - Il medesimo art. 4 del Bando, ai commi 3 e 4, stabilisce: *"All'esito della valutazione di cui sopra, l'Amministrazione si riserva di convocare per un colloquio i candidati ritenuti maggiormente idonei in relazione alle funzioni da svolgere [...] in modo da individuare le professionalità dirigenziali più coerenti con le esigenze organizzative e gestionali dell'Amministrazione"*.

Il bando prevede, quindi, proprio per scegliere i profili più attinenti alle specifiche esigenze dell'Amministrazione scolastica, la possibilità di effettuare un colloquio comparativo tra i candidati che presentino maggiori caratteristiche di idoneità alle funzioni da svolgere.

6.6. - Da ultimo, il comma 5 dello stesso art. 4 del Bando, dispone: *"Gli esiti della presente procedura di mobilità saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero"*.

Ciò, come ovvio per ogni procedura selettiva in materia di pubblico impiego, quale imprescindibile presidio di trasparenza delle operazioni concorsuali comparative tra più candidati.

7. - Le violazioni dedotte.

7.1. - Violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 1, commi 2 e 4 del Bando.

7.1.1 - Come risulta dal verbale n. 1 del 3 maggio 2022 (doc. 1), la Commissione, istituita ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Bando, per la valutazione dei candidati sulla base dei criteri precisati nel medesimo articolo, ha predisposto una "scheda di valutazione con l'assegnazione di punteggi agli elementi di conoscenza, di abilità, di attitudine e capacità professionale rinvenienti dal curriculum e corrispondenti ai criteri predefiniti nell'Avviso", assegnando "ai criteri di valutazione individuati nel suindicato Avviso (criteri A, B, C, D ed E), tre fasce di punteggio (minima, media e massima), di cui alla fascia minima corrisponde un punteggio pari a 3, alla fascia media corrisponde un punteggio pari a 6 e alla fascia massima un punteggio pari a 9 [...]".



7.1.2 - Innanzi tutto, la Commissione ha deciso, autonomamente e con assoluta discrezionalità, di **definire cinque criteri al posto dei due espressamente previsti dal comma 1 dell'art. 4: a) laurea; b) specifica esperienza lavorativa negli ambiti di competenze di cui all'articolo 1**, mediante un'operazione di "combinazione" tra il criterio b) e gli ambiti di cui all'art. 1, comma 2, nonché il profilo professionale di cui all'art. 1, comma 4.

Ne è conseguita la "**creazione**", **da parte della Commissione**, in luogo dei due criteri previsti dal bando, che prevedevano l'attribuzione di due soli punteggi, **dei seguenti cinque criteri valutativi (denominati A, B, C, D, E), non previsti nel Bando, con attribuzione ai candidati di cinque punteggi distinti:**

- A) esperienza nella gestione delle risorse umane e finanziarie;
- B) esperienza nell'attività di pianificazione e programmazione strategica;
- C) esperienza nella gestione di rapporti con soggetti esterni pubblici e privati;
- D) profilo coerente con le competenze istituzionali di cui all'art. 7 del DPCM 166/2020.

Il Bando, tuttavia, prevedeva un sistema di valutazione diverso, ove, tra l'altro, l'esperienza era richiesta solo per il terzo ambito di cui all'art. 1, comma 2: "esperienza nella gestione di rapporti con soggetti esterni pubblici e privati" e non anche negli altri due.

In disparte la considerazione sul punteggio attribuibile in astratto (perché, per le tre fasce, sono attribuiti 3, 6 e 9 punti e non 1, 2 e 3 punti o 5, 10, 15 punti?), è evidente che, aumentando la differenza tra le fasce, la distanza tra i candidati si dilata, attribuendo così un valore decisivo ad un criterio piuttosto che ad un altro, **trasmodando in un'inammissibile alterazione sostanziale dei criteri stabiliti dal Bando** (cfr. T.A.R. PIEMONTE, TORINO SEZ. II, Sent. 16/11/2007, n. 3487), **senza che ci sia una qualsiasi motivazione con l'indicazione di parametri concreti al fine di stabilire perché un "elemento", oggetto di valutazione secondo i criteri A, B, C, D o E, debba essere inserito nella fascia minima o in quella media oppure nella fascia massima.**

La violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 1, commi 2 e 4 del Bando è palese.



7.1.3 - Scendendo nel concreto, analizzando i *curricula* dei candidati ai primi due posti, rinvenuti in *internet* (**docc. 10 - 11**, v. *infra*, pagg. 10-11), in comparazione con quello del ricorrente (*doc. 7*), **non è dato minimamente comprendere perché, rispetto al criterio B (esperienza nell'attività di pianificazione e programmazione strategica)**, la Dott.ssa DALMASSO sia stata inserita nella fascia massima (9 punti), l'Avv. BEDUSCHI in quella media (6 punti) e **il Dott. CLAVARINO solo nella fascia minima (3 punti)**, nonostante le comprovate esperienze di quest'ultimo, nell'organico del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria:

- quale responsabile, a livello provinciale, nell'attività di:

a) assistenza, consulenza, supporto alle istituzioni scolastiche per le procedure amministrative e amministrativo - contabili in coordinamento con la ex Direzione generale per le risorse umane e finanziarie; b) gestione delle graduatorie e gestione dell'organico del personale docente, educativo ed ATA ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e l'innovazione dell'offerta formativa e l'integrazione con gli attori locali; d) supporto e sviluppo delle reti di scuole; e) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; f) stato di integrazione degli alunni immigrati; g) utilizzo, da parte delle scuole, dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti; h) raccordo e interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, promozione e incentivazione della partecipazione studentesca; i) raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; l) cura delle relazioni con le RSU e con le OO. SS. locali; m) raggiungimento degli obiettivi di trasparenza ex PTPCT;

- quale responsabile, a livello provinciale, nell'attività di:

a) esami di stato per l'esercizio delle libere professioni; b) vigilanza sulle scuole straniere della regione e nulla osta per la prosecuzione delle attività; c) vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, concessione, diniego, revoca della parità; d) procedure connesse all'assegnazione di risorse alle scuole paritarie.



Ancora, **relativamente al criterio E (possesso di un diploma di laurea ... preferibilmente in discipline giuridiche ed economiche)**, pur considerando che le prime due candidate, in possesso, rispettivamente, di diploma di laurea in economia e commercio ed in giurisprudenza, siano state inserite nella fascia massima con 9 punti, **non si capisce, né alcuna argomentazione è stata esplicitata in proposito, perché il Dott. CLAVARINO**, in possesso di laurea quadriennale in **Lettere moderne**, con votazione **110/110 con lode**, approfondimento in Diritto pubblico e Legislazione scolastica e tesi di laurea su *"L'avvio della riforma della scuola in Provincia di Genova nell'a. s. 2002/03, nelle scuole statali e paritarie, fra produzione normativa e scelte didattiche"*, con successivo **Master di II livello** in *"Leadership e management in educazione"* (v. doc. 7), **sia stato collocato solo nella fascia minima, con l'attribuzione di 3 punti.**

La Commissione ha del tutto omesso qualsivoglia motivazione in proposito, incorrendo, inoltre, nella dedotta illegittimità per incoerenza nella valutazione e nella comparazione dei profili professionali e delle esperienze dei candidati. Donde la sussistenza anche del rubricato vizio di **eccesso di potere per illogicità.**

7.2. - Violazione dell'art. 4, commi 1 e 2 del Bando e dell'art. 12 disp. prel. c.c.

7.2.1 - Come visto sopra, il comma 2 dell'art. 4 del Bando prevede: *"Saranno in ogni caso **valutate prioritariamente** le istanze presentate da personale già in posizione di comando, con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione e in servizio alla data di pubblicazione del presente bando"*.

Lo spirito della norma è chiarissimo nella sua espressione letterale e non ammette interpretazione diversa: **le domande** di chi si trovi in posizione di comando, nelle condizioni precisate, **devono essere valutate prioritariamente** rispetto alle domande dei candidati che non si trovino in tale posizione.

7.2.2 - La Commissione, invece, ha *"previsto un **ulteriore criterio F)**, che assegna un punteggio pari a **4** ai candidati che siano in **posizione di comando** con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione in servizio alla data di pubblicazione del bando"* (cfr. verbale n. 1 del 3 maggio 2022, doc. 1).



La violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, è evidentissima. **La valutazione prioritaria è stata illegittimamente trasformata in un ulteriore criterio, denominato F dalla Commissione, che assegna un punteggio pari a 4 ai candidati, le cui domande, invece, dovevano essere valutate prioritariamente rispetto a quelle degli altri che non si trovavano nella medesima posizione.** Attribuire 4 punti (perché poi 4 punti e non 6 o 10?) invece che valutare prioritariamente le domande come previsto dal Bando, ha determinato una graduatoria non rispondente alle regole della procedura, alterando i risultati e vulnerando le legittime aspettative dei candidati in posizione di comando presso il Ministero.

7.2.3 - Nel "creare" tale sesto criterio di valutazione, la Commissione ha violato anche l'art. 12 delle preleggi al c.c. che, come noto, dispone: *"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"*.

Le locuzioni usate nell'art. 2, comma 4 del Bando sono assolutamente inequivoche: **"Saranno in ogni caso valutate prioritariamente le istanze [...]"**.

Non vi può essere dubbio alcuno che, al significato di tali parole, secondo la loro connessione, non può essere attribuito altro senso che quello fatto palese dalle stesse: è pacifico che l'avverbio **"prioritariamente"** significa **"con priorità"** e, cioè, **"che deve avere la priorità, che deve avere la precedenza"** (cfr., tra le altre, Enciclopedia Treccani, in <https://www.treccani.it/vocabolario/prioritario/>).

7.2.4 - Attribuire 4 punti non significa valutare con priorità e precedenza la domanda, anzi, proprio come avvenuto per il ricorrente, si è tramutato nell'esatto contrario, determinando una posizione inferiore in graduatoria per il Dott. CLAVARINO, la cui domanda doveva - invece - essere valutata con priorità e precedenza.

Il significato letterale era, invece, chiarissimo e non consentiva alcun margine di discrezionalità, né per un'interpretazione diversa della norma, né - ancor peggio - per l'illegittima creazione di un criterio - non previsto dal Bando - che nella sostanza frustrasse proprio lo scopo della norma medesima.



Infatti, il risultato di tale omissione è stato che sono state collocate **ai primi due posti** della graduatoria due candidate, sia pur con *curricula* prestigiosi, ma **totalmente prive di qualsiasi esperienza nell'ambito scolastico e di pubblica istruzione** (da quanto si può apprezzare dai rispettivi *curricula* presenti in rete, v. *docc. 10 - 11*).

Infatti, è risultata al **1° posto, con 42 punti**, la Dott.ssa **Nadia DALMASSO**, con molte esperienze quale **direttore e responsabile dell'area amministrativa di alcune comunità montane piemontesi, con particolare riguardo agli ambiti economico-finanziari e fiscali** (*doc. 10*).

Al **2° posto** (ultimo utile per la Regione Liguria), è collocata, **con 39 punti**, l'Avv. **Elena BEDUSCHI**, con molte esperienze quale **Segretario comunale in comuni lombardi ed emiliani e Istruttore amministrativo in materia demografica, tributaria e legale** (*doc. 11*).

Al **4° posto, con 37 punti** (a pari merito con i candidati al 3° e al 5° posto) è posizionato il **Dott. Alessandro CLAVARINO, già in posizione di comando, con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione e in servizio alla data di pubblicazione del presente bando** (per cui la sua domanda doveva essere valutata *prioritariamente*) e che possiede le **sopracitate esperienze lavorative specifiche per le funzioni da svolgere nell'amministrazione scolastica, quale dirigente amministrativo presso l'USR Liguria (proprio il posto da ricoprire e le funzioni da esercitare a seguito dell'immissione in ruolo con la procedura di mobilità)**, dopo una lunga esperienza quale **Dirigente scolastico** ed aver ricoperto, dal 2006 al 2015, il ruolo di **Dirigente del settore Sistema scolastico-educativo regionale presso Regione Liguria**, acquisendo competenze nelle materie delegate dalla legge alle Regioni in forma esclusiva o concorrente (ad es., dimensionamento scolastico, sistema di istruzione e formazione professionale, apprendistato di 1° e 3° livello, servizi educativi per la prima infanzia, istruzione tecnica superiore) e, dal 2001 al 2006, il ruolo di **Vice presidente del Consiglio scolastico Provinciale di Genova e del Consiglio Scolastico distrettuale XVII - Valle Scrivia**, nonché dal 1996 al 2006, il ruolo di **Segretario Generale della CISL Scuola per Genova e per la Liguria** (*doc. 7*).



Non vi è chi non veda che la mancata valutazione prioritaria della domanda del Dott. CLAVARINO non integra solo una violazione di diritto (già da sola peraltro sufficiente per l'annullamento delle operazioni di valutazione e degli atti impugnati) ma costituisce una lesione concreta, da un lato, all'interesse legittimo del ricorrente ad ottenere il posto che, con valutazione effettuata in corretta applicazione delle norme del Bando, gli sarebbe spettato; dall'altro lato, al diritto del Ministero dell'Istruzione di veder immesso in ruolo il candidato che fosse realmente più idoneo in relazione alle funzioni da svolgere presso tale amministrazione scolastica.

7.3. - Violazione dell'art. 4, commi 3 e 4 del Bando

7.3.1 - Proprio allo specifico fine, espressamente indicato nel Bando, di **"individuare le professionalità dirigenziali più coerenti con le esigenze organizzative e gestionali dell'Amministrazione"**, i commi 3 e 4 dell'art 4 prevedono che sia riservata la convocazione dei **"candidati ritenuti maggiormente idonei in relazione alle funzioni da svolgere"** per un **"colloquio"**.

7.3.2 - **La Commissione, senza dar conto di alcuna motivazione in proposito, ha omesso di svolgere tale colloquio**, nonostante su quattordici candidati, i primi dieci fossero così ravvicinati da essere ricompresi in uno spazio di soli 9 punti (42 punti per il primo, 33 per il decimo) ed, in particolare che, il candidato posizionato al posto n. 2 (utile per la sottoscrizione del contratto presso l'USR Liguria) sopravanzasse i candidati posizionati a pari merito ai posti n. 3, 4 e 5 (tra i quali, al n. 4 il ricorrente) di soli 2 punti.

Non solo. Il Colloquio, finalizzato come previsto dal Bando, ad individuare le più idonee professionalità **dirigenziali** in relazione alle esigenze dell'amministrazione **scolastica**, avrebbe certamente fatto emergere le competenze di chi le stava esercitando da anni, come il ricorrente, addirittura in seno al Ministero dell'Istruzione, evitando le distorsioni evidenziate al paragrafo precedente.

7.4. - Violazione dell'art. 4, comma 5, del Bando.

Ultima, ma non certo per importanza è la violazione della regola basilare di ogni procedura concorsuale: la pubblicazione degli esiti della procedura stessa.



Dispone, ovviamente, l'art. 4, comma 5 del Bando che: "*Gli esiti della presente procedura di mobilità saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero*".

Il ricorrente non ha avuto alcuna informazione sullo svolgimento della procedura né sulla sua conclusione, di cui - con estremo stupore - ha appreso solo a seguito dell'accesso agli atti, dell'ostensione dei verbali e della relativa graduatoria, qui impugnati.

Omettere la dovuta pubblicazione degli esiti e della graduatoria finale costituisce il suggello all'illegittimità e alla totale opacità, della procedura.

8. - In definitiva, il Ministero ha violato l'art. 1, commi 2 e 4, nonché l'art. 4, commi 1, 2 (anche in relazione all'art 12 disp. prel. c.c.), 3, 4 e 5 del Bando, da un lato, avendo la **Commissione (i)** stravolto le regole di valutazione, sostituendo i due criteri stabiliti con cinque criteri, per i quali sono state previste tre fasce di punteggio ma non i criteri in base ai quali l'elemento da valutare andasse inserito in una delle tre fasce; *(ii)* trasformato la valutazione prioritaria delle domande dei candidati in posizione di comando prevista nel Bando in un ulteriore mero sesto criterio con l'attribuzione di un punteggio, svincolato anche nel *quantum* da qualsiasi previsione del Bando ed, anzi, apertamente in contrasto con il significato letterale e lo scopo della norma; *(iii)* omesso di convocare per un colloquio i candidati maggiormente idonei per individuare le professionalità dirigenziali più coerenti con le esigenze dell'Amministrazione; dall'altro, avendo la **Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie (iv)** omesso di pubblicare gli esiti della procedura e la graduatoria finale.

Tali modalità hanno comportato, anche per i loro effetti, l'ulteriore **violazione** dei canoni costituzionalmente presidiati del **buon andamento** ed **imparzialità** della P.A., di cui all'art. 97 Cost., con ricadute anche sull'**efficienza** e l'**efficacia** dell'**organizzazione territoriale** e dell'**azione** dell'**Amministrazione scolastica**, a vantaggio della quale, mediante l'inserimento delle figure dirigenziali più coerenti con le specifiche esigenze della pubblica istruzione, la procedura di mobilità in esame era stata indetta.

A maggior gravità, si evidenzia che le violazioni lamentate sono state commesse in totale **omissione di alcuna motivazione** a supporto dell'adozione dei relativi atti amministrativi e con **eccesso di potere per illogicità**.



* * *

Il presente ricorso viene notificato anche alla Dott.ssa **Nadia DALMASSO** (c.f. DLMNDA67A66D205R), nata il 26 gennaio 1967 a Cuneo (CN), residente in Chiusa di Pesio (CN), CAP 12013, Via Circonvallazione Mombrisone n. 8, quale **controinteressata**, come sopra esposto.

* * *

ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 55 C.P.A.

Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti per richiedere l'emissione di misura cautelare, al fine di scongiurare il pericolo incombente sul ricorrente di vedersi sottratto definitivamente il posto cui ha conclamatamente diritto, alla luce di quanto precede.

Le ragioni poste a fondamento della presente istanza riposano nella palese illegittimità dell'intera procedura valutativa e della conseguente graduatoria formata, sulla base degli argomenti diffusamente sopra illustrati, da intendersi all'uopo, integralmente richiamati in questa sede.

L'estrema gravità ed imminenza del periculum risiedono nel fatto che l'Amministrazione convenuta sta procedendo all'immissione in ruolo, per quanto riguarda la Regione Liguria, dei due candidati collocati alle prime due posizioni, al primo dei quali (odierna controinteressata) è già stato conferito l'incarico dirigenziale non generale di cui alla procedura, come risulta dal sito *internet* istituzionale (**doc. 12**).

Evidente come, in tale contesto, una pronuncia di merito che intervenisse successivamente al conferimento degli incarichi oggetto del Bando, risulterebbe *inutiliter data*, con conseguente irreversibile pregiudizio per il ricorrente il quale vedrebbe irrimediabilmente compromesso il proprio diritto.

Di qui l'interesse alla presente impugnativa e alla sospensione dei provvedimenti gravati, per cui si insta affinché l'Ecc.mo Tribunale adito emetta l'invocata misura cautelare, ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

* * *



Per i motivi sopra esposti,
il Dott. **Alessandro CLAVARINO**, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,
rassegna le seguenti conclusioni e

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, **previa sospensione dei provvedimenti impugnati ex art. 55 c.p.a., per la quale sin d'ora si insta**
ed ogni provvedimento meglio visto e ritenuto, **voglia, nel merito:**

A) **annullare:**

1. **il verbale n. 1 del 3 maggio 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui *"... il Presidente e i componenti della Commissione [...] decidono di definire la scheda di valutazione da utilizzare per ciascun candidato, che riporti distintamente i criteri di valutazione puntualmente indicati nell'Avviso. In particolare, si decide di predisporre la scheda di valutazione con l'assegnazione di punteggi agli elementi di conoscenza, di abilità, di attitudine e capacità professionale rinvenienti dal curriculum e corrispondenti ai criteri predefiniti nell'Avviso. Si decide di assegnare ai criteri di valutazione individuati nel suindicato Avviso (criteri A, B, C, D ed E), tre fasce di punteggio (minima, media e massima), di cui alla fascia minima corrisponde un punteggio pari a 3, alla fascia media corrisponde un punteggio pari a 6 e alla fascia massima un punteggio pari a 9. Inoltre viene previsto un ulteriore criterio F), che assegna un punteggio pari a 4 ai candidati che siano in posizione di comando con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione in servizio alla data di pubblicazione del bando. La scheda elaborata secondo le predette indicazioni è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (all.to n. 3). Con riferimento all'esame delle candidature, in accordo con quanto definito nell'Avviso, procederà ad esaminare le manifestazioni d'interesse pervenute e, tenendo conto della sede di destinazione indicata, elaborerà per ciascuna di esse uno specifico elenco", **nonché il relativo modello***



di **"scheda valutativa"** per l'assegnazione dei punteggi da attribuire a ciascun candidato, allegata a detto verbale *sub* allegato 3, **comunicati al ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023**;

2. il **verbale n. 4 del 14 giugno 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui ***"La Commissione procede all'esame dei curricula dei 14 candidati per la copertura di n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, secondo l'ordine alfabetico, e contestualmente attribuisce i punteggi relativamente ai criteri A, B, C, D, E e F, secondo quanto già definito nella precedente riunione (verbale n. 1) [...] I Punteggi spettanti a ciascuno sono riportati nelle schede che si allegano al presente verbale"***, nonché le relative schede nelle quali sono riportati i punteggi attribuiti a ciascun candidato, allegate a detto verbale *sub* allegato 10, **comunicati al ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023**;
3. il **verbale n. 5 del 16 giugno 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui ***"La Commissione redige le tabelle riepilogative delle valutazioni (all.ti 13-16) e dispone l'invio di tutti gli atti alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie"***, nonché della tabella riepilogativa delle valutazioni attribuite ai candidati per i n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, allegata a detto verbale *sub* allegato 14, **comunicati al ricorrente in data 10 gennaio 2023**;
4. ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, cognito e non, ivi compresi i verbali di attribuzione dei punteggi al ricorrente ed i giudizi espressi, sia in forma individuale dai commissari sia in forma collegiale dalla Commissione valutativa, relativi alla predetta procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022 per due posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;



B) ordinare all'amministrazione di **provvedere all'integrale rinnovazione delle operazioni valutative, in conformità alle disposizioni del Bando e dei criteri in esso stabiliti;**

C) con vittoria delle spese di lite.

Dichiarazione di valore

Si dichiara che il presente ricorso ha valore indeterminato e sconta un Contributo Unificato nella misura dimezzata di € 325,00 trattandosi di controversia in materia di **pubblico impiego**.

Si allega e produce:

1. verbale n. 1 del 03.05.2022 della Commissione e modello scheda valutativa;
2. verbale n. 4 del 14.06.2022 della Commissione e schede valutazione candidati;
3. verbale n. 5 del 16.06. 2022 della Commissione e tabella valutazioni candidati;
4. PEC del 10.01.2023 Ministero Istruzione - Avv. Cassisi;
5. Bando - DCD MI prot. n. 1324 del 19.01.2022;
6. domanda Dott. Alessandro CLAVARINO prot. n. 412 del 14.02.2022;
7. *curriculum* Dott. Alessandro CLAVARINO;
8. PEC 13.10.2022 Avv. Cassisi - Ministero Istruzione - istanza accesso agli atti;
9. DPCM 30.09.2020 n. 166 in GU n. 309 del 14.12.2020;
10. *curriculum* Dott.ssa Nadia DALMASSO;
11. *curriculum* Avv. Elena BEDUSCHI;
12. estratto dal sito internet USR Liguria incarico Dott.ssa Nadia DALMASSO.

Genova, 9 marzo 2023

Avv. Ardo Arzeni
Firmato digitalmente da
ARDO ARZENI
CN = ARZENI ARDO
C = IT"

Avv. Orlando Cassisi
Firmato digitalmente da: Orlando Cassisi
Data:09/03/2023 11:10:02

* * *



- II -

Il ricorso veniva depositato al T.A.R. Lazio - Roma in data 24.03.2023, iscritto a ruolo con il n. 5218 / 2023 REG. RIC. ed assegnato alla Sezione Terza *bis*.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito (*doc. a7*) e la Dott.ssa Dalmasso (*doc. a8*).

Il Dott. Clavarino depositava in data 5.5.2023 una memoria (*doc. a9*) con la quale puntualizzava alcune argomentazioni, che di seguito si trascrive letteralmente, ad integrazione di quanto sopra:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ROMA

- Sezione terza bis -

R.G. N. 5218 / 2023

(Camera di consiglio del 9 maggio 2023)

MEMORIA

del Dott. **Alessandro CLAVARINO**

- *ricorrente* -

(*Avv.ti Ardo Arzeni e Orlando Cassisi*)

contro

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**

- *resistente* -

(*Avvocatura Generale dello Stato - Avv. Monica De Vergori*)

e nei confronti

della Dott.ssa Nadia DALMASSO

- *controinteressata* -

(*Avv. Enrico Martinetti*)

* * *

Letta ed integralmente contestata la relazione predisposta dall'Amministrazione e depositata dall'Avvocatura dello Stato, è necessario precisare brevemente quanto segue.

A) Sull'asserita inammissibilità del ricorso per difetto di interesse

Controparte conferma che, a tutt'oggi, non ha provveduto alla prescritta pubblicazione sul proprio sito web della graduatoria definitiva della procedura *de qua*. Ritiene, tuttavia, che ciò non violerebbe l'art. 4, comma 5, del Bando in quanto la graduatoria, pur definitiva, non costituirebbe l'*esito della procedura* che, invece, non sarebbe ancora *acclarato* in quanto il soggetto collocato alla posizione n. 2 non avrebbe ancora accettato il posto.



Per sostenere tale tesi l'Amministrazione, dopo aver ricevuto in data **9 marzo 2023** la notifica del ricorso, invia, il **17 marzo**, a detta candidata una sorta di *messa in mora* per la "*conferma della volontà di passaggio nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'istruzione e del merito entro e non oltre la data del 20 marzo p.v, al fine di consentire a questa Amministrazione di concludere la procedura*"; ciò a distanza di nove mesi dalla conclusione delle operazioni di valutazione dei candidati e dalla formazione della graduatoria e - singolarmente - una settimana dopo aver ricevuto la notifica del ricorso.

L'argomentazione non è condivisibile.

Costituisce consolidato principio giurisprudenziale che, per le procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, **l'approvazione della graduatoria rappresenta l'atto terminale del procedimento (CONS. STATO SEZ. VI, 26/02/2019, n. 1356) ed anche qualora la graduatoria sia provvisoria, essa costituisce di per sé l'atto terminale della procedura concorsuale, nei pubblici concorsi che ne prevedono la pubblicazione (CONS. STATO SEZ. IV, 05/04/2019, n. 1487).**

Principio certamente applicabile alla presente fattispecie, ove la procedura ha avuto avvio con l'emanazione del Bando di cui al DCD MI prot. n. 1324 del 19.01.2022 (*doc. 5*), è stata caratterizzata dalla valutazione comparativa dei candidati e si è conclusa con la predisposizione della graduatoria definitiva (*doc. 3*) - mai pubblicata - in forza della quale l'Amministrazione ha già direttamente immesso in ruolo la candidata n. 1 (*doc. 12*).

E', infatti, nel momento dell'approvazione che la graduatoria deve essere pubblicata, poiché essa, individuando precisamente i *vincitori*, dà luogo alla violazione dell'interesse legittimo degli altri candidati che, proprio in esito alla sua pubblicazione, sono in grado di percepirne la lesività con conseguente insorgenza della legittimazione alla sua impugnazione ed alla richiesta di sua cautelare sospensione. Diversamente opinando, se la pubblicazione dovesse ritenersi ammissibile soltanto a seguito dell'immissione in ruolo dei vincitori, tale tutela si rivelerebbe *inutiliter data*.

B) Nel merito

B.1) Sui criteri di valutazione

Si ribadisce - com'è tenore letterale - che l'art. 4, comma 1, del Bando prevede solo due criteri valutativi: *a) laurea; b) specifica esperienza lavorativa negli ambiti di competenze*



di cui all'articolo 1) con attribuzione di **due** soli punteggi e che **la Commissione** - invece - ha **creato cinque criteri valutativi (A, B, C, D, E), non previsti nel Bando, attribuendo ai candidati cinque punteggi distinti.**

Non solo. **Il Bando, richiedeva esperienza solo per il terzo ambito di cui all'art. 1, comma 2 (esperienza nella gestione di rapporti con soggetti esterni pubblici e privati)** e non anche per gli altri due. Donde l'ulteriore violazione del Bando e l'illogica arbitrarietà da parte della Commissione.

Anche ammettendo che stabilire 3, 6 e 9 punti per le fasce di valutazione corrisponda alla *discrezionalità tecnica* della Commissione, la violazione del Bando e l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà emerge in tutta la sua gravità nell'aver **completamente omesso la previsione - certa, trasparente ed anticipata - dei parametri concreti in base ai quali un elemento, oggetto di valutazione per i criteri A, B, C, D o E, debba essere inserito nella fascia minima o in quella media o in quella massima.**

B.2) Sulla manifesta irragionevolezza e illogicità dell'attribuzione dei punteggi

Quanto al criterio B, il Ministero, dopo aver premesso che *"la pianificazione strategica si sostanzia nella definizione di direttive di medio-lungo periodo per l'organizzazione ... La programmazione strategica, invece, si sostanzia nel collegamento tra la fase di pianificazione e la fase dell'analisi e della valutazione ..."*, afferma che *"Non appare dunque inficiata da manifesta irragionevolezza o illogicità l'attribuzione di 3 punti al ricorrente e di 9 punti alla dott.ssa Dalmasso, dal cui curriculum si evince una esperienza ultradecennale come Direttore generale della Comunità montana delle alpi del mare"*.

Al contrario, è proprio *manifestamente irragionevole e illogica* l'attribuzione del **punteggio minimo** (3 punti) al Dott. Clavarino che, da anni, ricopre, **presso l'USR Liguria proprio il posto e le funzioni oggetto della procedura di mobilità in questione, nonostante le comprovate esperienze professionali nel richiesto ambito dell'istruzione** e del **punteggio massimo** (9 punti) alla Dott.ssa Dalmasso che può vantare un'esperienza *ultradecennale come Direttore generale della Comunità montana delle alpi del mare.* Valutazione ancor più irragionevole e illogica tenuto conto dell'attribuzione del punteggio intermedio (6 punti) all'Avv. Beduschi la cui esperienza era relativa, invece, alle funzioni di Segretario comunale in comuni lombardi ed emiliani.



B.3) Sull'omessa valutazione prioritaria dell'istanza del Dott. Clavarino

L'amministrazione intimata sostiene che la censura avanzata dal ricorrente sul punto si tradurrebbe in *"una sorta di riserva di posti in favore di soggetti a vario titolo in servizio presso questo Dicastero, riserva che invece non appare in alcun modo esplicitabile dalle risultanze del Bando"*.

Secondo controparte, invece, la Commissione avrebbe *"correttamente valorizzato tale priorità attribuendo un punteggio aggiuntivo (individuato in punti 4) ... La Commissione, infatti, non ha fatto altro che tradurre in un vantaggio numerico misurabile il carattere di priorità attribuibile ai candidati"* in questione.

La tesi non coglie nel segno.

Il Bando prevedeva tutt'altro ed è stato innegabilmente violato. Il criterio ermeneutico letterale non ammette diverse interpretazioni *creative* che consentano *di tradurre in un vantaggio numerico misurabile il carattere di priorità*.

L'art. 4, comma 2 non parlava minimamente di un **"ulteriore criterio F"** ma, testualmente: **"Saranno in ogni caso valutate prioritariamente le istanze ..."**.

L'uso della forma verbale *"Saranno ... valutate"*, futuro di natura *imperativa*, corrispondente ad *comando da osservare nel futuro*, inframezzato non a caso dall'avverbio *"in ogni caso"*, non ammette arbitrarie e illegittime sostituzioni da parte della Commissione che neppure si è premurata di dare una qualsiasi motivazione per tale operazione.

Laddove il Bando ha voluto prevedere una forma di *discrezionalità*, lo ha fatto esplicitamente, ad esempio al successivo comma 3 del medesimo art. 4: *"l'Amministrazione si riserva di convocare per un colloquio"* (peraltro, nei limiti di cui *infra*).

Al contrario, per la *valutazione prioritaria*, non è stabilita alcuna discrezionalità ma solo un preciso e chiarissimo obbligo di valutazione dell'istanza con priorità e precedenza rispetto ai candidati che non si trovano nella medesima posizione.

Il fatto, poi, che attribuire 4 punti sia una *valorizzazione*, come affermato dal Ministero, è totalmente sconfessato dal risultato concreto delle operazioni di valutazione che hanno determinato una graduatoria non rispondente alle regole della procedura.



Se la domanda del Dott. CLAVARINO fosse stata *valutata prioritariamente* come imposto dal Bando, il ricorrente sarebbe stato collocato in graduatoria alla posizione n. 2 - a parimerito con il candidato n. 1 Bonelli - in posizione utile per l'inquadramento nei ruoli del Ministero con il profilo di dirigente di seconda fascia (scavalcando le candidate collocate alla posizione n. 1 - Dalmasso - e n. 2 - Beduschi -) e ciò sarebbe stato in perfetta congruenza con lo scopo del Bando: *individuare le professionalità dirigenziali più coerenti con le esigenze organizzative e gestionali* del Ministero dell'Istruzione.

B.4) Sull'omessa effettuazione del colloquio di cui all'art. 4, commi 3 e 4 del Bando.

Il Ministero ritiene di poter "*quasi soprassedere sul quarto motivo di doglianza*" in quanto il colloquio in questione "*debba correttamente intendersi come una facoltà e non un obbligo per l'Amministrazione medesima*"; per cui "*la Commissione ha ritenuto non fosse necessario effettuare i colloqui con i candidati, ma senza per ciò solo contravvenire a quanto stabilito dal Bando*".

La tesi, senz'altro semplicistica, non è condivisibile.

E' pacifico che il tenore letterale della norma preveda il colloquio quale *facoltà* e non quale *obbligo*. Ma l'attività esegetica non può terminare a questo primo livello. E' necessario interrogarsi se ci si trovi di fronte ad una *discrezionalità vincolata* ovvero ad una *discrezionalità assoluta*, quale vorrebbe ritenere l'Amministrazione.

Invero, tale *riserva* non appare del tutto discrezionale, poiché il Bando specifica che il colloquio, da un lato, non avrebbe dovuto essere tra tutti i candidati ma solo tra quelli "*ritenuti maggiormente idonei in relazione alle funzioni da svolgere*" e, dall'altro, che sarebbe stato "*finalizzato all'accertamento del possesso delle competenze professionali e delle esperienze di servizio, nonché delle attitudini personali, in modo da individuare le professionalità dirigenziali più coerenti con le esigenze organizzative e gestionali dell'Amministrazione*" scolastica.

Nella specie, poiché i primi dieci candidati erano ricompresi in soli 9 punti e, in particolare, il candidato n. 2 superava di soli **2 punti** i tre candidati posizionati successivamente a pari merito (tra cui il ricorrente), non si può ritenere che si tratti di una discrezionalità assoluta, ma di una *discrezionalità vincolata*, nel senso che la Commissione, preso atto che i candidati maggiormente idonei erano stati valutati in misura quasi uguale, avrebbe *dovuto* esercitare la propria *discrezionalità*, per accertare



veramente quali fossero i *candidati maggiormente idonei alle funzioni **dirigenziali da svolgere nel Ministero dell'istruzione***, a maggior ragione in quanto i primi due candidati non avevano mai avuto alcuna esperienza e competenza in ambito scolastico, mentre quelli che seguivano di pochi punti, tra cui il ricorrente, sì.

E, invece, la Commissione non solo ha omesso di svolgere tale colloquio, ma non ha neppure dato conto di alcuna motivazione in proposito.

Peraltro, la stessa locuzione ("si riserva") è utilizzata all'art. 4, comma 1, del Bando: "*In relazione al numero ed alla tipologia di istanze che perverranno l'Amministrazione si riserva di nominare apposita Commissione che provveda alla valutazione dei candidati*", ma non vi è alcun dubbio che, anche in questo caso, si tratti di *discrezionalità vincolata*, nel senso che, pervenute più di due istanze di candidati con titoli astrattamente idonei, l'Amministrazione non poteva far altro che nominare la Commissione valutativa.

C) Sull'asserita infondatezza della domanda di sospensiva ex art. 55 c.p.a.

Il Ministero afferma che il requisito del *periculum in mora* "*appare di difficile configurazione nel caso di specie, dal momento che il dott. Clavarino è già attualmente dirigente amministrativo in comando presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria*" per cui sarebbe escluso "*alcun tipo di pregiudizio economico, anche lieve alla posizione giuridica soggettiva del ricorrente*".

Per supportare tale argomentazione controparte richiama un'inconferente ordinanza del Tribunale di Potenza, sezione lavoro (n. 13520 del 6/11/2018 che, per comodità dell'Ecc.mo Collegio, si deposita per esteso, **sub doc. 13**) resa in un procedimento ex art. 700 c.p.c. nel quale un docente di scuola primaria chiedeva di venir meramente trasferito da un istituto ad un altro. In tal caso, il Giudice ha ritenuto che l'eventuale pregiudizio economico non integrasse il presupposto di cui all'art. 700 c.p.c.

Tutt'altro caso quello che ci occupa, non vertendosi sul trasferimento da una sede di servizio ad un'altra, ma sull'immissione del Dott. CLAVARINO nel ruolo di dirigente di seconda fascia del Ministero dell'Istruzione, posizione che oggi il ricorrente occupa solo in virtù di comando; tale immissione in ruolo gli risulterebbe definitivamente preclusa dalla denegata esecuzione del provvedimento impugnato, da cui conseguirebbe un pregiudizio irreversibile a carico del ricorrente per effetto del collocamento, negli unici due posti disponibili, di candidati con titoli inferiori ai suoi.



* * *

Tutto ciò premesso, si insiste come in ricorso per l'annullamento degli atti impugnati, previa loro cautelare sospensione.

Si allega e produce ulteriormente:

1. Trib. Potenza, Sez. lav., ord. n. 13520 del 6/11/2018

Genova, 4 maggio 2023

Avv. Ardo Arzeni

Avv. Orlando Cassisi

Firmato digitalmente da
ARDO ARZENI
CN = ARZENI ARDO
C = IT"

Firmato digitalmente da: Orlando Cassisi
Data:04/05/2023 20:14:53

La controinteressata Dott.ssa Dalmasso, con memoria depositata il 05.05.2023, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario.

L'amministrazione non depositava memorie.

L'istanza cautelare veniva discussa all'udienza collegiale del giorno 09.05.2024.

- III -

Con **ordinanza n. 2363 / 2023 REG. PROV. CAU.**, pubblicata in data **10.05.2023 (doc. a11)**, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione Terza bis, ritenuto *“che la controversia non rientri nella giurisdizione amministrativa e che pertanto non sia possibile formulare una prognosi positiva sull'esito del ricorso”*, respingeva la domanda cautelare, compensando le spese della fase.

A seguito di istanze di prelievo (*doc. a12 - a-13 - a14 - a15*), veniva fissata l'udienza di merito e il Dott. Clavarino depositava una memoria datata 17.04.2024 (*doc. a16*) nella quale aderiva all'orientamento *medio tempore* espresso dalla Sezione in punto giurisdizione (*docc. a17 - a18*) e, quindi, una memoria datata 29.04.2024 in replica alle tesi di controparte in punto condanna alle spese e per lite temeraria (*doc. a19*).



Con sentenza n. 13783 / 2024 REG. PROV. COLL., pubblicata in data 08.07.2024 (*doc. b*), il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione Terza *bis*, affermava che *“Non sussiste comunque la temerarietà della lite”* e dichiarava il *“difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, rientrando la controversia nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario, con funzioni di Giudice del lavoro, davanti al quale l’odierno giudizio potrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 c.p.a.; con compensazione delle spese di lite”*.

- IV -

Detta sentenza veniva notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito e alla controinteressata a mezzo PEC in data 08.07.2024 (*docc. b1 - b2 - b3 - b4 - b5*).

La controinteressata Dott.ssa Nadia Dalmasso impugnava tale sentenza limitatamente alla statuizione concernente la compensazione tra le parti delle spese processuali (*doc. c - c1*) e il Dott. Clavarino si costituiva chiedendo la conferma della sentenza impugnata, senza proporre appello incidentale avverso la statuizione in punto giurisdizione (*doc. d*).

Anche il Ministero intimato si costituiva senza proporre appello incidentale (*doc. e*).

Pertanto, la sentenza n. 13783 / 2024 del T.A.R. Lazio - Roma, Sezione Terza *bis* è passata in giudicato in data 08.10.2024 (sessantuno giorni dopo la sua notificazione al Ministero e alla Dott.ssa Dalmasso, avvenuta in data 08.07.2024, escludendo il periodo di sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto) quanto al capo che ha dichiarato il *“difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro”*.

Il termine per la riassunzione del giudizio scade, quindi, il giorno 08.01.2025.

* * *



Tutto ciò premesso, il Dott. **Alessandro CLAVARINO**, *ut supra* rappresentato e difeso, con il presente atto **riassume tempestivamente il giudizio n. 5218 / 2023 REG. RIC. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma** facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda e

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Genova, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia fissare l'udienza di comparizione e discussione della presente controversia per ivi, in contraddittorio nei confronti dei convenuti ovvero in loro legittima *declaranda* contumacia, sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, in funzione di Giudice del Lavoro, *contrariis reiectis*, previ i provvedimenti e le declaratorie meglio visti e ritenuti:

A) annullare e/o comunque disapplicare:

- 1. il verbale n. 1 del 3 maggio 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui *"... il Presidente e i componenti della Commissione [...] decidono di definire la scheda di valutazione da utilizzare per ciascun candidato, che riporti distintamente i criteri di valutazione puntualmente indicati nell'Avviso. In particolare, si decide di predisporre la scheda di valutazione con l'assegnazione di punteggi agli elementi di conoscenza, di abilità, di attitudine e capacità professionale rinvenienti dal curriculum e corrispondenti ai criteri predefiniti nell'Avviso. Si decide di assegnare ai criteri di valutazione individuati nel suindicato Avviso (criteri A, B, C, D ed E), tre fasce di punteggio (minima, media e massima), di cui alla fascia minima corrisponde un punteggio pari a 3, alla fascia media corrisponde un punteggio pari a 6 e alla fascia massima un punteggio pari a 9. Inoltre viene previsto un ulteriore criterio F), che assegna un punteggio pari a 4 ai candidati che siano in posizione di comando con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione in servizio alla data di pubblicazione del bando. La scheda elaborata secondo le predette indicazioni è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (all.to n. 3). Con riferimento all'esame delle candidature, in accordo con quanto definito nell'Avviso, procederà ad esaminare le manifestazioni d'interesse pervenute e, tenendo conto della sede di destinazione indicata, elaborerà per ciascuna di esse uno specifico elenco", nonché il relativo modello*



di "scheda valutativa" per l'assegnazione dei punteggi da attribuire a ciascun candidato, allegata a detto verbale *sub* allegato 3, **comunicati al ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023**;

2. **il verbale n. 4 del 14 giugno 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui *"La Commissione procede all'esame dei curricula dei 14 candidati per la copertura di n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, secondo l'ordine alfabetico, e contestualmente attribuisce i punteggi relativamente ai criteri A, B, C, D, E e F, secondo quanto già definito nella precedente riunione (verbale n. 1) [...] I Punteggi spettanti a ciascuno sono riportati nelle schede che si allegano al presente verbale"*, nonché le relative schede nelle quali sono riportati i punteggi attribuiti a ciascun candidato, allegate a detto verbale *sub* allegato 10, **comunicati al ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023**;
 3. **il verbale n. 5 del 16 giugno 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui *"La Commissione redige le tabelle riepilogative delle valutazioni (all.ti 13-16) e dispone l'invio di tutti gli atti alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie"*, nonché la tabella riepilogativa delle valutazioni attribuite ai candidati per i n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, allegata a detto verbale *sub* allegato 14, **comunicati al ricorrente in data 10 gennaio 2023**
 4. ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, cognito e non, ivi compresi i verbali di attribuzione dei punteggi alla ricorrente ed i giudizi espressi, sia in forma individuale dai commissari sia in forma collegiale dalla Commissione valutativa, relativi alla predetta procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022 per due posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;
- B) condannare** il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., a **provvedere all'integrale rinnovazione delle operazioni valutative, in conformità alle disposizioni del Bando e dei criteri in esso stabiliti**;
- C) con vittoria delle spese di lite**".



* * *

IN VIA ISTRUTTORIA

Si depositano telematicamente i seguenti documenti informatici conformi:

- a) ricorso Clavarino TAR Lazio-Roma 09.03.2023
- a1) messaggio notifica PEC 09.03.2023 ricorso Clavarino MIM-AGS
- a2) ricevuta accettazione notifica PEC 09.03.2023 ricorso Clavarino MIM-AGS
- a3) ricevuta consegna notifica PEC 09.03.2023 ricorso Clavarino MIM-AGS
- a4) relazione notificazione PEC 09.03.2023 ricorso Clavarino MIM-AGS
- a5) procura ricorso Clavarino TAR Lazio-Roma
- a6) ricorso Clavarino notifica posta 09.03.2023 Dalmasso
- a7) atto costituzione MIM giudizio n. 5218-2023 TAR Lazio-Roma
- a8) memoria costituzione Dalmasso giudizio n. 5218-2023 TAR Lazio-Roma
- a9) memoria sospensiva Clavarino giudizio n. 5218-2023 TAR Lazio-Roma
- al0) Trib. Potenza, Sez. lav., ord. n. 13520 del 06.11.2018
- al1) ordinanza n. 2363-2023 TAR Lazio-Roma giudizio RG 5218-2023
- al2) istanza prelievo n. 1 Clavarino 17.05.2023 giudizio n. 5218-2023 TAR Lazio-Roma
- al3) istanza prelievo n. 2 Clavarino 06.07.2023 giudizio n. 5218-2023 TAR Lazio-Roma
- al4) istanza prelievo n. 3 Clavarino 30.10.2023 giudizio n. 5218-2023 TAR Lazio-Roma
- al5) istanza prelievo n. 4 Clavarino 23.01.2024 giudizio n. 5218-2023 TAR Lazio-Roma
- al6) memoria merito Clavarino giudizio n. 5218-2023 TAR Lazio-Roma
- al7) sentenza n. 8033-2023 TAR Lazio-Roma giudizio RG 5234-2023 Guglielmi
- al8) sentenza n. 13607-2023 TAR Lazio-Roma giudizio RG 9703-2023 Lenti
- al9) memoria replica Clavarino giudizio n. 5218-2023 TAR Lazio-Roma
- b) sentenza n. 13783-2024 TAR Lazio-Roma giudizio n. 5218-2023
- b1) messaggio notifica PEC 08.07.2024 sentenza n. 13783-24 TAR Lazio-Roma
- b2) ricevuta accettazione notifica PEC 08.07.2024 sentenza n. 13783-24
- b3) ricevuta consegna notifica PEC 08.07.2024 sentenza n. 13783-24 MIM-AGS
- b4) ricevuta consegna notifica PEC 08.07.2024 sentenza n. 13783-24 Dalmasso-Avv.Martinetti
- b5) relazione notificazione PEC 08.07.2024 sentenza n. 13783-24
- c) appello Dalmasso Consiglio di Stato RG 5881-2024
- c1) messaggio notifica PEC 19.07.2024 appello Dalmasso Consiglio di Stato
- d) memoria costituzione in appello Clavarino Consiglio di Stato RG 5881-2024
- e) atto costituzione in appello MIM Consiglio di Stato RG 5881-2024



1. verbale n. 1 del 03.05.2022 della Commissione e modello scheda valutativa;
 2. verbale n. 4 del 14.06.2022 della Commissione e schede valutazione candidati;
 3. verbale n. 5 del 16.06. 2022 della Commissione e tabella valutazioni candidati;
 4. PEC del 10.01.2023 Ministero Istruzione - Avv. Cassisi;
 5. Bando - DCD MI prot. n. 1324 del 19.01.2022;
 6. domanda Dott. Alessandro CLAVARINO prot. n. 412 del 14.02.2022;
 7. *curriculum* Dott. Alessandro CLAVARINO;
 8. PEC 13.10.2022 Avv. Cassisi - Ministero Istruzione - istanza accesso agli atti;
 9. DPCM 30.09.2020 n. 166 in GU n. 309 del 14.12.2020;
 10. *curriculum* Dott.ssa Nadia DALMASSO;
 11. *curriculum* Avv. Elena BEDUSCHI;
 12. estratto dal sito internet USR Liguria incarico Dott.ssa Nadia DALMASSO.
- f) attestazione di conformità.

* * *

Dichiarazione di valore

Si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato ed è dovuto un contributo unificato ridotto nella misura del 50% di quello ordinario, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego, pari ad € 259,00.

* * *

Parole chiave ex art. 2, comma 1, lett. c), D.M. Giustizia 7 agosto 2023, n. 110:
procedura di mobilità volontaria ex art. 30, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165
- violazione del Bando - violazione dell'art. 97 Cost. - violazione dell'art. 12 disp. prel. c.c.
- omessa motivazione - eccesso di potere per illogicità.

Genova, 16 ottobre 2024

Avv. Ardo Arzeni

Avv. Orlando Cassisi
(firmato digitalmente)



Avv. ARDO ARZENI

16043 - Chiavari (GE)
Galleria Corso Garibaldi, 21/5
tel.: 0185.598363 fax: 0185.598516
PEC: ardo.arzeni@ordineavvgenova.it
e-mail: studiolegale@arzeni.it

Avv. ORLANDO CASSISI

16128 - Genova (GE)
Via Corsica, 19/5
tel.: 010.2481380 fax: 010.2478504
PEC: orlando.cassisi@ordineavvgenova.it
e-mail: orlando@cassisi.com

PROCURA SPECIALE ALLA LITE

ex art. 83, comma 3, c.p.c.

Io sottoscritto **Alessandro CLAVARINO** (c.f. CLVLSN60P28B956N), nato a Casella (GE), il 28 settembre 1960, residente in Savignone (GE), CAP 16010, Località Gualdrà n. 3/A, con il presente atto delego gli Avvocati **Orlando Cassisi** e **Ardo Arzeni**, entrambi del Foro di Genova, a rappresentarmi e difendermi, anche disgiuntamente tra loro, davanti al **Tribunale di Genova, Sezione Lavoro**, in ogni fase, stato e grado, precetto ed esecuzioni comprese, del presente **giudizio di riassunzione**, a seguito della sentenza del T.A.R. per il Lazio - Roma, Sezione Terza *bis*, n. 13783 / 2024 REG. PROV. COLL., pubblicata in data 08.07.2024, notificata in data 08.07.2024 al Ministero dell'Istruzione e del Merito e alla controinteressata Dott.ssa Nadia Dalmasso, passata in giudicato in data 08.10.2024 in punto difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, rientrando la controversia nell'ambito della giurisdizione del Giudice ordinario, con funzioni di Giudice del lavoro, **del ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, n. 5218 / 2023 REG. RIC.**, contro il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (c.f. 80101740100), con sede in Genova, C.A.P. 16129, Viale Brigate Partigiane, n. 2, PEC ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it rappresentato e difeso nel giudizio davanti al T.A.R. Lazio - Roma, Sezione Terza *bis*, n. 5218/2023 REG. RIC. dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), con sede in Roma, CAP 00186, Via dei Portoghesi n. 12, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, nonché nei confronti della Dott.ssa **Nadia DALMASSO** (c.f. DLMNDA67A66D205R), nata a Cuneo il 26.01.1967, residente in Chiusa di Pesio (CN), via Circonvallazione Mombrisono n. 8, rappresentata e difesa nel giudizio davanti al T.A.R. Lazio - Roma, Sezione Terza *bis*, n. 5218/2023 REG. RIC. dall'Avv. Enrico Martinetti del Foro di Cuneo, con elezione di domicilio presso il suo studio in Mondovì, Largo Campana n. 2, PEC *enrico.martinetti@ordineavvocatimondovi.eu*, **per l'annullamento e, frattanto, la sospensione cautelare:**

- 1) **del verbale n. 1 del 3 maggio 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui "... il Presidente e i componenti della Commissione [...] decidono di definire la scheda



di valutazione da utilizzare per ciascun candidato, che riporti distintamente i criteri di valutazione puntualmente indicati nell'Avviso. In particolare, si decide di predisporre la scheda di valutazione con l'assegnazione di punteggi agli elementi di conoscenza, di abilità, di attitudine e capacità professionale rinvenienti dal curriculum e corrispondenti ai criteri predefiniti nell'Avviso. Si decide di assegnare ai criteri di valutazione individuati nel suindicato Avviso (criteri A, B, C, D ed E), tre fasce di punteggio (minima, media e massima), di cui alla fascia minima corrisponde un punteggio pari a 3, alla fascia media corrisponde un punteggio pari a 6 e alla fascia massima un punteggio pari a 9. Inoltre viene previsto un ulteriore criterio F), che assegna un punteggio pari a 4 ai candidati che siano in posizione di comando con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione in servizio alla data di pubblicazione del bando. La scheda elaborata secondo le predette indicazioni è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (all.to n. 3)". Con riferimento all'esame delle candidature, in accordo con quanto definito nell'Avviso, procederà ad esaminare le manifestazioni d'interesse pervenute e, tenendo conto della sede di destinazione indicata, elaborerà per ciascuna di esse uno specifico elenco", **nonché del relativo modello di "scheda valutativa" per l'assegnazione dei punteggi da attribuire a ciascun candidato, allegata a detto verbale sub allegato 3, comunicati al ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023;**

- 2) **del verbale n. 4 del 14 giugno 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui "*La Commissione procede all'esame dei curricula dei 14 candidati per la copertura di n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, secondo l'ordine alfabetico, e contestualmente attribuisce i punteggi relativamente ai criteri A, B, C, D, E e F, secondo quanto già definito nella precedente riunione (verbale n. 1) [...] I Punteggi spettanti a ciascuno sono riportati nelle schede che si allegano al presente verbale*", nonché delle relative schede nelle quali sono riportati i punteggi attribuiti a ciascun candidato, allegata a detto verbale sub allegato 10, **comunicati al ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023;**
- 3) **del verbale n. 5 del 16 giugno 2022** della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui "*La Commissione redige le tabelle riepilogative delle valutazioni (all.ti 13-16) e dispone l'invio di tutti gli atti alla Direzione generale per le risorse umane e*



finanziarie", nonché della tabella riepilogativa delle valutazioni attribuite ai candidati per i n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, allegata a detto verbale sub allegato 14, comunicati al ricorrente in data 10 gennaio 2023;

- 4) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, cognito e non, ivi compresi i verbali di attribuzione dei punteggi alla ricorrente ed i giudizi espressi, sia in forma individuale dai commissari sia in forma collegiale dalla Commissione valutativa, relativi alla predetta procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022 per due posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.


Conferisco, anche disgiuntamente tra loro, ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti processuali, eleggere domicili, chiamare in causa terzi, proporre domande cautelari e domande riconvenzionali, disporre dei diritti in contesa, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare l'altrui rinuncia, transigere, incassare e quietanzare.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico; che il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico stesso e presto conseguentemente il mio consenso al loro trattamento anche in relazione alla loro utilizzazione ai fini della normativa concernente il D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.

Eleggo domicilio digitale alle caselle PEC orlando.cassisi@ordineavvgenova.it presso l'Avvocato Orlando Cassisi (c.f. CSSRND66M07D969A) con Studio in Genova (GE), CAP 16128, Via Corsica 19/5 e ardo.arzeni@ordineavvgenova.it presso l'Avvocato Ardo Arzeni (c.f. RZNRDA63H29C621Y) con Studio in Chiavari (GE), CAP 16043, Galleria di Corso Garibaldi, 21/5


Genova, 16 ottobre 2024

Alessandro CLAVARINO




Si certifica l'autografia della sottoscrizione.

Ayy. Orlando Cassisi



Ayy. Ardo Arzeni



RG 4470 / 2024



**TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE LAVORO**

IL GIUDICE

Letto il ricorso che precede,
fissa per la discussione l'udienza del 23.1.2025, ore 09:00;
avverte parte convenuta che dovrà costituirsi almeno 10 giorni prima di tale
udienza a pena di decadenza.

Genova, 02/11/2024

IL GIUDICE

Stefano Grillo





AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

V.le Brigate Partigiane, n. 2 - Genova - C.F. 80101740100

Tel. 010-530831 – Fax. 010-591613

PEC: genova@mailcert.avvocaturastato.it

CT 2588/24, Avv. Eugenio Costa, Procuratore dello Stato

Ill.mo Tribunale di Genova

Sezione Lavoro

Dott. S. Grillo

Udienza 23.01.2025

Memoria di costituzione e risposta

PER

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane 2, è elettivamente domiciliato

Resistente

nel giudizio R.G. n. 4470/2024

promosso da

ALESSANDRO CLAVARINO, rappresentato e difeso come in atti

Ricorrente

Anche contro

NADIA DALMASSO

Resistente

*** **



Letto ed integralmente contestato il ricorso *ex adverso* notificato, l'Amministrazione in epigrafe, come sopra rappresentata e difesa, si costituisce nel presente procedimento rilevando ed eccependo quanto segue.

Premesse e oggetto del giudizio

Con l'odierno ricorso il sig. CLAVARINO ha chiesto **l'annullamento dei verbali contenenti le valutazioni dei partecipanti alla procedura di mobilità volontaria** indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19 gennaio 2022, indetta ai sensi dell'articolo 30, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **nonché la conseguente condanna dell'Amministrazione alla integrale rinnovazione delle operazioni valutative.**

In particolare, ha chiesto l'annullamento:

- del verbale n. 1 del 3 maggio 2022 della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità sopra descritta, nella parte in cui *“il Presidente e i componenti della Commissione decidono di definire la scheda di valutazione da utilizzare per ciascun candidato, che riporti distintamente i criteri di valutazione puntualmente indicati nell'avviso” (All. 1);*
- del verbale n. 4 del 14 giugno 2022, nella parte in cui *“la Commissione procede all'esame dei curricula dei 14 candidati per la copertura di n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria e contestualmente definisce i punteggi” (All. 2);*
- del verbale n. 5 del 16 giugno 2022, nella parte in cui *“la Commissione redige le tabelle riepilogative delle valutazioni e dispone l'invio di tutti gli atti alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie” (All. 3);*
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, conosciuto e non, ivi compresi i verbali di attribuzione dei punteggi al ricorrente ed i giudizi espressi, sia in forma individuale dai commissari sia in forma collegiale dalla Commissione valutativa, relativi alla predetta procedura di mobilità volontaria.



Esponde a suffragio delle proprie domande di aver partecipato alla procedura e si duole dell'illegittimità dell'omissione della pubblicazione degli esiti della procedura e della graduatoria finale, e – soprattutto – dell'illegittimità dell'operato della Commissione avendo questa (i) stravolto le regole di valutazione, sostituendo i due criteri stabiliti con cinque criteri, per i quali sono state previste tre fasce di punteggio ma non i criteri in base ai quali l'elemento da valutare andasse inserito in una delle tre fasce; (ii) trasformato la valutazione prioritaria delle domande dei candidati in posizione di comando prevista nel Bando in un ulteriore mero sesto criterio con l'attribuzione di un punteggio, svincolato anche nel *quantum* da qualsiasi previsione del Bando ed, anzi, apertamente in contrasto con il significato letterale e lo scopo della norma; (iii) omesso di convocare per un colloquio i candidati maggiormente idonei per individuare le professionalità dirigenziali più coerenti con le esigenze dell'Amministrazione.

La controversia in esame afferisce dunque ad una procedura di mobilità per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, espressamente richiamato nell'avviso della procedura *de quo*.

Ciò premesso, il ricorso avverso deve essere rigettato, in quanto infondato per le seguenti

CONSIDERAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO

1) Sull'inammissibilità del ricorso per difetto dell'interesse ad agire

Al par. 7.4 del ricorso introduttivo il ricorrente lamenta la mancata pubblicazione degli esiti della procedura selettiva in oggetto, citando a riguardo l'art. 4, comma 5 del Bando (D.D. 1324 del 19 gennaio 2022 – All. 4), il quale sul punto così dispone: “*Gli esiti della presente procedura di mobilità saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero*”.

In particolare, il ricorrente sottolinea di non aver avuto alcuna informazione circa lo svolgimento della procedura, né circa la sua conclusione, di cui avrebbe appreso solo a seguito dell'accesso agli atti e della conseguente ostensione dei verbali e della relativa graduatoria.



Sul punto preme rappresentare che la prescritta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione non è ancora avvenuta perché la procedura non si è ancora conclusa e pertanto non è, allo stato attuale, ancora acclarato il definitivo "esito" della medesima.

Quanto dianzi illustrato evidenzia come gli atti oggetto di gravame debbano essere correttamente riqualificati come **meri atti endoprocedimentali**, inidonei pertanto alla lesione degli interessi della ricorrente, non sussistendo allo stato attuale alcuna certezza né evidenza dell'asserita lesione.

Ne discende pertanto l'inammissibilità del ricorso in oggetto per inconfigurabilità dell'interesse a ricorrere.

2) Sull'infondatezza nel merito del ricorso

In disparte i sopra illustrati profili di inammissibilità, il ricorso appare altresì infondato nel merito per plurime ragioni.

2.1)

L'odierno ricorrente impugna i suindicati verbali della Commissione di valutazione per violazione dell'art. 1, commi 2 e 4 e dell'art. 4, commi 1-5 dell'Avviso di indizione della procedura. Ad avviso del ricorrente, in primo luogo, la Commissione "*ha deciso, autonomamente e con assoluta discrezionalità, di definire cinque criteri al posto dei due espressamente previsti dal comma 1 dell'art.4 [...] Ne è conseguita la "creazione", da parte della Commissione, in luogo dei due criteri previsti dal bando, che prevedevano l'attribuzione di due soli punteggi, di cinque criteri valutativi, non previsti dal Bando, con attribuzione ai candidati di cinque punteggi distinti*" (pag. 9).

La doglianza appare priva di pregio.

A riguardo si sottolinea come l'art. 4 dell'Avviso reciti testualmente che "*le candidature verranno valutate sulla base dei seguenti criteri di valutazione: a) possesso di un diploma di laurea; b) specifica esperienza lavorativa **negli ambiti di competenze di cui all'art.1, comprovata da incarichi ricoperti e maturata presso amministrazioni pubbliche in***



posizioni lavorative corrispondenti o equiparate alla posizione da ricoprire negli ambiti di competenze di cui all'art. 1 del presente bando”.

La Commissione ha confermato il criterio *sub a)* e declinato in più punti il criterio *sub b)*: in tal modo, la Commissione ha potuto assegnare a ciascun profilo professionale le valutazioni con maggior dettaglio e con un livello più elevato di precisione, valorizzando, ove possibile, ogni singolo ambito di competenza riconosciuto al candidato.

È evidente, dunque, come il citato art. 4 non esaurisca i criteri di valutazione, ma rinvii ad un altro articolo dell'Avviso (**art. 1**), il quale individua le professionalità oggetto della procedura di mobilità, da ricercare prioritariamente nei seguenti ambiti di competenze:

- gestione delle risorse umane e finanziarie;
- attività di pianificazione e programmazione strategica;
- esperienza nella gestione di rapporti con soggetti esterni pubblici e privati.
- con riferimento al posto in Amministrazione centrale, profilo professionale coerente con le competenze istituzionali previste dai regolamenti di organizzazione vigente del Ministero dell'istruzione e del merito (artt. 5-6 d.P.C.M. 30 settembre 2020, nn. 166 e d.P.C.M. 30 settembre 2020, n.167);
- con riferimento ai posti presso gli UU.SS.RR., profilo professionale coerente con le competenze istituzionali di cui all'art. 7 del citato d.P.C.M. 166/2020.

Da ultimo, l'art. 4 prevede un obbligo di valutazione prioritaria delle istanze presentate da personale già in posizione di comando con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'Istruzione e del merito alla data di pubblicazione del bando.

Così ricostruito il combinato disposto delle norme in esame, è evidente come i criteri di valutazione divengano sei, correttamente elencati nella griglia di valutazione predisposta dalla commissione nella seduta del 3 maggio 2022, in sede di definizione della scheda di valutazione e indicate con le lettere A,B,C,D,E,F, **con le quali – si badi bene – la Commissione non ha creato nuovi criteri di valutazione non previsti dal Bando, ma ha semplicemente esplicitato e ordinato in modo misurabile i criteri già previsti nel Bando medesimo**, nel modo che segue (per comodità espositiva, si illustra la scheda di valutazione inerente alla procedura per la copertura dei posti presso gli UU.SS.RR., essendo uno di detti posti di interesse per il ricorrente):



- A) Comprovata esperienza nella gestione delle risorse umane e finanziarie maturata presso amministrazioni pubbliche in posizioni lavorative corrispondenti o equiparate alla posizione da ricoprire negli ambiti di competenze;
- B) Comprovata esperienza nell'attività di pianificazione e programmazione strategica maturata presso amministrazioni pubbliche in posizioni lavorative corrispondenti o equiparate alla posizione da ricoprire negli ambiti di competenze;
- C) Comprovata esperienza nella gestione di rapporti con soggetti esterni pubblici e privati maturata presso amministrazioni pubbliche in posizioni lavorative corrispondenti o equiparate alla posizione da ricoprire negli ambiti di competenze;
- D) Profilo professionale coerente con le competenze istituzionali previste dai regolamenti di organizzazione vigenti, adottati con D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166 (art.7);
- E) Possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) / corrispondenti lauree specialistiche/magistrali del nuovo ordinamento, ovvero titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente alle predette lauree in base alla legislazione/vigente in Italia, preferibilmente in discipline giuridiche ed economiche;
- F) Posizione di comando, con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione e del merito e in servizio alla data di pubblicazione del bando.

Si sottolinea sin d'ora come, perfettamente in linea con quanto previsto dal Bando, a tale ultimo criterio, contrassegnato con la lettera F), la Commissione abbia deciso di assegnare un punteggio suppletivo (+4 punti).

Per ciascuno di detti criteri la Commissione ha previsto tre distinte fasce di punteggio: minima (3 punti), media (6 punti), massima (9 punti).

Anche tale distinzione in fasce di punteggio è oggetto di doglianza da parte del ricorrente, ritenendola apoditticamente irragionevole e arbitraria ("*perché per le tre fasce sono attribuiti 3, 6 e 9 punti e non 1, 2 e 3 punti?*", pag. 9); ma **ciò non coglie nel segno**.

Anche *in parte qua* la Commissione di valutazione appare aver fatto **corretto uso della propria discrezionalità tecnica**, che per consolidata giurisprudenza è censurabile solo in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza, circostanza che non appare ricorrere nel



caso di specie. A riguardo, si può far riferimento a quanto di recente espresso dal T.A.R. del Lazio: *“La Commissione esaminatrice di un pubblico concorso è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell'attribuire rilevanza ai titoli e nell'individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell'ambito del punteggio massimo stabilito, senza che l'esercizio di tale discrezionalità possa essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità, a meno che non venga dedotto l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà”* (T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 07/02/2022, n. 1383).

Detto orientamento è stato condiviso dal Consiglio di Stato in plurime pronunce (*ex multis*, si veda Consiglio di Stato, sez. IV, 17/05/2022, n. 3889, secondo cui *“deve essere riconosciuta all'amministrazione e alla commissione valutatrice ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste”*).

2.2)

In secondo luogo, il ricorrente lamenta l'irragionevolezza *“della collocazione, ai primi due posti della graduatoria, di due candidate, sia pur con curricula prestigiosi, ma totalmente prive di qualsiasi esperienza nell'ambito scolastico e della pubblica istruzione”* (pag. 13), ossia la dott.ssa Nadia Dalmasso (risultata al 1° posto, con 42 punti) e l'avv. Elena Beduschi (al 2° posto con 39 punti), risultando invece il ricorrente collocato al quarto posto (*ex aequo* con altri due candidati, con punti 37), nonostante egli – a suo dire – possieda le esperienze lavorative specifiche per le funzioni da svolgere nell'amministrazione scolastica, quale titolare di un **incarico dirigenziale** presso l'USR Liguria.

A riguardo, occorre invero fin d'ora precisare come il possesso delle esperienze lavorative specifiche da parte del dott. CLAVARINO sia stato senza dubbio **massimamente valorizzato** dalla Commissione di valutazione, come risulta dalla scheda di valutazione del



ricorrente, in cui per il criterio valutativo **sub D**), ossia la coerenza del profilo professionale con le competenze istituzionali dell'Amministrazione, la votazione è stata addirittura quella della **fascia massima** (9 punti, superiore pertanto ai 6 punti attribuiti alla Dalmasso), come quella del resto per i criteri *sub A*) e C) (ovverosia 9 punti) (v. **all. 2 “verbale 4”**).

Non avendo, invece, le mansioni esercitate dal sig. CLAVARINO particolare attinenza con il criterio **sub B**), ovverosia “*comprovata esperienza nell’attività di pianificazione e programmazione strategica maturata presso amministrazioni pubbliche in posizioni lavorative corrispondenti o equiparate alla posizione da ricoprire negli ambiti di competenze*”, correttamente e coerentemente allo stesso è stato attribuito il punteggio di 3 punti. Al riguardo, occorre premettere che la **pianificazione strategica** si sostanzia nella definizione di direttive di medio-lungo periodo per l’organizzazione. È lo sforzo attraverso cui si definiscono le decisioni fondamentali, le azioni che connotano l’organizzazione per ciò che essa è, per cosa fa e perché. La **programmazione strategica**, invece, si sostanzia nel collegamento tra la fase di pianificazione e la fase dell’analisi e della valutazione, attraverso un sistema di indicatori adeguati a ciascun obiettivo individuato. L’approccio strategico si realizza con l’introduzione di sistemi di pianificazione strategica, che riguardano la strategia degli interventi, la strategia organizzativa, la strategia istituzionale e la strategia delle relazioni. Con riferimento a dette competenze, il ricorrente lamenta l’attribuzione in suo favore del solo punteggio minimo (3 punti), ma dalla disamina del suo *curriculum vitae*, nonché da quanto illustrato nel ricorso introduttivo, appare evidente come egli sia in possesso più che altro di competenze gestorie, consultive e di supporto alle istituzioni scolastiche per le procedure amministrative e contabili (a titolo esemplificativo, si cita quanto riportato a pag. 10 del ricorso introduttivo: “*gestione delle graduatorie e gestione del personale docente, educativo ed ATA; supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e l’innovazione dell’offerta formativa e l’integrazione con gli attori locali; supporto e sviluppo delle reti di scuole; monitoraggio dell’edilizia scolastica...*”, nonché quanto evidenziato a pag. 13 circa le esperienze maturate nell’ambito dell’istruzione). Non appare dunque inficiata da manifesta irragionevolezza o illogicità l’attribuzione di 3 punti al ricorrente e di 9 punti alla dott.ssa Dalmasso, dal cui *curriculum* si evince invece una



esperienza ultradecennale come Direttore generale della Comunità montana delle alpi del mare.

Il mancato conseguimento di una più favorevole valutazione per il ricorrente, pari o superiore a quella attribuita al candidato collocatosi al primo posto, si spiega inoltre esaminando la valutazione comparativa del criterio individuato alla lettera sub E) della scheda di valutazione, ossia il titolo di studio.

All'uopo la Commissione si è strettamente attenuta al criterio di valutazione previsto all'art. 4, lettera a) dell'Avviso, il quale espressamente considera "preferibile", per l'attribuzione degli incarichi *de quibus*, la laurea "in discipline giuridiche ed economiche".

La Commissione, pertanto, attribuendo 3 punti al ricorrente (laureato in Lettere moderne) e 9 punti alla dott.ssa Dalmasso (laureata in Economia e Commercio) ha applicato pedissequamente i criteri individuati dal Bando, senza discostarsene né fare uso di alcuna forma di discrezionalità.

Appare pertanto evidente che, nella valutazione comparativa dei profili professionali del ricorrente e dei primi due classificati, la Commissione di valutazione abbia fatto corretto uso della propria discrezionalità tecnica, non rilevandosi macroscopiche irragionevolezza o illogicità nell'attribuzione dei sopra illustrati punteggi. Sul punto si rinvia agli orientamenti giurisprudenziali dianzi citati.

2.3)

In terzo luogo, il ricorrente lamenta la mancata valutazione prioritaria della propria istanza da parte della Commissione di valutazione, in discrasia con quanto previsto all'art. 4, comma 2 del Bando, secondo cui "*Saranno in ogni caso valutate prioritariamente le istanze presentate da personale già in posizione di comando, con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione e in servizio alla data di pubblicazione del presente bando*".

Il dott. Clavarino rappresenta correttamente di essere dirigente amministrativo di seconda fascia in posizione di comando presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria; tuttavia lo stesso sembra erroneamente intendere, con evidente aporia logica, l'avverbio "*prioritariamente*" come nei fatti veicolante una sorta di riserva di posti in favore di soggetti



a vario titolo in servizio presso il Ministero dell'Istruzione, **riserva che, invece, non appare in alcun modo esplicitabile dalle risultanze del Bando.**

Non si vuole in questa sede discutere circa l'etimologia dell'avverbio “*prioritariamente*”, di cui correttamente il ricorrente illustra nell'atto introduttivo del giudizio il significato letterale (“*che ha la priorità, la precedenza*”). Si vuole invece sottolineare – come già dianzi accennato – che la Commissione ha correttamente valorizzato tale priorità, attribuendo un punteggio aggiuntivo (individuato in punti 4) al personale in posizione di comando con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito e in servizio alla data di pubblicazione del bando. Ciò è stato fatto anche per il sig. Clavarino.

Detta soluzione appare tutt'altro che manifestamente irragionevole, illogica o abnorme (per citare le parole del Consiglio di Stato) e dunque inevitabilmente sfugge al sindacato dell'autorità giudiziaria. La Commissione, infatti, non ha fatto altro che tradurre in un vantaggio numerico misurabile il carattere di priorità attribuibile ai candidati già in posizione di comando con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Dicastero. Inoltre, la scelta di assegnare un punteggio pari a 4, maggiore rispetto allo scarto tra una fascia di punteggio e l'altra (3 punti), denota ancor più il rilievo attribuito a tale elemento di priorità.

2.4)

Infine, si può quasi soprassedere sul quarto motivo di doglianza da parte della ricorrente, inerente alla mancata convocazione, per un colloquio, dei candidati ritenuti maggiormente idonei in relazione alle funzioni da svolgere.

Sul punto è sufficiente richiamare l'art. 4, comma 3 del Bando, ai sensi del quale “*l'Amministrazione si riserva di convocare per un colloquio i candidati ritenuti maggiormente idonei*”, con ciò incontrovertibilmente stabilendo che detto colloquio debba correttamente intendersi come una **facoltà e non un obbligo** per l'Amministrazione medesima. Nella procedura in esame, la Commissione ha ritenuto non fosse necessario effettuare i colloqui con i candidati, ma senza per ciò solo contravvenire a quanto stabilito dal Bando.



**** **

Alla luce di quanto sopra, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia a codesto Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione

- **rigettare** il ricorso avversario, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa;

Con il favore delle spese.

Si producono:

- 1) Verbale 1, 3 maggio 2022;
- 2) Verbale 4, 14 giugno 2022;
- 3) Verbale 5, 16 giugno 2022;
- 4) Avviso di mobilità volontaria.

Ex art. 14 d.p.r. n. 115/2002 si dichiara che con la presente comparsa non è integrato alcuno dei presupposti cui il comma 3, seconda parte (“Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta”), riconnette l’obbligo di corresponsione del contributo unificato.

Genova, 30 dicembre 2024.

Eugenio Costa
Procuratore dello Stato



AVVOCATO
ENRICO MARTINETTI
 12084 MONDOVÌ, LARGO CAMPANA N. 2
 TEL. 0174 47155 – FAX 0174 554759
 pec: enrico.martinetti@ordineavvocatimondovi.eu

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

-----0000000000-----

Giudice: Dott. Stefano GRILLO

Causa n. 4470/2024 – Udienza 23.01.2025

-----0000000000-----

MEMORIA DIFENSIVA DI
COSTITUZIONE E RISPOSTA

nell'interesse della

Dott.ssa Nadia Dalmasso, nata a Cuneo il 26.01.1967, residente in Chiusa Pesio, via Circonvallazione Mombrisone n. 8, C.F.: DLM NDA 67A66 D205R, rappresentata e difesa – giusta procura speciale 4.12.2024 rilasciata ex art. 83, comma 3, c.p.c., da considerare in calce alla presente memoria – dall'Avv. Enrico Martinetti del Foro di Cuneo, con studio professionale in Mondovì, Largo Campana n. 2, e con domicilio elettivo digitale per il presente giudizio alla casella PEC *enrico.martinetti@ordineavvocatimondovi.eu*, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di segreteria ex art. 136 c.p.c. al succitato indirizzo di posta elettronica certificata,

- controinteressata -

contro

Dott. Alessandro Clavarino, nato il 28.09.1960 a Casella (GE), C.F.: CLV LSN 60P28 B956N, residente in Savignone



(GE), Loc. Gualdrà n. 3/A, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ardo Arzeni e Orlando Cassisi del Foro di Genova,

- **ricorrente in riassunzione** -

e nei confronti del

Ministero dell'Istruzione e del Merito, C.F. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con sede in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it, rappresentato e difeso nel giudizio innanzi al TAR Lazio – Roma, Sezione Terza bis n. 9703/2023 Reg. Ric. dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- **resistente** -

-----0000000000-----

Premesso che:

il ricorrente, dapprima con ricorso al T.A.R. Lazio, e successivamente, preso atto della statuizione da parte di quest'ultimo circa il suo difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, ha chiesto, con ricorso in riassunzione del 16.10.2024 notificato unitamente al decreto di fissazione udienza in data 04.11.2024, a codesto Ill.mo Tribunale l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:

1. del verbale n. 1 del 3 maggio 2022 della Commissione



per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui *"... il Presidente e i componenti della Commissione [...] decidono di definire la scheda di valutazione da utilizzare per ciascun candidato, che riporti distintamente i criteri di valutazione puntualmente indicati nell'Avviso. In particolare, si decide di predisporre la scheda di valutazione con l'assegnazione di punteggi agli elementi di conoscenza, di abilità, di attitudine e capacità professionale rinvenienti dal curriculum e corrispondenti ai criteri predefiniti nell'Avviso. **Si decide di assegnare ai criteri di valutazione individuati nel suindicato Avviso (criteri A, B, C, D ed E), tre fasce di punteggio (minima, media e massima), di cui alla fascia minima corrisponde un punteggio pari a 3, alla fascia media corrisponde un punteggio pari a 6 e alla fascia massima un punteggio pari a 9. Inoltre, viene previsto un ulteriore criterio F), che assegna un punteggio pari a 4 ai candidati che siano in posizione di comando con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione in servizio alla data di pubblicazione del bando. La scheda elaborata secondo le predette indicazioni è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (all.to n. 3). Con***



riferimento all'esame delle candidature, in accordo con quanto definito nell'Avviso, procederà ad esaminare le manifestazioni d'interesse pervenute e, tenendo conto della sede di destinazione indicata, elaborerà per ciascuna di esse uno specifico elenco", **nonché del relativo modello di "scheda valutativa" per l'assegnazione dei punteggi da attribuire a ciascun candidato**, allegata a detto verbale sub allegato 3 (doc. 1); **comunicati al ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023 (doc. 4);**

2. del verbale n. 4 del 14 giugno 2022 della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui **"La Commissione procede all'esame dei curricula dei 14 candidati per la copertura di n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, secondo l'ordine alfabetico, e contestualmente attribuisce i punteggi relativamente ai criteri A, B, C, D, E e F, secondo quanto già definito nella precedente riunione (verbale n. 1) [...] I Punteggi spettanti a ciascuno sono riportati nelle schede che si allegano al presente verbale"**, **nonché delle relative schede nelle quali sono riportati i punteggi attribuiti a ciascun candidato**, allegata a detto verbale sub allegato 10 (doc. 2), **comunicati**



al ricorrente a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023 (*doc. 4*);

3. del verbale n. 5 del 16 giugno 2022 della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui **"La Commissione redige le tabelle riepilogative delle valutazioni (all.ti 13-16) e dispone l'invio di tutti gli atti alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie", nonché della tabella riepilogativa delle valutazioni attribuite ai candidati per i n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, allegata a detto verbale sub allegato 14 (doc. 3), comunicati al ricorrente in data 10 gennaio 2023** (*doc. 4*);

4. di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, cognito e non, ivi compresi i verbali di attribuzione dei punteggi al ricorrente ed i giudizi espressi, sia in forma individuale dai commissari sia in forma collegiale dalla Commissione valutativa, relativi alla predetta procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022 per due posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.



-----oooOOOooo-----

Esaminato l'avverso ricorso in riassunzione, la Dott.ssa Nadia Dalmasso, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, si costituisce nel presente giudizio, contestando integralmente i motivi di annullamento degli atti dedotti da controparte.

-----oooOOOooo-----

FATTO E DIRITTO.

I motivi di ricorso *ex adverso* svolti sono inammissibili ed in ogni caso infondati, come si confida di poter dimostrare.

I.

CONFUTAZIONE DEL MOTIVO DI RICORSO SUB I.

7.1) Violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 1, commi 2 e 4 del Bando.

L'avviso pubblicato è finalizzato alla copertura di posti di dirigente - **professionalità amministrativa.**

Nel bando all'art. 1, commi 2 e 4, coerentemente con quanto previsto dall'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, sono stati fissati i requisiti e le competenze professionali richieste e, a tal fine è stato precisato che la professionalità richiesta era attinente agli ambiti di competenze seguenti:

- gestione delle risorse umane e finanziarie;
- attività di pianificazione e programmazione strategica;
- esperienza nella gestione di rapporti con soggetti esterni pubblici e privati;
- con riferimento ai posti dirigenziali presso gli Uffici



scolastici regionali, profilo professionale coerente con le competenze istituzionali di cui all'art. 7 del citato D.P.C.M. 166/2020.

All'art. 4 sono stati indicati i criteri nel rispetto dei quali la Commissione chiamata a procedere alla valutazione sarebbe stata tenuta ad operare al fine di comparare le competenze professionali richieste possedute dai singoli candidati, prevedendo che la valutazione effettuata dalla stessa avrebbe dovuto tenere conto:

- del possesso di un diploma di laurea, **preferibilmente in discipline giuridiche ed economiche;**
- **della specifica esperienza lavorativa** negli ambiti di competenze di cui all'articolo 1, comprovata da incarichi ricoperti e maturata presso amministrazioni pubbliche in posizioni lavorative corrispondenti o equiparate alla posizione da ricoprire negli ambiti di competenze di cui all'articolo 1 del bando.

Dalla tipologia di professionalità specificata nel bando (dirigente amministrativo), dalla tipologia di competenze richieste e dalle indicazioni fornite alla Commissione per quanto attiene gli elementi di valutazione risulta evidente che la figura richiesta per la copertura del posto fosse una figura con una formazione ed una esperienza di tipo manageriale-gestionale ad ampio spettro, non specificatamente ed espressamente con formazione ed esperienza in materia di



istruzione.

La Commissione, come si evince dal verbale n. 1, ha provveduto, **prima che le venisse messo a disposizione l'elenco dei candidati**, a predisporre la scheda di valutazione in piena coerenza con la tipologia di professionalità ricercata e nel rispetto degli elementi che nel bando sono stati indicati per essere considerati nella valutazione al fine di orientare l'attività della stessa e circoscriverne l'ambito di discrezionalità.

Nella scheda in questione i fattori da valutare sono stati definiti nel pieno rispetto e nei limiti definiti dal bando, considerando il combinato disposto degli artt. 1 e 4 ed in coerenza con gli stessi – di cui sono una mera trasposizione analitica – per finalizzare la valutazione su tutte le specifiche capacità richieste; infatti:

- il fattore A consente di valorizzare il criterio di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) del bando;
- i fattori B, C, D consentono di valorizzare il criterio di **specifica esperienza lavorativa** di cui all'art. 4 comma 1 lettere b), con riferimento specifico e puntuale agli ambiti di professionalità espressamente richiesti dal bando, così come precisati all'art. 1 comma 2;
- il fattore E consente di valorizzare il criterio di cui all'art. 4 comma 1 lettere b), con riferimento più specificatamente al requisito professionale previsto



all'art. 1 comma 4.

Dal primo verbale si evince inoltre che la Commissione si è anche data, **sempre prima di essere in possesso della lista dei candidati**, una griglia di valutazione dei singoli fattori di valutazione individuati, e ha stabilito quindi **ex ante i criteri di attribuzione del punteggio**, in modo che potessero essere riconoscibili *ex post* le ragioni del voto attribuito; anche qui con la finalità di autolimitare la propria riconosciuta discrezionalità tecnica in sede di valutazione concreta dei *curricula* dei singoli candidati, garantendo così la trasparenza, il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, in ossequio all'art. 97 Cost..

E' evidente che applicando griglie diverse fosse possibile magari addivenire a risultati diversi e che per ciascun candidato avrebbero potuto esserci griglie e valori maggiormente favorevoli rispetto a quelli adottati; ciò non toglie tuttavia che, poiché la definizione delle fasce e dei rispettivi parametri numerici è stata effettuata prima di venire a conoscenza delle candidature di tutti i concorrenti, è stata in tal modo garantita in modo assoluto l'imparzialità e la parità di trattamento di tutti gli interessati.

Per quanto attiene specificatamente la valutazione dei *curricula* presentati dai candidati per la procedura, la Commissione ha operato in maniera logica e coerente con l'impianto valutativo impostato nel corso della prima seduta,



finalizzato a valorizzare figure con formazione ed una esperienza di tipo manageriale-gestionale ad ampio spettro, maggiormente rispondenti alle caratteristiche professionali richieste ed indicate dal bando, che rimandano alla ricerca di una dirigenza scolastica con una impostazione di tipo “aziendalistico”, basata su metodologie di gestione aggiornate e maggiormente orientate e formate nella programmazione e gestione efficienti ed efficaci dei progetti anche europei e di partenariato, nonché delle risorse finanziarie relative; questo forse proprio nell’ottica anche della sfida che rappresenta il PNRR, per un ambito come quello dell’istruzione meno avvezzo a confrontarsi con tali tipologie di risorse.

Nello specifico, relativamente alla valutazione attribuita alla Dott.ssa Dalmasso con riferimento al criterio B (esperienza nell’attività di pianificazione e programmazione strategica), va considerato che l’attività di pianificazione e programmazione strategica necessita di profonde e solide basi, date:

- da una formazione finalizzata al pensiero strategico;
- da una profonda esperienza sul campo determinata anche dal rapporto con soggetti privati e pubblici operanti a livelli diversi e dall’operatività di contesti ed ambiti eterogenei atti a favorire una visione multidisciplinare.

Il curriculum della Dott.ssa Dalmasso evidenzia, sicuramente, il **possesso pieno** di queste caratteristiche, esplicitando chiare competenze nella gestione amministrativa e programmazione



strategica.

Infatti:

- ella è stata prima Direttore/Segretario Generale di Enti complessi (Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna e Comunità Montana delle Alpi del Mare) a cui lo Statuto regionale riconosceva il ruolo di agenzia di sviluppo e che, come si evince dalla normativa regionale di riferimento, aveva nella pianificazione e programmazione strategica il principale strumento d'azione, e poi Direttore di un Ente (Unione Montana Alpi del Mare) definito dalla Legge regionale come "la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive, in armonia con le specifiche politiche settoriali regionali, le misure di promozione e sviluppo economico, di tutela e valorizzazione dei territori montani" ed istituzionalmente inquadrabile quale soggetto di secondo livello per la gestione di funzioni e servizi sovracomunali, per il quale, altrettanto, la pianificazione e programmazione strategica costituivano sicuramente elemento centrale e preminente dell'attività;
- ha gestito il personale in prima persona come "responsabile della gestione del personale";
- quale Direttore si è occupata della impostazione e proposta agli organi competenti della programmazione esecutiva della gestione degli Enti di appartenenza, in coerenza con la programmazione strategica degli stessi e del controllo di



gestione;

- ha maturato esperienza nella programmazione e gestione della chiusura di Enti (anche come Commissario liquidatore della Comunità Montana Valli Grana e Maira nominato dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte);
- ha supportato e gestito fasi di impostazione, avvio, gestione e rendicontazioni di strumenti di programmazione negoziata (Patto Territoriale Cuneese generale e rimodulazione) gestendo i rapporti con enti di diverso livello;
- si è occupata della programmazione e gestione di risorse regionali e statali;
- ha potenziato le sue competenze in ambito di pianificazione strategica anche utilizzando la esperienza acquisita mediante:
 - la partecipazione alla fase di impostazione, programmazione e rendicontazione di progetti sovranazionali ed europei (tra cui: * Piano Integrato Transfrontaliero (PIT) - “Spazio transfrontaliero Marittime Mercantour: la diversità naturale e culturale al centro dello sviluppo sostenibile ed integrato” - progetto inerente all’Asse 3 – Misura 3.2 denominato “Accesso al territorio e mobilità sostenibile” ---Piano Integrato Transfrontaliero (PIT);



- la partecipazione alla impostazione e gestione di Accordi di programma per la gestione delle risorse assegnate finalizzate allo sviluppo, salvaguardia e promozione dei territori montani (tra cui: * Accordo di Programma di definizione programmatica ed attuazione operativa dell'iniziativa avente per oggetto la realizzazione di un programma di interventi per lo sviluppo del complesso turistico e termale di Valdieri, delle acque minerali e dello sviluppo energetico e sostenibile; * Accordo di Programma attuativo del Programma Territoriale Integrato (PTI) "Un distretto rurale e ambientale di qualità"; * risorse di cui alla Delibera CIPE 3/2006);
- la partecipazione ad attività di pianificazione e sviluppo integrato delle attività economiche del territorio (Piano degli insediamenti produttivi (PIP) realizzato su delega dei Comuni di Robilante e Roccavione).
Anche la sua formazione è stata orientata ad acquisire forti competenze specifiche e strumentali, in ambito di pianificazione e programmazione strategia ad alti livelli:
 - Master di II livello in "Management Pubblico";
 - Seminario presso Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno: "Le tecniche di programmazione in partenariato dello sviluppo socio-economico di aree vaste (unioni di Comuni)";
 - Giornata di Studio: "Redazione Atti Amministrativi:



elaborazione e analisi dei contenuti dell'atto e sue irregolarità"

- Corso "Patti territoriali Contatti d'area. Funzioni e Responsabilità dei Soggetti Responsabili e dei Responsabili unici" – Roma;
- Seminario presso Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno: "Modelli applicativi al processo di integrazione dei Comuni" – Roma;
- Seminario presso Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno: "Il personale degli enti locali e l'associazionismo intercomunale (Comunità montane – Unione di comuni montani)" – Roma;
- Seminario presso Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno: "L'Amministrazione digitale. Regole ed opportunità per l'associazionismo intercomunale";
- Seminario presso Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno: "Dalla Comunità Montana all'Unione dei comuni: casi pratici e novità nella gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali" – Roma;
- Seminario presso Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno: "Analisi dei procedimenti per la legalità e la trasparenza nelle forme associative territoriali intercomunali" – Roma;
- Seminario "Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione e decreto legislativo in materia di pubblicità



e trasparenza (c.d. “Foia”) – Torino.

Sul versante giurisprudenziale, quanto ai profili e ai limiti del sindacato giurisdizionale esperibile dal G.A. sull'attività di predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove di un concorso, va tenuto presente che *“La predeterminazione dei criteri, ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della valutazione dei titoli, rientra nell'ambito della discrezionalità amministrativa riservata alla Commissione esaminatrice nell'ambito del perimetro generale delineato dal bando; essa, pertanto, può stabilire il punteggio attribuibile ripartendo il punteggio assegnato ad una categoria di titoli, tra le varie sottocategorie nelle quali quella più generale può essere scomposta. L'esercizio di tale discrezionalità è sottratto al controllo di legittimità del G.A., impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che l'esercizio di tale discrezionalità non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o errore di fatto”* (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 03/02/2021, n. 1396).

Così, ancora, *“L'attività di predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte di un concorso rientra a pieno titolo in quell'ampia discrezionalità riservata alla Commissione esaminatrice, con conseguente sottrazione di ogni relativa determinazione al sindacato di legittimità del G.A. salvo che non sia ictu oculi inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti”* (T.A.R. Lazio, Roma, Sez.



II, 14/07/2022, n. 9853; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 24/09/2019, n. 11306).

Orbene, non è revocabile in dubbio che la procedura selettiva posta in essere nel caso di specie rientri nell'alveo della piena legalità, sol che si consideri che *“I criteri di valutazione delle prove di una selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, con l'unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi sono fissati prima dell'avvio delle operazioni valutative e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa. La predeterminazione dei relativi criteri in un momento antecedente alla valutazione delle prove è volta ad evitare che l'attribuzione del punteggio per i titoli stessi possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato delle prove precedenti, calibrando i punteggi da attribuire ai singoli candidati”* (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 04/04/2022, n. 3835; *idem*, 04/03/2022, n. 2601; *idem*, 07/02/2022, n. 1383).

Più nel dettaglio, *“L'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura concorsuale è frutto dell'ampia discrezionalità amministrativa di cui è fornito l'organo tecnico per lo svolgimento della propria funzione e si deve escludere che le relative scelte siano assoggettabili al sindacato di legittimità del G.A., impingendo esse nel merito dell'azione amministrativa, salvo che non siano icu oculi*



inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, nella specie da escludere, sicché, in assenza di un rilevante scostamento dai detti canoni di coerenza, le scelte operate dalla Commissione appaiono del tutto immuni dai dedotti vizi; peraltro, **l'introduzione di una pluralità di criteri, specificati per indicatori e descrittori, su una scala numerica di riferimento differenziata per massimi di punteggio, non solo non appare irragionevole e arbitraria, ma tutt'al contrario, persegue due finalità virtuose, per un verso autolimitando il potere discrezionale della Commissione nella successiva valutazione degli elaborati, e per altro verso rendendo più compiutamente ricostruibile il percorso seguito dalla Commissione esaminatrice nell'attribuzione del voto, in piena aderenza al principio di trasparenza**" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 06/05/2021, n. 5327).

D'altro canto, "La predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della commissione esaminatrice è attività idonea a rendere intelligibile il processo logico seguito dalla stessa nella valutazione delle prove e dei titoli, e a rendere sufficiente, ai fini della motivazione, il giudizio finale sinteticamente espresso, e persino il giudizio numerico, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; tale interpretazione, afferendo al generale dovere di motivazione nell'esercizio della



discrezionalità - anche tecnica - da parte della Pubblica amministrazione, trova ampia applicazione anche nell'ipotesi in cui la commissione debba procedere a una mera comparazione tra i titoli dei candidati e anche al di fuori delle procedure concorsuali in senso stretto, direttamente disciplinate sul punto dall'art. 12, d.P.R. n. 487 del 1994” (T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, 24/03/2020, n. 101).

Così ancora, “Il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3, l. n. 241/1990, nel momento in cui, come nella fattispecie, siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio. La motivazione numerica risponde, infatti, ad un chiaro principio di economicità della valutazione in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione in relazione ad ogni singolo elaborato e alla stregua dei parametri generali predeterminati del giudizio, contenendo così in sé la motivazione senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato” (T.A.R. Valle d'Aosta, Sez. I, 03/08/2020, n. 31; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 07/11/2019, n. 12820).

Conclusivamente, “Nelle procedure concorsuali la Commissione



è titolare di un'ampia discrezionalità, oltre che in ordine all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, anche con riguardo alla valutazione dei titoli: conseguentemente, il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla Commissione d'esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari. D'altronde è regola generale (valevole anche nel settore dei concorsi a pubblici impieghi) quella per cui, fatto salvo il caso limite dell'abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che si sostanziano nel tentativo di sostituzione del punteggio attribuito dalla Commissione, perché sollecitano il G.A. ad esercitare un sindacato sostitutorio al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a.” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 16/03/2023, n. 845).

7.2) Violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 del Bando e dell’art. 12 disp. prel. c.c.

La previsione di cui al comma 2 dell’art. 4 – a mente del quale *“Saranno in ogni caso valutate prioritariamente le istanze presentate da personale già in posizione di comando, con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell’istruzione e in servizio alla data di pubblicazione del presente bando”* – non può essere intesa nei termini indicati nel ricorso poiché in tal caso non potrebbe parlarsi di



“priorità” bensì verrebbe a configurarsi una vera e propria “riserva”, peraltro possibile solamente nei casi espressamente previsti dalla legge.

Con l’inserimento nella scheda valutativa del fattore F la Commissione ha voluto valorizzare le competenze specifiche istituzionali di cui all’art. 7 del DPCM 166/2020 come previsto all’art. 1 comma 4 del bando e non dare attuazione alla priorità prevista all’art. 4 comma 2 del bando.

La previsione della valutazione prioritaria indicata all’art. 4 comma 2 del bando non può avere altra lettura che quella dell’introduzione di una preferenza per il personale in comando che pertanto, come avviene normalmente per le preferenze stabilite dalla legge, assume valore gerarchico comportando che, a parità di punteggio, chi ne è in possesso prevale su chi non ne è provvisto.

Ciò sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 5, comma 4, D.P.R. n. 487/1994, rubricato “*Categorie riservatarie e preferenze*”, riguardo alla disciplina sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni, concernente “*le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno **preferenza a parità di merito e a parità di titoli***”.

Nel diritto amministrativo è ben nota la distinzione tra “preferenza” e “riserva”.

Quando due candidati hanno lo stesso punteggio nella graduatoria finale, i **titoli di preferenza** determinano la



precedenza di uno dei due concorrenti nell'assegnazione del posto.

La **riserva** invece è un determinato quantitativo di posti assegnato esclusivamente ad alcune categorie di cittadini (categorie protette, volontari delle Forze Armate o personale interno). Le percentuali spettanti sono stabilite dalla legislazione vigente e sono differenti per ciascuna di esse.

Ordunque, non vi è dubbio alcuno che l'art. 4, comma 2, del bando individui un criterio di preferenza e non già certamente una riserva.

La giurisprudenza è chiara nell'affermare che *“i titoli di preferenza non sono oggetto di esame della Commissione giudicatrice, ma intervengono nella redazione della graduatoria, esclusivamente nell'ipotesi in cui più candidati conseguano il medesimo punteggio di merito, con loro applicazione automatica nel rispetto dell'ordine previsto dall'art. 5, d.P.R. n. 487/1994 che ha carattere tassativo”* (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 03/08/2020, n. 3467; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 17/12/2011, n. 1613; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 08/07/2010, n. 8359).

D'altro canto, *“In tema di concorsi a pubblici impieghi, i titoli di preferenza, indicati nell'art. 5, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, non sono in alcun modo assimilabili ai titoli di merito, per i quali l'art. 8, d.P.R. n. 487 del 1994, impone la loro valutazione prima dell'espletamento delle prove selettive”* (T.A.R. Sicilia, Palermo



Sez. II, 06/09/2007, n. 1985).

7.3) Violazione dell'art. 4, commi 3 e 4 del Bando

Nel bando la previsione di un colloquio era indicata come **mera ipotesi, ossia come eventualità** (comma 3: *“All’esito della valutazione di cui sopra, l’Amministrazione **si riserva di convocare** per un colloquio i candidati ritenuti maggiormente idonei in relazione alle funzioni da svolgere”*: comma 4: **“In tale ipotesi il colloquio sarà finalizzato...”**), e quindi rimessa alla discrezionalità della Commissione, la quale, stante l’iter seguito, ha ritenuto, anche nel rispetto dei principi di economicità e contenimento dei tempi della procedura, non necessario espletarlo, ritenendo gli esiti della valutazione documentale effettuata chiari ed idonei a garantire la richiesta idoneità in relazione alle funzioni dirigenziali da svolgere.

Anche in tal caso varrà dunque il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'attività di determinazione dei criteri di valutazione (e tra essi, la decisione di ricorrere o meno al colloquio orale, ove previsto dal bando come mera eventualità) rientra nella discrezionalità della commissione esaminatrice del concorso, insindacabile ad opera del Giudice: *“In tema di concorsi pubblici, l'attività di determinazione dei criteri di valutazione rientra nella discrezionalità della commissione esaminatrice, essendo quindi sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia *ictu oculi* caratterizzata da irragionevolezza,*



irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 27/09/2022, n. 12225).

Così ancora: *“Deve essere riconosciuta all'amministrazione e alla commissione valutatrice ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intelleggibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17/05/2022, n. 3889; Consiglio di Stato, Sez. VI, 26/11/2021, n. 7917).

7.4) Violazione dell'art. 4, comma 5 del Bando

Lamenta da ultimo parte ricorrente che vi sarebbe stata una violazione della norma indicata in epigrafe laddove essa stabiliva che *“Gli esiti della presente procedura di mobilità saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero”*.

Ciò in quanto il ricorrente non avrebbe avuto alcuna informazione sullo svolgimento della procedura né sulla sua conclusione, di cui avrebbe appreso solo a seguito di accesso agli atti, dell'ostensione dei verbali e della relativa graduatoria, qui impugnati.

Il ricorrente si spinge ad insinuare con iperbole (in grassetto)



che “Omettere la dovuta pubblicazione degli esiti e della graduatoria finale costituisce il suggello all'illegittimità e alla totale opacità, della procedura” (sic!).

L'argomentazione pare invero quantomeno strumentale, se non addirittura pretestuosa.

Vero è che l'esito della procedura è stato pubblicato e reso noto *erga omnes* sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Titolari di incarichi dirigenziali (*cf.* **doc. 16**). Ivi si rinviene, tra il resto, la menzione del provvedimento di incarico concernente la Dott.ssa Nadia Dalmasso; pur tuttavia l'atto di conferimento dell'incarico non risulta scaricabile per evidenti ragioni di tutela della privacy.

Inoltre, dal sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria si evince che la Dott.ssa Dalmasso è stata chiamata a dirigere in posizione di Dirigente l'Ufficio III Ambito Territoriale di Savona, facente parte del medesimo Ufficio Scolastico Regionale Liguria (*cf.* **doc. 17**).

Infine, *ad abundantiam*, la notizia di avvenuto conferimento dell'incarico dirigenziale *de quo* alla Dott.ssa Nadia Dalmasso è stata financo divulgata a mezzo di organi di stampa (*cf.* **doc. 18**): con il che, non pare una forzatura affermare che l'informazione del conferimento dell'incarico ha avuto una diffusione *erga omnes*.

In ogni caso, va tenuto presente il chiaro disposto dell'art. 21-



octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., a mente del quale *“Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”*.

Parte ricorrente non spiega (né potrebbe comunque spiegare e dimostrare) quale violazione delle garanzie procedurali di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. abbia concretamente determinato la lamentata asserita omessa pubblicazione degli esiti della presente procedura di mobilità sul sito istituzionale del Ministero.

Difetta dunque in assoluto un concreto interesse a far valere il lamentato vizio, che, quand’anche effettivamente sussistente, sarebbe relegato a vizio meramente formale, inidoneo ad arrecare pregiudizi di sorta in capo al denunciante, che infatti ha ben potuto svolgere i propri motivi di ricorso avverso gli atti della procedura senza incorrere in alcuna decadenza per decorso dei termini di impugnazione.

Ed infatti la pubblicazione della graduatoria ha il precipuo scopo di rendere pubblica la decisione adottata dalla Commissione esaminatrice, anche al fine di consentire all’interessato di attivare le forme di tutela previste dall’ordinamento.

“Qualora le riscontrate violazioni formali non abbiano inciso



sulla legittimità sostanziale del medesimo, la trasgressione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell'atto risultano irrilevanti allorché il contenuto dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Ciò alla luce dell'art. 21 octies, l. n. 241 del 1990, in base al quale - laddove sia dedotto un vizio di natura formale - è imposto al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e, conseguentemente, di non annullare l'atto nell'ipotesi in cui la dedotta violazione formale non abbia inciso sulla legittimità sostanziale dei provvedimenti impugnati” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 28/08/2018, n. 5278; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 24/12/2018, n. 7327; *idem*, 04/03/2019, n. 1183).

Ed è esattamente il caso di specie.

In via analogica, non pare fuori luogo citare quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “L'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, in violazione della regola fissata dall'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, non è causa di annullamento del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della stessa legge; nei casi in cui il suo contenuto non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia perché vincolato, sia perché sebbene discrezionale sia raggiunta la prova della sua concreta e sostanziale non modificabilità” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 09/04/2020, n. 3849).



Così ancora, similmente: *“In ambito amministrativo un vizio di procedura non può costituire motivo di annullamento di un provvedimento, ex art. 21 octies l. n. 241/1990, nel caso in cui tale provvedimento non avrebbe mai potuto avere esito diverso da quello in concreto adottato”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 12/08/2019, n. 5669).

Si consideri ancora, poi, ad ulteriore riprova della dequotazione del vizio in esame a mera irregolarità formale, priva di conseguenze caducanti sul provvedimento amministrativo sostanziale, che l'ordinamento persegue un bilanciamento tra gli obblighi di trasparenza in capo alla P.A. e gli obblighi di protezione dei dati personali: bilanciamento che si traduce in concreto, ad esempio, nella possibilità di consentire ai soli partecipanti alla procedura concorsuale di accedere ai documenti concernenti la medesima, mediante l'attribuzione agli stessi di credenziali di accesso, password, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi diritto, oppure mediante dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi.

---===0000000000===---

II.

CONCLUSIONI.

Per le deduzioni suesposte la controinteressata, come sopra rappresentata e difesa, allo stato, rassegna le sottoestese

conclusioni:



Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro designato:

- *contrariis reiectis*;

nel merito:

- previo ogni necessario incombenza istruttorio;

- dichiarare inammissibile, ovvero irricevibile, ovvero improcedibile, e comunque rigettare in quanto infondato il ricorso di cui in epigrafe;

- conseguentemente dichiarare la legittimità, validità ed efficacia degli atti amministrativi *ex adverso* impugnati per la declaratoria del loro annullamento e/o per la loro disapplicazione;

- rigettare la richiesta del ricorrente di condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, a provvedere all'integrale rinnovazione delle operazioni valutative dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022 per due posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;

- conseguentemente confermare la legittimità, validità ed efficacia dei verbali di attribuzione dei punteggi ai candidati partecipanti alla procedura e i giudizi espressi, sia in forma individuale dai commissari sia in forma collegiale dalla Commissione valutativa;



- conseguentemente confermare la legittimità, validità ed efficacia del verbale n. 5 del 16 giugno 2022 della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022, nella parte in cui *"La Commissione redige le tabelle riepilogative delle valutazioni (all.ti 13-16) e dispone l'invio di tutti gli atti alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie"*, nonché della tabella riepilogativa delle valutazioni attribuite ai candidati per i n. 2 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, allegata a detto verbale *sub* allegato 14 (*doc. 3*);
- conseguentemente confermare la legittimità, validità ed efficacia di tutti gli atti connessi e conseguenti alla attivazione e conclusione della procedura di mobilità *de qua* da parte del Ministero dell'Istruzione, tra cui *i*) la formalizzazione del passaggio ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 della Dott.ssa Nadia Dalmasso nell'organico ministeriale, *ii*) la cessione del suo contratto di lavoro dall'Unione Montana Alpi del Mare al Ministero dell'Istruzione e del Merito, *iii*) la stipula del nuovo contratto di lavoro con quest'ultimo, e *iv*) la sua registrazione da parte dell'organo di controllo;
- con il favore delle spese e del compenso di causa, oltre



rimborso forfettario del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 e s.m.i., oltre CPA ed IVA *ex lege*.

-----oooOOOooo-----

Si deposita:

❖ ricorso in riassunzione del 16.10.2024 notificato unitamente al decreto di fissazione udienza in data 04.11.2024.

Si producono i seguenti atti e documenti:

1. domanda 18.2.2022 della Dott.ssa Nadia Dalmasso di partecipazione bando mobilità dirigenti Ministero istruzione, con allegato *curriculum vitae* e carta d'identità;
2. proposta di contratto individuale di lavoro 19.10.2022 alla Dott.ssa Nadia Dalmasso;
3. accettazione proposta di contratto individuale di lavoro 19.10.2022 della Dott.ssa Nadia Dalmasso;
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione 19.10.2022;
5. accettazione cessione contratto della Dott.ssa Nadia Dalmasso 19.10.2022;
6. cessione di contratto di lavoro subordinato tra Unione Montana Alpi del Mare e Ministero dell'istruzione con decorrenza 20.10.2022;
7. manifestazione di disponibilità al conferimento dell'incarico di direzione presso l'Ufficio III (Ambito Territoriale di Savona. Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo studio. Comunicazione) del



20.10.2022;

- 8.** contratto individuale di lavoro 20.10.2022;
- 9.** dichiarazione di assunzione del servizio in data 20.10.2022;
- 10.** decreto 2.11.2022 del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione di assegnazione all'Ambito Territoriale Provinciale di Savona;
- 11.** comunicazione della Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova di superamento con esito positivo del controllo preventivo di regolarità contabile e di registrazione del 7.11.2022;
- 12.** comunicazione della Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova di superamento con esito positivo del riscontro preventivo amministrativo contabile del 7.11.2022;
- 13.** attestazione 10.11.2022 di protocollazione e ammissione alla registrazione del provvedimento di incarico di dirigenza dell'Ufficio III;
- 14.** attestazione del 14.11.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di superamento con esito positivo del riscontro preventivo amministrativo contabile;
- 15.** notifica in data 21.11.2022 da parte del Ministero dell'istruzione alla Dott.ssa Dalmasso del contratto di assunzione registrato;
- 16.** estratto sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;



17. estratto sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale Liguria;

18. estratto sito web Savona News.

-----oooOOOooo-----

Mondovì, 4.12.2024

Avv. Enrico Martinetti



RG 4470/ 2024

TRIBUNALE di GENOVA

Sezione Lavoro

Verbale di udienza nella causa promossa da:

CLAVARINO ALESSANDRO elettivamente domiciliata/o in VIA CORSICA 19/5 16128 GENOVA presso l'avv. CASSISI ORLANDO che la/o rappresenta per mandato a margine del ricorso

avv. CASSISI ORLANDO
ricorrente

CONTRO

MIM-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO , elettivamente domiciliata/o in VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2 16100 GENOVA presso l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA che la/o rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione

DALMASSO NADIA, elettivamente domiciliata/o in LARGO CAMPANA 2 MONDOVÌ presso l'avv. MARTINETTI ENRICO che la/o rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione

convenuto

Il giorno 23/01/2025 davanti al giudice monocratico dott. Stefano Grillo, assistito dal cancelliere sottoscritto, sono comparsi: il ricorrente, assistito dall'avv. Cassisi; per il MIM il Procuratore dello Stato Eugenio Costa nonché i dottori Beatrice Busanelli e Giovanni Gambelli ai fini della pratica forense; per la sig.ra Dalmasso l'avv. Giacchetti in sost.ne dell'avv. Martinetti che esibisce delega.

L'avv. Cassisi chiede che per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, il presente procedimento sia riunito a quello recante RG 1258/24 relativo alla medesima procedura di mobilità.

Gli altri difensori nulla oppongono.

IL GIUDICE



preliminarmente, sentiti i difensori che nulla oppongono, dispone che il presente fascicolo sia riunito a quello portante il numero di RG 1258/24 ai sensi dell'art. 151 disp att. c.p.c. per connessione soggettiva e oggettiva

Il Funzionario
Paola Marcellini

Il Giudice
Stefano Grillo



TRIBUNALE di GENOVA

Sezione Lavoro

Il giorno 23/01/2025 davanti al giudice monocratico dott. Stefano Grillo , assistito dal cancelliere sottoscritto, sono comparsi: per le parti ricorrenti l'avv. Cassisi; per il MIM il Procuratore dello Stato Eugenio Costa nonché i dottori Beatrice Busanelli e Giovanni Gambelli ai fini della pratica forense; per la sig.ra Dalmasso l'avv. Giacchetti in sost.ne dell'avv. Martinetti che esibisce delega.

Il GIUDICE

preliminarmente, sentiti i difensori che nulla oppongono, dispone che al presente fascicolo sia riunito quello portante il numero di RG 4470/24 ai sensi dell'art. 151 disp att. c.p.c. per connessione soggettiva e oggettiva

E', quindi, anche presente il ricorrente sig. Alessandro Clavarino.

Il giudice

Invita i difensori alla discussione in merito all'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura di mobilità volontaria, oggetto della vertenza.

I difensori nulla oppongono all'integrazione del contraddittorio.

L'avv. Cassisi chiede che le notifiche siano autorizzate ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione nelle relative aree tematiche del sito internet del MIM e del sito internet dell'USR Liguria.

Il giudice

-ritenuto che, per costante giurisprudenza, *"in materia di pubblico impiego privatizzato, nelle controversie relative all'espletamento di procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto all'assegnazione del posto messo a concorso, sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del giudice, ex art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Il litisconsorzio necessario deve, invece, escludersi ove sia chiesto solo il risarcimento del danno, giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto"* (Cass. n. 14914/2008; conf., ex plurimis, di recente, Cass. n. 36356/2021, secondo cui la pretesa, finalizzata ad ottenere la declaratoria della spettanza del posto, [nella specie] nell'ambito



dei trasferimenti interprovinciali, ha la natura propria di un'azione di adempimento, in quanto introdotta per ottenere il bene della vita che si ipotizza come dovuto per effetto di una gestione delle graduatorie coerente con le regole di legge e della contrattazione collettiva che ne regolano l'attribuzione e che definiscono i conseguenti obblighi datoriali che si assumono non osservati; *"...il vincolato numero dei posti disponibili ha l'effetto di comportare che, se uno di essi venga attribuito... [al ricorrente], necessariamente il medesimo non potrà essere confermato in capo al candidato ammesso... cui esso fu infine destinato"*; onde è inevitabile che la pretesa *"... dia luogo ad un litisconsorzio necessario, non potendosi giuridicamente ammettere che uno specifico posto spetti a più persone contemporaneamente, sicché l'attribuzione di esso... [al ricorrente] non potrebbe che avere quale effetto la perdita del medesimo in capo all'attuale assegnatario, nei cui riguardi pertanto la pronuncia va inevitabilmente resa"*; il regolarsi dell'attribuzione dei posti sulla base di graduatorie, comporta la necessità che il contraddittorio sia esteso anche nei riguardi degli altri candidati, che non abbiano ottenuto il trasferimento pur avendolo chiesto e rispetto ai quali dovrà risultare comprovato, per l'accoglimento della domanda, titolo poziore a favore del ricorrente); ritenuto che detti principi debbano applicarsi anche nel caso di procedure di mobilità volontaria caratterizzate da valutazioni comparative dei candidati ed anche laddove si richieda l'annullamento delle valutazioni comparative effettuate, con inevitabili ricadute sulle posizioni soggettive di coloro che sono stati individuati quali destinatari dei posti banditi;

ordina

l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i dirigenti, controinteressati, sebbene non nominativamente individuati, che hanno partecipato alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19.1.2022;

-vista l'istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. e la disponibilità della parte ricorrente a farsi carico della notificazione nelle dette forme;

-ritenuto che ai sensi dell'art. 32, co. 1° legge n. 69/ 2009, *"gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*;

-ritenuto, che, alla luce di tale disposizione ed avuto riguardo alla possibile consistenza numerica dei destinatari della notifica, la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'USR Liguria costituisca la modalità che meglio è in grado di assicurare la conoscenza dell'atto da parte dei destinatari della notifica, anche in ragione del fatto che la consultazione dei siti telematici è oggi - in concreto - più frequente, immediata ed agevole rispetto a quello alla Gazzetta ufficiale;

-visto l'art. 151 c.p.c.;



dispone

la notifica dei ricorsi, dei decreti di fissazione delle udienze, delle memorie di costituzione dei convenuti, dei verbali delle precedenti udienze e del presente verbale nei confronti di tutti i dirigenti, controinteressati, sebbene non nominativamente individuati, che hanno partecipato alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19.1.2022, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e dell'USR Liguria, a spese di parte ricorrente, entro il 28.02.25 e per almeno 7 giorni consecutivi, indicando in premessa i seguenti dati: Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di RG del procedimento e data della prossima udienza; estremi delle parti ricorrenti e convenute; indicazione dei controinteressati nei termini di cui sopra; a seguire il testo degli atti;

-ritenuto che occorra consentire, quindi, ai controinteressati che lo ritengano, di costituirsi in giudizio per svolgere le proprie difese;

dispone

il rinvio all'udienza di trattazione del 10.6.25 ore 11, avvertendo i controinteressati che dovranno costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza, a pena di decadenza.

Il Funzionario
Paola Marcellini

Il Giudice
Stefano Grillo



Avv. ARDO ARZENI

16043 - Chiavari (GE)
Galleria Corso Garibaldi, 21/5
tel.: 0185.598363
e-mail: studiolegale@arzeni.it
PEC: ardo.arzeni@ordineavvgenova.it

Avv. ORLANDO CASSISI

16128 - Genova (GE)
Via Corsica, 19/5
tel.: 010.2481380
e-mail: orlando@cassisi.com
PEC: orlando.cassisi@ordineavvgenova.it

TRIBUNALE DI GENOVA

- Sezione Lavoro -

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

dei documenti informatici notificati ex art. 151 c.p.c.

Io sottoscritto **Avvocato Orlando Cassisi** (c.f. CSSRND66M07D969A), con studio in Genova, via Corsica 19/5 (PEC orlando.cassisi@ordineavvgenova.it), quale difensore di:

1. Dott.ssa **Marta GUGLIELMI** (c.f. GGLMRT66S56D969M), nata a Genova (GE), il 16.11.1966, residente in Genova (GE), CAP 16143 via Ayroli n. 24/24, in forza di procura speciale alla lite *ex art. 83*, comma 3, c.p.c. datata 29.1.2024, depositata nel fascicolo informatico R.G. n. 1258 / 2024, Registro Lavoro, del Tribunale di Genova;
2. Dott. **Luca LENTI** (c.f. LNTLMR65M03A182F), nato ad Alessandria (AL), il 3.8.1965, residente in Cogoleto (GE), CAP 16016, Via Priccone n. 18, in forza di procura speciale alla lite *ex art. 83*, comma 3, c.p.c. datata 16.5.2024, depositata nel fascicolo informatico R.G. n. 2494 / 2024, Registro Lavoro, del Tribunale di Genova, poi unito al fascicolo informatico R.G. n. 1258 / 2024, Registro Lavoro, del Tribunale di Genova;
3. Dott. **Alessandro CLAVARINO** (c.f. CLVLSN60P28B956N), nato a Casella (GE), il 28.9.1960, residente in Savignone (GE), CAP 16010, Località Gualdrà n. 3/A, in forza di procura speciale alla lite *ex art. 83*, comma 3, c.p.c. datata 16.10.2024, depositata nel fascicolo informatico R.G. n. 4470 / 2024, Registro Lavoro, del Tribunale di Genova, poi unito al fascicolo informatico R.G. n. 1258 / 2024, Registro Lavoro, del Tribunale di Genova;

ATTESTO

a tutti i fini ed effetti di legge, **che i seguenti documenti informatici** che, in adempimento a quanto disposto dal Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott. Stefano Grillo, con l'ordinanza a verbale del 23.1.2025 nel giudizio R.G. n. 1258 / 2024 (a cui sono riuniti i giudizi R.G. n. 2494 / 2024 e R.G. n. 4470 / 2024),

vengono notificati *“nei confronti di tutti i dirigenti, controinteressati, sebbene non nominativamente individuati, che hanno partecipato alla procedura di mobilità volontaria indetta con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1324 del 19.1.2022, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell’Istruzione e dell’USR Liguria, a spese di parte ricorrente, entro il 28.02.25 e per almeno 7 giorni consecutivi”*:

- Ricorso in riassunzione della Dott.ssa Marta GUGLIELMI davanti al Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, datato 4.3.2024 (R.G. n. 1258/2024);
- Procura speciale alla lite della Dott.ssa Marta GUGLIELMI datata 29.1.2024;
- Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1608/2024 del 15.3.2024 R.G. n. 1258/2024 del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Stefano Grillo;
- Memoria di costituzione e risposta per il Ministero dell’Istruzione e del Merito nel giudizio R.G. n. 1258/2024 datata 14.5.2024;
- Memoria difensiva di costituzione e risposta nell’interesse della Dott.ssa Nadia Dalmasso nel giudizio R.G. n. 1258/2024 datata 17.5.2024;
- Verbale udienza 28.5.2024 giudizio R.G. n. 1258/2024;
- Decreto di fissazione udienza n. cronol. 3144/2024 del 31.5.2024 R.G. n. 1258/2024;
- Verbale udienza 26.9.2024 giudizio R.G. n. 1258/2024;
- Verbale udienza 23.1.2025 giudizio R.G. n. 1258/2024 (rinvio al 10.6.2025);

SONO CONFORMI

ai corrispondenti documenti informatici presenti nel fascicolo informatico R.G. n. 1258 / 2024, Registro Lavoro, del Tribunale di Genova, dai quali sono stati estratti telematicamente;

* * *

- Ricorso in riassunzione del Dott. Luca LENTI davanti al Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, datato 16.5.2024 (R.G. n. 2494/2024);
- Procura speciale alla lite del Dott. Luca LENTI datata 16.5.2024;
- Decreto di fissazione udienza n. cronol. 3143/2024 del 31.5.2024 R.G. n. 2494/2024 del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Stefano Grillo;

- Memoria di costituzione e risposta per il Ministero dell'Istruzione e del Merito nel giudizio R.G. n. 2494/2024 datata 9.9.2024;
- Memoria difensiva di costituzione e risposta nell'interesse della Dott.ssa Nadia Dalmasso nel giudizio R.G. n. 2494/2024 datata 16.9.2024;
- Verbale udienza 26.9.2024 giudizio R.G. n. 2494/2024 (riunione a R.G. n. 1258/2024);

SONO CONFORMI

ai corrispondenti documenti informatici presenti nel fascicolo informatico R.G. n. 2494 / 2024, Registro Lavoro, del Tribunale di Genova (poi unito al fascicolo informatico R.G. n. 1258 / 2024, Registro Lavoro, del Tribunale di Genova), dai quali sono stati estratti telematicamente;

* * *

- Ricorso in riassunzione del Dott. Alessandro CLAVARINO davanti al Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, datato 16.10.2024 (R.G. n. 4470/2024);
- Procura speciale alla lite del Dott. Alessandro CLAVARINO datata 16.10.2024;
- Decreto di fissazione udienza n. cronol. 5278/2024 del 4.11.2024 R.G. n. 4470/2024 del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Stefano Grillo;
- Memoria di costituzione e risposta per il Ministero dell'Istruzione e del Merito nel giudizio R.G. n. 4470/2024 datata 30.12.2024;
- Memoria difensiva di costituzione e risposta nell'interesse della Dott.ssa Nadia Dalmasso nel giudizio R.G. n. 4470/2024 datata 4.12.2024;
- Verbale udienza 23.1.2025 giudizio R.G. n. 4470/2024 (riunione a R.G. n. 1258/2024);

SONO CONFORMI

ai corrispondenti documenti informatici presenti nel fascicolo informatico R.G. n. 4470 / 2024, Registro Lavoro, del Tribunale di Genova (poi unito al fascicolo informatico R.G. n. 1258 / 2024, Registro Lavoro, del Tribunale di Genova), dai quali sono stati estratti telematicamente.

Genova, 12 febbraio 2025

Avv. Orlando Cassisi
(firmato digitalmente)